

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL VENETO
UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE
DI VERONA

NUCLEO DI SUPPORTO
ALL'ESAME DI STATO

L'ESAME DI STATO

a cura di Marcello Schiavo

A.S. 2009/2010

NUCLEO DI SUPPORTO
ALL'ESAME DI STATO
presso l'U.S.T. di Verona

Giovanni PONTARA, Dirigente U.S.T. di Verona

Innocenzo BRONZINO, Dirigente Tecnico U.S.R. Veneto
TEL. 329 3603464

Laura DONA' U.S.T. di Verona
TEL 045 8086509

Valeria GIUSTIZIERI, U.S.T. di Verona
TEL 045 8086502

Marcello SCHIAVO, Dirigente scol. Liceo "Fracastoro"
TEL 347 2379841

PRESENTAZIONE

I componenti del Nucleo di Supporto all'esame di Stato conclusivo del 2° ciclo hanno ritenuto utile realizzare, anche in quest'anno 2009/2010, uno strumento di lavoro completo e di agile consultazione per Presidenti e Commissari d'Esame sulla base delle funzioni di riferimento provinciale assegnate dall'Ufficio Scolastico regionale in coordinamento con i Dirigenti Tecnici.

Per l'organizzazione e la stesura del documento che in realtà è una raccolta ragionata dell'OM sugli esami di Stato del 2° ciclo, è stato coinvolto l'Ufficio Interventi Educativi nella persona di Laura Donà e il Dirigente Scolastico Marcello Schiavo, entrambi componenti il Nucleo di supporto provinciale che hanno utilizzato gli apporti raccolti negli incontri di formazione dei precedenti anni scolastici al fine di realizzare questo strumento-guida per le commissioni esaminatrici.

Quest'anno il fascicolo viene pubblicato sul sito web provinciale alla pagina esami di Stato ed è scaricabile dalle scuole e da tutte le persone interessate ad una consultazione approfondita.

Contiene le novità normative introdotte dall'OM 44 n. 3446 del corrente anno scolastico, lo scopo principale è quello di fornire utili indicazioni per comprendere le modalità applicative e assicurare alcuni indirizzi interpretativi sulle norme, per evitare difformità tra le scuole e nelle diverse commissioni.

In dettaglio i contenuti sono articolati con:

- Un indice cronologico delle attività e delle azioni da svolgere nelle commissioni;
- Un compendio delle principali indicazioni normative;
- Un commento alla recente OM 44 del 5/05//2010 che guida alla comprensione degli aspetti nodali e alle novità apportate
- Un'appendice che illustra le indicazioni operative per gli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento e per gli allievi con disabilità (su questa materia sono ritrovabili materiali anche nella pagina handicap del sito www.istruzioneeverona.it)

Un particolare, sentito ringraziamento, va al Dirigente Scolastico Marcello Schiavo che da anni cura la stesura del documento e soprattutto i commenti a corredo, dimostra in questo settore disponibilità e competenza considerata la sua pluriennale esperienza in questo settore delicato e importante per il percorso scolastico di ogni studente e studentessa.

Un secondo ringraziamento agli Interventi Educativi per il raccordo istituzionale e la forte collaborazione per organizzare, accompagnare le giornate di formazione e per il riferimento provinciale a garanzia di un qualificato supporto generale alle operazioni degli esami di Stato.

Colgo infine l'occasione per rivolgere a tutti i Presidenti e ai Commissari i più cordiali auguri di buon lavoro oltre alla buona consultazione!

Il Dirigente
dell' Ufficio Scolastico Provinciale
Giovanni Pontara

QUADRO SINOTTICO

DEGLI

ADEMPIMENTI

CRONOLOGA DELLE OPERAZIONI

La norma di riferimento è l'O.M. 5 Maggio 2010 n. 44;
altre norme sono indicate per esteso

QUANDO	CHI	COSA	NORMA
Lunedì 21.06 Ore 8.30	Commissari	Seduta plenaria: le commissioni abbinatae si riuniscono congiuntamente	art.12.1
	Presidente o, in sua assenza, il commissario più anziano di età	Verifica la presenza di tutti i componenti delle commissioni e segnala al Dirigente scolastico i commissari interni mancanti, ovvero all'U.S.R. la mancanza del Presidente o di commissari esterni.	art.12.2
	Presidente	<p>Sentiti tutti i commissari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fissa tempi e modalità di attuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni; - individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle comm.; - determina l'ordine di successione delle com. per l'inizio della terza prova, per correzione e valutazione degli elaborati, per la conduzione dei colloqui, per la valutazione finale. <p>Se ci sono docenti in comune con altre commissioni o con altre sedi, prende accordi con gli altri presidenti prima di determinare il calendario definitivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle comm. articolate determina l'ordine di successione dei gruppi per correzione e valutazione degli elaborati, per la conduzione dei colloqui, per la valutazione finale. - fissa le date di svolgimento degli scrutini; - fissa la data per la pubblicazione degli esiti in modo congiunto delle due classi 	art.12.3-4
	Presidente	<p>In ogni singola commissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - può delegare per ciascuna com. un proprio sostituto scelto tra i commissari; - sceglie un commissario per la verbalizzazione di tutte le operazioni d'esame; - chiede immediatamente la sostituzione di docenti che avessero legami di parentela con i candidati o ne avessero istruito privatamente 	art.13
	Commissari	<p>Dichiarazione di non/avere istruito privatamente e di non/avere rapporti di coniugio, parentela o affinità con candidati esterni assegnati alla commissione.</p> <p>Dichiarazione di non/avere rapporti di coniugio, parentela o affinità con candidati interni.</p>	art.13.3-4

<p>Lunedì 21.06 e/o successive riunioni</p>	<p>Commissione</p>	<p>Nella seduta preliminare ed eventualmente nelle successive prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) elenco dei candidati; b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione di cui all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame; c) certificazioni relative ai crediti formativi; d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico; e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l'assenza di ripetenze nei due anni predetti, e l'indicazione del credito scolastico attribuito; f) per i candidati esterni, l'esito dell'esame preliminare e l'indicazione del credito scolastico attribuito; g) documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6; h) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17; i) eventuale documentazione relativa ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA); j) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione. <p>Stabilisce i criteri di valutazione di eventuali crediti formativi ai candidati esterni. I crediti devono essere coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame ed essere opportunamente certificati.</p> <p>Per ogni candidato esterno valuta se aumentare con adeguata motivazione, il punteggio relativo al credito scolastico nel limite massimo di un punto.</p>	<p>art.13.5</p> <p>Art. 8.11</p>
---	--------------------	---	----------------------------------

	Presidente	In caso di irregolarità sanabili invita l'Istituto o il candidato a provvedere tempestivamente; in caso di irregolarità insanabili ne dà immediata comunicazione al Ministero.	art.13.6-7
Lunedì 21.06 e/o successive riunioni	Commissione	Stabilisce - diario delle operazioni di correzione; - termine e modalità di presentazione da parte dei candidati dell'argomento di avvio del colloquio; - criteri di correzione e valutazione delle prove scritte; - criteri di conduzione, svolgimento e valutazione del colloquio; - criteri per l'attribuzione del punteggio integrativo - In seduta plenaria delle commissioni abbinate procede al sorteggio per stabilire l'ordine di precedenza tra le due classi e all'interno di ciascuna di esse quello di precedenza tra candidati interni ed esterni e la lettera di convocazione dei candidati	art. 13 art. 12.9
Martedì 22.06	Commissione	Svolgimento prima prova scritta Apertura delle buste nelle singole commissioni Dettatura e riproduzione dei testi	art.15
	Presidente	- comunica termine e modalità di presentazione da parte dei candidati dell'argomento di avvio del colloquio; - verifica l'identità dei candidati; - rileva le assenze dei candidati; - dispone la pubblicazione del punteggio di credito scolastico attribuito ai candidati esterni	art.18
Mercoledì 23.06	Commissione	Svolgimento seconda prova scritta Apertura delle buste nelle singole commissioni Dettatura e riproduzione dei testi La seconda prova scritta per i Licei Artistici e gli Istituti d'Arte continua nei due giorni seguenti.	art.15 art. 12.7
Entro Giovedì 24.06	Commissione	Definisce collegialmente la struttura della terza prova Prosegue l'esame della documentazione dei candidati	art. 12.7
	Presidente	Comunica l'esigenza di svolgere prove suppletive, fornendo esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero di candidati interessati. Stabilisce l'orario di inizio della prova per la singola commissione e ne dà comunicazione all'albo della scuola. Le operazioni previste devono essere effettuate distintamente per ciascuna delle classi. Non va data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova.	art. 14.7 art. 12.7

	Commissione	Prosegue l'esame della documentazione dei candidati. Può iniziare la correzione degli elaborati	
Venerdì 25.06	Commissione	La mattina, tenendo conto del Documento del consiglio di classe e di quanto concordato, predispone il testo della terza prova e stabilisce la durata della prova. Immediatamente dopo somministra la prova. Le operazioni previste devono essere effettuate distintamente per ciascuna delle classi .	art. 12.7
Da Venerdì 25.06, dopo la conclusione della terza prova	Presidente	Definisce il calendario dei colloqui e lo espone	art. 12.12
	Commissione	Procede alla correzione degli elaborati ed alla delibera dei punteggi attribuiti alla prove. Prosegue l'esame della documentazione ed esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati alla fase di avvio del colloquio.	art. 15.7
			art. 12.11
			art. 12.10
Un giorno prima dell'inizio dei colloqui di ciascuna commissione	Presidente	Pubblicazione per ciascuna commissione del punteggio complessivo delle prove scritte un giorno prima dell'inizio dei colloqui di quella commissione. Tra la pubblicazione del punteggio e l'inizio dei colloqui deve esserci un giorno completo di pausa. I candidati possono richiedere i punteggi di ciascuna prova e la commissione riscontra la richiesta entro il giorno precedente il colloquio del candidato richiedente.	art. 15.8
Il giorno dopo la pubblicazione dei punteggi delle prove scritte	Commissione	Procede ai colloqui: di norma non più di cinque candidati al giorno; nella stessa giornata attribuisce il punteggio in numeri interi.	art. 16
Subito dopo la conclusione di tutti i colloqui di ogni singola commissione	Commissione	Operazioni intese alla valutazione finale ed alla elaborazione dei relativi atti: - assegna il "bonus" fino a 5 punti (restando entro i 100 complessivi); - attribuisce la lode ove ne ricorrano le condizioni - compila i tabelloni da esporre con il punteggio, inclusa la lode per i candidati promossi o diplomati; per i non promossi non si pubblica il punteggio ma solo la dizione "ESITO NEGATIVO" - compila la scheda di ciascun candidato ed i registri d'esame, con esiti e punteggio; - redige il modello di certificazione; - se disponibili, redige i diplomi; - predispone un plico sigillato con tutti gli atti dell'esame.	art. 20 art. 20.4 art. 20.4 art. 21 art. 20.6 e segg.

	Presidente	<ul style="list-style-type: none"> - sentiti i commissari, predisporre la relazione finale, integrata a richiesta degli stessi; - rilascia i diplomi; - se i diplomi non sono disponibili rilascia delega al dirigente scolastico della sede d'esami; - dispone la pubblicazione dei risultati dell'esame - compila il modulo ES3 dell'INVALSI 	art. 20.8
	Presidente delle commissioni con candidati campionati dell'INVALSI	<p>L'INVALSI - in attuazione dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997 n. 425, così come modificato dall'art. 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in cui è previsto che <i>"l'Istituto provvede altresì alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità"</i>- procederà alla definizione di un apposito campione di candidati, selezionando le istituzioni scolastiche interessate, alle quali verrà inviato il materiale di supporto alla rilevazione.</p> <p>I presidenti delle commissioni nei cui elenchi sono presenti i candidati campionati provvederanno, pertanto, a far fotocopiare, con modalità tali da renderli anonimi, gli elaborati della prima prova scritta e quelli della seconda prova scritta di matematica per gli indirizzi nei quali essa è prevista. Per ogni candidato campionato dovranno, inoltre, essere compilate le relative schede informative, predisposte dall'INVALSI.</p> <p>Tali schede, unitamente alle copie degli elaborati della prima e seconda prova dei candidati campionati e a una copia dei testi delle terze prove somministrate agli stessi, saranno inviate all'INVALSI</p>	
Ultimo giorno, a conclusione delle operazioni delle 2 commissioni	Presidente	Consegna al Dirigente scolastico della sede d'esame – o chi per lui- il plico sigillato con tutti gli atti dell'esame, i fascicoli degli alunni, il registro d'esame ed i tabelloni da affiggere all'albo, oltre a tutto il materiale d'esame ricevuto il primo giorno.	art. 24

INDICAZIONI GENERALI

La norma di riferimento è l'O.M. 5 Maggio n. 44; altre norme sono indicate per esteso

<p>Il Presidente ed i commissari esterni costituiscono semplicemente una commissione d'esami all'interno della istituzione scolastica e non una commissione fiscale: l'atteggiamento della commissione non sia quello di chi cerca ciò che non funziona ma sia piuttosto di chi valorizza ciò che nella scuola si è fatto. Se è ben vero che la Commissione verifica la legittimità e correttezza degli atti preparatori, la stessa si asterrà dall'esprimere giudizi sugli atti che hanno carattere discrezionale, accettando così com'è l'operato della scuola.</p>	
<p>I membri della commissione, esterni ed interni, hanno nella commissione pari compiti, responsabilità, funzioni e peso: essi differiscono solo per l'origine della loro nomina, essendo gli esterni di nomina ministeriale e gli interni di nomina del consiglio di classe</p>	
<p>Il Presidente predispone, d'accordo con la commissione, tutte le operazioni d'esame, a cui partecipa garantendo anche, se necessario, con la sua abilitazione, ove nella commissione mancasse il commissario specifico, la multidisciplinarietà delle prove, specie del colloquio.</p>	
<p>Il Presidente è garante della legittimità di tutte le operazioni e di tutti gli atti della Commissione di cui verifica sia l'aspetto formale sia quello sostanziale, cioè che gli atti formalmente corretti corrispondano a quanto effettivamente compiuto dalla Commissione.</p>	
<p>Il Presidente è garante del clima di lavoro all'interno della commissione: egli svolge la sua funzione con attenzione, sagacia e sobrietà; interviene quando è necessario con modalità che non determinino o acuiscano eventuali contrasti che si possano verificare all'interno della commissione; il presidente accetta il dissenso e cerca di comporlo, in caso contrario lo registra.</p>	
<p>Il presidente è il primo garante dei candidati: egli conduce la commissione facendo in modo che ciascun candidato sia posto nelle condizioni migliori per fornire le prestazioni di cui è capace e che ciascuno sia valutato per le capacità, conoscenze, competenze ed abilità che ha dimostrato, secondo criteri condivisi che consentano di evitare, nel rispetto della singolarità di ciascun candidato, disparità di trattamento.</p>	
<p>Il Presidente può delegare per ciascuna commissione un suo sostituto – di fatto un vicepresidente - che potrà sostituirlo, in caso di necessità, in tutte le operazioni che non prevedono deliberazioni per garantire la funzionalità, anche organizzativa, dei lavori della commissione: nei momenti deliberativi la commissione è organo collegiale perfetto e pertanto deve essere al completo, incluso il Presidente, e nessuno può astenersi.</p>	art.13.1
<p>Il Presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario di ciascuna commissione. Tutte le operazioni d'esame devono essere opportunamente motivate e chiaramente verbalizzate, in particolare per quanto attiene ai criteri che la commissione adotta per ogni operazione d'esame che preveda discrezionalità: la verbalizzazione deve essere accurata e chiara e deve rendere conto di tutte le operazioni d'esame e dei percorsi logici e giuridici che hanno determinato le decisioni della commissione in modo tale che, in sede di eventuale contenzioso, siano univocamente ricostruibili.</p> <p>Il Presidente firmi - e controlli che così facciano tutti i commissari - tutte le carte che riguardano la valutazione dei candidati, in particolare le griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio soprattutto se entrano a far parte del verbale ed in tal senso richiamate come parte integrante dello stesso.</p> <p>Di tutte le operazioni d'esame fa fede il verbale fino a prova di falso.</p>	art.19
<p>La riunione plenaria iniziale deve essere verbalizzata singolarmente in ciascuna delle due commissioni abbinata.</p>	art.13.2
<p>Il docente che avesse istruito privatamente dei candidati esterni deve essere sostituito; parimenti deve essere sostituito il docente che abbia vincoli di coniugio, parentele o</p>	art.13.4

affinità con candidati esterni: ciò non avviene se i candidati sono interni in quanto ovviamente il consiglio di classe non ha ritenuto motivatamente di designare altro docente; questo vale anche per il Presidente.	
Verificare attentamente le valutazioni di ciascuno degli alunni perché la mancata valutazione anche in una sola materia non permette l'ammissione agli esami: nel caso di "non classificato" o "esonerato" bisogna avvertire il Dirigente scolastico per la riconvocazione del Consiglio di classe. Va parimenti controllato che gli alunni ammessi abbiano conseguito il voto di almeno 6 in ciascuna disciplina e che nell'attribuzione del credito sia stata rispettata la fascia nella quale la media dei voti colloca il candidato.	art.2.1.a
Verificare attentamente i crediti formativi dei candidati esterni ed i crediti scolastici già posseduti, provvedendo eventualmente alla integrazione.	D.P.R.323/98 art. 11
Tutte le deliberazioni che attengono a valutazioni della commissione devono essere precedute dalla definizione dei criteri che saranno adottati e che devono essere assunti e condivisi da tutti i commissari.	
Nel caso di commissioni articolate (per indirizzi, materie, lingue str. o ed.fisica) tutte le operazioni vanno articolate per gruppi in modo da coinvolgere i docenti solo nelle operazioni relative ai loro alunni ed avere sempre una composizione della commissione corrispondente a 6 commissari. Nei corsi con più lingue straniere nella classe terminale si ricorda che: se sono stati nominati commissari interni tutti i docenti di Lingua str.(se sono due, questi più un altro commissario e se sono tre, solo loro) ciascuno opera autonomamente rispetto agli altri; in questo caso sono oggetto del colloquio tutte le lingue; se invece sono stati nominati i docenti di Lingua str. più due altri commissari i docenti di Lingua str. operano come un unico docente e contano come uno per cui nelle varie fasi dell'esame devono concordare la loro posizione; se si tratta di proposta di punteggi, se non si mettono d'accordo la proposta unitaria è costituita dalla media aritmetica delle loro singole proposte; in questo caso ciascun candidato sceglie la lingua da inserire tra le materie oggetto del colloquio. Si ricorda che nella verbalizzazione deve sempre risultare che per le delibere di qualsiasi delle operazioni d'esame sono stati espressi sei voti più quello del Presidente.	art. 12.4 Art. 16.6
Per la predisposizione della terza prova il documento di riferimento è il Documento del consiglio di classe, anche se nella classe sono presenti candidati esterni; nella terza prova deve essere prevista la lingua str. se nella commissione c'è il docente di Lingua.	art. 12.7
La commissione ai fini della correzione della prima e seconda prova può operare per aree disciplinari con almeno due docenti per area; per la correzione della terza prova opera collegialmente. Verificare in seduta preliminare se nei corsi sperimentali il consiglio di classe ha provveduto a definire le aree.	art. 15.6
Tutte le deliberazioni della commissione devono essere adeguatamente motivate a verbale: per l'attribuzione dei punteggi si possono utilizzare griglie purchè vengano utilizzate per ciascun candidato, siano intestate a ciascuno di loro e siano firmate dal Presidente e da tutti i commissari. La deliberazione dei punteggi deve essere adottata a maggioranza dalla commissione al completo, incluso il Presidente.	art. 15.7
Le due commissioni in seduta plenaria procedono al sorteggio dell'ordine di chiamata delle singole classi ed all'interno di esse l'ordine di chiamata di eventuali gruppi in cui si articola la classe, dei candidati interni ed esterni e la lettera di convocazione dei singoli candidati. Se della commissione fanno parte docenti impegnati in altra commissione, diversa da quella abbinata, non si procede al sorteggio ma l'ordine di chiamata delle classi viene	art. 12.11

concordato tra i Presidenti.	
<p>Un giorno prima dell'inizio dei colloqui di ciascuna classe viene pubblicato il punteggio complessivo delle prove scritte; i candidati possono richiedere il punteggio delle singole prove e la richiesta va riscontrata entro il giorno precedente il colloquio del richiedente.</p> <p>Praticamente si deve intendere che ci sia un giorno intero di sospensione delle operazioni d'esame tra il giorno della pubblicazione dei risultati degli scritti e l'inizio dei colloqui.</p>	art. 15.8
<p>Non è necessario sostituire un commissario per un'assenza che non superi la durata di un giorno; in caso di assenza successiva alla conclusione delle prove scritte il commissario deve essere tempestivamente sostituito.</p> <p>In caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore ad un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d'esame relative alla correzione della 1^a e della 2^a prova scritta, sempreché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e di almeno due commissari per ciascuna area disciplinare. Nell'ipotesi di assenza temporanea dei commissari durante la correzione della terza prova scritta o l'espletamento del colloquio, devono essere interrotte tutte le operazioni d'esame relative allo stesso. Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore ad un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.</p> <p>L'assenza temporanea deve riferirsi a casi di legittimo impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati.</p>	art. 11.5-9
<p>Il colloquio si svolge alla presenza dell'intera commissione: attenzione all'equilibrata articolazione e durata delle tre fasi in cui necessariamente esso deve articolarsi: avvio con l'argomento proposto dal candidato, prosecuzione con argomenti proposti dalla commissione, conclusione con la discussione degli elaborati.</p> <p>Ricordare che "preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio che.....deve vertere su argomenti proposti al candidato" dai commissari.</p> <p>In caso di assenza di un giorno di un commissario o del Presidente durante lo svolgimento dei colloqui, i colloqui vanno interrotti.</p> <p>La commissione deve sempre essere al completo.</p>	<p>art.16</p> <p>Nota min. 11.06.2007, prot. n. 6015</p>
La commissione attribuisce il punteggio del colloquio nello stesso giorno in cui il colloquio viene espletato: il punteggio viene deliberato a maggioranza della commissione al completo, incluso il Presidente.	art. 16
Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare , secondo i criteri determinati ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti.	art. 20.4
<p>Al candidato che raggiunge il punteggio di 100 senza usufruire del "bonus" la Commissione può attribuire la lode; la lode va attribuita all'unanimità, se sussistono le seguenti condizioni:</p> <p>a) abbia conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art.11, comma 4, del D.P.R. 23 luglio 1998,n.323;</p> <p>b) abbia riportato negli scrutini finali relativi all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.</p> <p>c) il credito scolastico annuale relativo all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità (art.4, comma 1 del D.M. 16-12-2009, n.99).</p>	art. 20.4
In sede di operazioni finali la commissione deve compilare la scheda del candidato, il	art. 21

registro generale degli esami ed il tabellone da affiggere all'albo: in caso di esito positivo va pubblicato il punteggio, inclusa la lode, mentre per i candidati che non hanno superato l'esame va apposta soltanto la dizione "ESITO NEGATIVO".	
In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.	art. 18
Il candidato assente alle prove d'esame deve presentare probante documentazione entro il giorno successivo; l'assenza può essere dovuta a motivi di salute da accertare con visita fiscale o a gravi motivi di famiglia documentati riconosciuti tali dalla commissione. Il candidato assente può essere ammesso alla sessione suppletiva o, se impossibilitato a partecipare anche a questa, ad una sessione straordinaria: in questo caso l'assenza deve essere comunicata al Direttore generale regionale.	art. 18
Per lo svolgimento di prove scritte suppletive, il Presidente entro il giorno successivo a quello di svolgimento della seconda prova scritta comunica all'U.S.R. (o più semplicemente all'U.S.P.) l'esigenza di espletare una sessione suppletiva fornendo esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero di candidati interessati.	Art. 14.3
Nei casi di handicap , la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati che devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico. Nel caso in cui i candidati disabili abbiano svolto un Progetto educativo individualizzato che non consente di acquisire la preparazione necessaria per il conseguimento del diploma, la commissione predispone prove coerenti con il percorso svolto e dichiarato dal consiglio di classe. A questi alunni, che non conseguiranno il diploma, sarà rilasciata una attestazione che illustri il percorso compiuto e gli esiti conseguiti. Vedasi su questo problema l'ampia Appendice.	art. 17
Il Presidente predispone una bozza di relazione, che viene resa nota ai commissari ed eventualmente integrata a loro richiesta; copia della relazione va inviata al Direttore generale regionale tramite l'USP ed una scheda all'ispettore tecnico di vigilanza.	art. 20.8-10
I presidenti delle commissioni nei cui elenchi sono presenti i candidati campionati provvederanno a far fotocopiare, con modalità tali da renderli anonimi, gli elaborati della prima prova scritta e quelli della seconda prova scritta di matematica per gli indirizzi nei quali essa è prevista. Per ogni candidato campionato dovranno, inoltre, essere compilate le relative schede informative, predisposte dall'INVALSI. Tali schede, unitamente alle copie degli elaborati della prima e seconda prova dei candidati campionati e a una copia dei testi delle terze prove somministrate agli stessi, saranno inviate all'INVALSI dalla scuola.	Art. 21.8
Dentro il plico da consegnare per la custodia alla scuola vanno raccolti tutti e solo gli atti dell'esame: ricordarsi di lasciar fuori i fascicoli degli alunni e tutta la documentazione fornita dalla scuola che non fa parte degli atti dell'esame, registri d'esame, certificazioni, tabelloni da esporre all'albo; lasceranno anche alla scuola la scheda da trasmettere all'ispettore tecnico di vigilanza	art. 21.10

ORDINANZA MINISTERIALE

N. 44, prot. 3446

del 5 MAGGIO 2010



Ministero della Pubblica Istruzione

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici – Uff. VII

ORDINANZA MINISTERIALE N.44 Prot.3446 del 05/05/2010

Istruzioni e modalità organizzative ed operative
per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali.
Anno scolastico 2009/2010

L'Ordinanza Ministeriale, in applicazione della Legge 11 Gennaio 2007, n. 1, di riforma della Legge n. 425 del 1997, proseguendo il percorso già avviato nei precedenti anni scolastici, introduce ulteriori elementi di novità, che devono spingere a prestare attenzione ai vari momenti dell'esame.

Confermate le innovazioni più significative degli anni immediatamente precedenti:

- la composizione paritetica della commissione con commissari esterni ed interni, in numero di sei per tutti gli indirizzi;

- il voto di comportamento concorre come i voti di profitto a determinare la media dei voti sia ai fini dell'ammissione all'esame sia per l'attribuzione del credito scolastico;

- l'obbligatorietà della motivazione della delibera di non ammissione, mentre non sono più richiesti giudizi di ammissione per gli altri candidati;

- la pubblicazione dei risultati delle prove scritte un giorno prima dell'inizio dei colloqui di ciascuna classe e la pubblicazione del punteggio per i candidati che superano l'esame di Stato.

Tra le novità più evidenti:

- l'ammissione all'esame solo se si consegue il voto di 6 in ciascuna disciplina;

- l'esclusione dal consiglio di classe del docente di attività alternative all'IRC, pur con la conferma della presenza a pieno titolo del docente di IRC;

- la sottolineatura che la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è un atto collegiale ed è effettuata dal consiglio di classe;

- l'obbligatorietà per tutti i candidati esterni di essere sottoposti ad un esame preliminare sui programmi dell'ultimo anno e, se necessario, anche di anni precedenti, con la possibilità di acquisire l'idoneità anche all'ultima classe;

- l'attribuzione della lode con condizioni molto dettagliate e molto restrittive.

Più altre indicazioni di tipo organizzativo che saranno sottolineate nel commento all'Ordinanza, sulla quale è importante condurre una attenta lettura e riflessione.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Riferimenti
normativi

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art. 205, comma 1°, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;

Testo unico

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Legge n.425/97

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università” ed in particolare l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 1 e l’articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato, tra l’altro, l’articolo 22, comma 7, primo,secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001,n. 448; Legge n. 1/2007

VISTO l’art. 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007,n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 che ha sostituito i primi due periodi dell’articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

VISTO l’art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante “disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”;

VISTO il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per le parti compatibili con la vigente normativa in materia;

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998,n. 249 – Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; Statuto delle studentesse e degli studenti

VISTO il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 – regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d’Aosta;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalità di svolgimento della terza prova scritta, “Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige”;

VISTO il D.M. 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1^ e 2^ prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; 1^ e 2^ prova scritta

VISTO il D.M. n. 429 in data 20 novembre 2000, concernente le “caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima”; 3^ prova scritta

VISTO il D.M. n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all’espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte; Aree disciplinari

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa,

	e, in particolare, l'art. 21;
Certificazioni	VISTO il D.M. n. 26 del 3 marzo 2009, concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;
Designazione dei commissari	VISTO il D.M. 17 gennaio 2007, n. 6 " Modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore"; VISTO il D.M. 15 gennaio 2010, n.5, "Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2009/2010";
Classi sperimentali	VISTO il D.M 15 gennaio 2010, n.6, "Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2009-2010 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate"; VISTO il D.M. 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; tuttora vigente; VISTO il D.M. 3 ottobre 2007, n. 80, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico; VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007; VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; VISTO l'art. 21, comma 20 bis, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art.1, comma 22, della Legge 16 giugno 1998, n. 191; VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; VISTA l'Ordinanza Ministeriale n.74 del 5-8-2009 sul calendario scolastico nazionale per l'anno scolastico 2009/2010;
INValSI	VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"; VISTO il D.L.vo 19 novembre 2004, n. 286, "Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53", come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); VISTO il D.M. 28 febbraio 2001, prot. N. 9007, concernente la costituzione di una struttura tecnico – operativa per gli esami di Stato; VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
Dislessia	VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; VISTA la C.M. prot. N. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da dislessia;
Candidati detenuti	VISTA la C.M. 3 giugno 2002, prot. N. 9680 "Esame di Stato – Nulla osta per candidati esterni detenuti"; VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); VISTA la C.M. n. 5 del 17 gennaio 2007;

VISTA la C.M. n. 15 del 31 gennaio 2007;
VISTA la C.M. n. 90 del 26 ottobre 2007;
VISTA la C.M. n. 77 del 25 settembre 2008;
VISTO il D.M. 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;
VISTO il D.I. 29 novembre 2007, concernente percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, di "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", ed in particolare l'art. 64, comma 4-bis, che ha modificato l'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO IL Decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167; Regolamento
VISTO il Regolamento – D.P.R. 22 giugno 2009, n.122 – concernente il per la
"Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e valutazione
ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del degli alunni
decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni della legge
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";
VISTO il D.M. 16 dicembre 2009, n.99, concernente criteri per Attribuzione
l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico; della lode
VISTA la nota prot.n.236 del 14 gennaio 2010;

ORDINA

ART. 1

INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME

1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado ha inizio, in ciascun anno scolastico, nel giorno fissato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Per l'anno scolastico 2009/2010, la sessione inizia il **giorno 22 giugno 2010.** Data di inizio

Anche quest'anno la prassi di inizio delle prove il Mercoledì non è stata rispettata e mentre l'anno scorso si era iniziato di Giovedì in quanto la Domenica ed il Lunedì precedenti si prevedeva lo svolgimento del secondo turno di elezioni amministrative ed un referendum, quest'anno il motivo sembra essere che cominciando il mercoledì la 2^ prova si sarebbe dovuta svolgere Giovedì 24 che è il giorno del Santo Patrono di alcune grandi città.

Il fatto è che un unico giorno di seduta preliminare potrebbe creare qualche problema a commissioni che operano in due sedi, magari distanti tra loro: in questo caso è opportuno che Lunedì si svolgano le operazioni essenziali, lasciando l'esame di fascicoli, programmi e quant'altro a successive riunioni, dopo lo svolgimento delle prove scritte.

ART. 2

CANDIDATI INTERNI

1. Sono ammessi all'esame di Stato: Candidati interni
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato

Ammissione
agli esami

l'ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122).

Le condizioni per l'ammissione all'esame di stato sono pertanto le seguenti:

- aver frequentato l'ultimo anno di corso
- avere conseguito una votazione di almeno sei in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto;
- avere un voto di comportamento almeno di 6 decimi
- non aver subito la sanzione disciplinare della esclusione dall'esame

Scuole I.r.

b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2;

c) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, nelle quali continuano a funzionare corsi di studio fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui al presente comma 1, lettera c), siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2.

Premesso che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (art.1, comma 2 del D.P.R. n.122/2009), la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe, ai sensi dell' art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell'art.79, comma 4 del R.D. 4-5-1925,n.653 e dell'art.37, comma 3 D.L.vo 16 aprile 1994, n.297.

Valutazione
effettuata dal
consiglio di
classe

Appare molto importante questa sottolineatura, mai espressa nelle Ordinanze precedenti, anche se si tratta di una norma del 1925.

Si mette qui in risalto la collegialità delle operazioni di valutazione degli alunni, che pur prendono le mosse dagli elementi valutativi espressi dai singoli docenti. Sarà il consiglio nella sua collegialità a valutare se con i voti proposti e le competenze che essi esprimono, l'alunno è in condizione di affrontare l'esame di stato: se questa è la convinzione dell'organo collegiale, pur in presenza di proposta/e di voto insufficiente, il consiglio ammette all'esame ed attribuisce i voti di cui nessuno inferiore a sei decimi. Resta comunque salva la valutazione tecnica espressa dal singolo docente, che non viene modificata dall'organo collegiale, ma assunta e posta in contesto con le altre proposte.

Sarebbe d'altro canto assurdo pensare che un consiglio possa acriticamente assumere le proposte di voto dei singoli docenti, dando quindi a ciascuno di essi il potere di "veto" in ordine all'ammissione all'esame di stato.

Nel caso di ammissione agli esami di qualifica di istruzione professionale e di licenza di maestro d'arte, atteso il regime transitorio che caratterizza attualmente la disciplina della qualifiche professionali, si ritiene necessario fare ancora riferimento alla regolamentazione degli esami medesimi, così come prevista dalle relative disposizioni di cui alla O.M. 21 maggio 2001, n.90.

Le deliberazioni di non ammissione all'esame sono puntualmente motivate.

Cade quindi l'obbligo di motivare l'ammissione di ciascun candidato: l'O.M. prevede che la motivazione, come sempre del resto, sia chiara, esplicita, e particolarmente robusta e chiarificatrice solo nel caso in cui si deliberi la NON ammissione, soprattutto in presenza di elementi positivi favorevoli all'alunno: il consiglio di classe deve dare ragione della sua scelta sulla base di dati oggettivamente riscontrabili e valutabili, con una motivazione articolata, logica e coerente con le valutazioni che sono state espresse dai singoli docenti sia attraverso i voti sia attraverso la motivazione del voto proposto.

Motivazione della non ammissione

C'è da supporre che questa fase possa generare contenzioso e pertanto i D.S. devono prestare molta attenzione che la motivazione ci sia e sia il più possibile esaustiva.

Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale (votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi), il consiglio di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.

Deliberazione di ammissione

Per i candidati ammessi non è indicata una forma particolare per la deliberazione di ammissione: non si parla neanche di motivazione ma solo di formalizzazione della delibera: è sufficiente, pertanto indicare nel verbale dello scrutinio con quali criteri e modalità viene assunta.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con la sola indicazione <<Ammesso>> o <<Non ammesso>>. I voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, in sede di scrutinio finale, sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti.

Pubblicazione

L'interpretazione più immediata di questa indicazione è che il tabellone da esporre all'albo debba indicare SOLO se l'alunno è stato ammesso o non ammesso e non anche i voti conseguiti.

Questo, però, porterà tutti gli studenti a chiedere comunque di conoscere i voti che sono stati loro attribuiti, anche per controllare la correttezza dell'attribuzione del credito scolastico: a questo si può ovviare prevedendo la distribuzione delle pagelle o di documento sostitutivo dopo la pubblicazione dei risultati.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 8 della presente Ordinanza, sul tabellone si deve anche pubblicare il punteggio di credito scolastico attribuito.

Valutazione del comportamento

A partire dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. Essa comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all'esame di Stato (art. 2, comma 3, decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).

Sebbene questa norma suscitò ancora molte perplessità, sia la citata Legge n. 169/2008 sia il Regolamento applicativo della Legge (D.P.R. 22.06.2009 n. 122) hanno definito il problema con la soluzione che il voto di condotta entra nella media aritmetica per l'attribuzione del punteggio di credito scolastico.

2. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione per merito, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale (a.s. 2009/2010) per la promozione all'ultima classe hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia – *limitatamente al corrente anno scolastico 2009/2010, il voto di non meno di otto decimi nel comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso* – che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti

Abbreviazione per merito

il penultimo, senza essere incorsi in □ndividua nei due anni predetti (cfr. DPR 22-6-2009, n. 122, art .6, comma 2 e art.14, comma 2; D.M. 16 dicembre 2009, n. 99; nota prot. 236 del 14 gennaio 2010). Per i candidati agli esami per indirizzi di istruzione professionale, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per abbreviazione per merito, per la classe terza si fa riferimento ai voti riportati nello scrutinio finale e non al voto conseguito in sede di esame di qualifica (parere Ufficio Legislativo in data 16-2-2010).

La finalità di questa norma, che appare molto restrittiva, è ovviamente quella di eliminare lo scandalo dei cosiddetti "ottisti", cioè studenti, soprattutto di alcune scuole non statali che, pur con curricula discutibili, alla fine del penultimo anno conseguivano "miracolosamente" la media dell'otto ed andavano all'esame, realizzando di fatto un recupero di anni persi. Per l'abbreviazione per merito ora devono verificarsi le seguenti condizioni (per facilitare la comprensione si farà riferimento alle classi di un corso quinquennale); il candidato deve:

- a) nello scrutinio della classe quarta avere riportato in ciascuna materia almeno otto (quindi non la media dell'otto);*
- b) avere seguito un regolare corso di studi (quindi niente salti due per uno o tre per uno);*
- c) negli scrutini delle classi seconda e terza avere riportato non meno di sette in ciascuna materia;*
- d) non avere ripetuto la seconda o la terza classe.*

Si può ben comprendere che con questa norma vengono esclusi dal beneficio dell'abbreviazione tutti gli studenti dei "diplomifici".

Precisazione molto importante: se l'alunno che chiede l'abbreviazione è di un istituto professionale, i voti a cui si fa riferimento per la classe terza sono quelli dello scrutinio finale e non dell'esame di qualifica.

La valutazione sul comportamento, in sede di scrutinio finale della penultima classe, se inferiore a sei decimi, comporta, di per sé, la non ammissione, per abbreviazione, all'esame di Stato (cfr. art. 2, comma 3, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).

Voto di
comportamen-
to

Questa appare una precisazione pleonastica: lo studente che nello scrutinio finale di una classe intermedia abbia conseguito una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi non può essere ammesso alla classe successiva e quindi lo studente del penultimo anno non viene promosso all'ultimo e di conseguenza ancor meno ammesso all'esame di stato.

3. I candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

Sanzioni
disciplinari

Anche questa è una novità determinata dalle nuove regole per la valutazione del comportamento: la sanzione più grave prevede per le classi intermedie l'esclusione dallo scrutinio, con conseguente bocciatura, ovvero per le classi terminali la non ammissione all'esame di stato.

2. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 1, comma 11, del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235).

Queste indicazioni nascono dalle modifiche apportate allo Statuto delle studentesse e degli studenti con il citato D.P.R. n 235 del 21.11.2007 che prevede in casi particolari queste sanzioni disciplinari.

Candidati
esterni

Art. 3 CANDIDATI ESTERNI

1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;

quindi candidati che compiano diciannove anni entro il 31 Dicembre 2010 e abbiano conseguito la Licenza media.

19enni

b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

quindi, per accedere all'esame di stato per un corso quinquennale bisogna aver conseguito la licenza media non dopo l'a.s. 2004/2005.

Intervallo dalla licenza media

c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;

Questo non significa che vanno direttamente all'esame ma che possono esservi ammessi. Il candidato esterno ventitreenne che non produce alcun titolo di studio pregresso né attestazione di idoneità o promozione a classi intermedie, dovrà sostenere l'esame preliminare su tutte le materie di tutti gli anni previsti dal corso di studi.

23enni

d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale;

Questi candidati dovranno sostenere gli esami preliminari come previsti dal successivo art.7 della presente ordinanza, sulle integrazioni rispetto al titolo conseguito relative a tutto il quinquennio, incluso l'ultimo anno.

diplomati

3. abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Questi candidati devono sostenere l'esame preliminare su tutte le materie dell'ultimo anno,

Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

Gli studenti delle classi intermedie che volessero sostenere l'esame di stato e non soddisfano alle condizioni previste dal precedente art. 2.2 (eccellenza) devono ritirarsi dalla frequenza entro il 15 Marzo ed assumere la qualifica di candidati esterni presentando la domanda entro il 20 Marzo: possono essere ammessi all'esame alle condizioni di cui alla lettera b), cioè intervallo di tempo dalla licenza media, o dalla lettera c), cioè alunni ventitreenni. Essi devono sostenere l'esame preliminare per l'ultimo anno e per l'anno o gli anni che mancano.

Ritirati dell'ultimo anno

e

delle classi intermedie

2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;

quindi candidati che compiano diciannove anni entro il 31 Dicembre 2010 e abbiano conseguito la qualifica di livello inferiore da almeno un anno.

Istituti professionali e d'arte

b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall'età;

quindi da almeno due anni

c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;

d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;

Titolo fondamentale è la qualifica o la licenza di primo livello, per cui anche con un diploma di altro tipo bisogna avere conseguito anche queste.

e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

Vedi commento alla lettera e) del comma 1.

3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono documentare, altresì, di aver svolto esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi.

Negli Istituti professionali i candidati devono avere svolto esperienze di formazione professionale (es.: stage) o attività lavorative coerenti con l'indirizzo di studi frequentato e con mansioni non esecutive in quanto il diploma consente l'accesso al mondo del lavoro a livello non esecutivo ma di "quadri".

L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.

E' importante documentare adeguatamente l'attività lavorativa con dichiarazione del datore di lavoro o di altro tipo, purché con documentazione; le esperienze lavorative svolte nella Pubblica Amministrazione possono essere autocertificate.

I modelli per queste dichiarazioni sono allegati alla presente ordinanza: Mod. A – Dichiarazione del datore di lavoro a pag. 71; Mod. B – Schema di autocertificazione a pag. 72.

4. I candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico commerciale, se in possesso di promozione o idoneità a classe terminale dei seguenti indirizzi ad oggi non più esistenti (Amministrativo, Mercantile, Commercio con l'estero, Amministrazione industriale) possono sostenere le prove degli esami di Stato unicamente per l'indirizzo Giuridico-economico-aziendale dell'attuale ordinamento, previo superamento dell'esame preliminare sulle materie dell'ultimo

Esperienze di
formazione
professionale
e lavorative

Documenta-
zione

Autocertifica-
zione

Corsi ad
esaurimento
di Istituto
tecnico
Commerciale

anno. Se in possesso di idoneità o promozione a classe non terminale, sostengono, invece, esame preliminare sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso di promozione o idoneità alla classe successiva nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

5. E' consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico per le Attività Sociali, indirizzo dirigenti di comunità e di Istituto tecnico per il Turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano, rispettivamente, svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. Il mancato svolgimento del tirocinio e la mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere annotati nella certificazione integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del DPR n.323/1998. In particolare, per i candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le attività sociali, indirizzo dirigenti di comunità, il mancato svolgimento del tirocinio di psicologia e pedagogia è consentito solo con riferimento al segmento formativo proprio della classe terminale.

Per i candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, al pari di quelli che sostengono esami di idoneità, tale carenza non è ammessa in relazione agli anni precedenti l'ultimo (terza e quarta classe), anche atteso che il loro superamento costituisce titolo di frequenza di una classe che, come da programma, ha nel tirocinio una parte integrante della corrispondente materia.

In termini più semplici: i candidati esterni per Dirigenti di comunità e di I.T. Turismo possono non avere svolto, per motivi documentati, il tirocinio dell'ultimo anno; devono invece avere svolto, senza possibilità di esonero, il tirocinio relativo alle classi terza e quarta.

6. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell'esame preliminare di cui all'art.7 della presente ordinanza (cfr. legge 11 gennaio 2007,n.1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3; articolo 1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167).

7. I candidati esterni, provenienti da paesi dell'Unione Europea, che non siano in possesso di promozione od idoneità all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell'esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art.1, comma 622 della legge 27-12-2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), al DM 22 agosto 2007, n.139 e al DI 29 novembre 2007.

8. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito il titolo di accesso all'ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado,

I.T. Attività sociale e Turismo

Tirocinio:

esonazione

ed obbligo

Esami preliminari

Candidati esterni di Paesi dell'U.E.

Adempimento dell'obbligo scolastico

Candidati esterni da Paesi non U.E.

possono sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7 della presente ordinanza (cfr. legge 11.1.2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 7; art.1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009,n.167). Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali (ivi compresa l'Intesa tra Italia e Svizzera, di cui allo Scambio di lettere firmato a Roma il 12-10-2006, entrata in vigore il 15 gennaio 2008).

Anche per i candidati stranieri, appartenenti o meno all'Unione Europea, valgono le medesime norme dei candidati esterni italiani: la loro scolarità, si determina verificando il numero delle classi superate con esito positivo, come emergono dal curriculum del candidato. Sembrerebbe che i candidati non U.E. che abbiano studiato in scuole non italiane non possano essere ammessi all'esame di stato: questo pone un grave problema sociale in quanto sempre più spesso giovani non U.E. chiedono di accedere all'esame: si ritiene che i loro titoli possano essere accettati se dichiarati formalmente equipollenti ovvero che questi giovani possano conseguire la licenza media, anche presso i C.T.P.. Ma questa è una materia molto fluida, su cui bisognerà intervenire.

Incompatibilità

9. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.

In una stessa sessione di esami si può sostenere solo un tipo di esami;il candidato esterno che chiede di sostenere l'esame di stato non può sostenere esami di idoneità o integrativi.

10. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.

Norma di carattere generale: l'esame superato non si può ripetere: questo è il motivo per cui si suggerisce ai giovani di ottenere il miglior risultato possibile in quanto il punteggio finale resta quello per tutta la vita.

Corsi sperimentali: scelta

11. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame.

I candidati possono chiedere di sostenere esami per corsi sperimentali: la scelta della sede d'esame comporta che i candidati accettano le sperimentazioni ivi condotte.

Indirizzo Linguistico

Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici, i candidati esterni hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami.

Se l'indirizzo sperimentale è quello linguistico, il candidato ha invece facoltà di indicare se intende svolgere l'esame sui programmi ministeriali del 1973 o i programmi sperimentali adottati nella scuola in cui si è iscritto per l'esame di Stato.

Sirio

I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. "Progetto SIRIO" dell'istruzione tecnica.

Questa norma è stata modificata e chiarita: il Progetto SIRIO è consentito solo agli interni e gli esterni non possono essere aggregati ad una classe ove è attivato tale progetto.

Come si ricorderà Sirio è un progetto di scuola serale per gli istituti tecnici nel quale i programmi e le materie studiate sono il più possibile personalizzati per gli studenti frequentanti.

12. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo

ordinamento o “non assistite” (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni “assistite” dette anche coordinate, i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

Se un candidato è inserito in un contesto scolastico che prevede corsi ordinari e sperimentali può scegliere, lui e solo lui su quali intende sostenere l'esame e lo deve indicare sin dall'inizio, nella domanda di partecipazione all'esame.

ART. 4 SEDI DEGLI ESAMI

1. Sono sedi degli esami per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti da essi frequentati. Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi frequentato.

Tutte le scuole che hanno titolo a presentare candidati agli esami di stato sono sede d'esame ed ospitano le commissioni per tutte le operazioni che riguardano i propri candidati, indipendentemente dalla loro composizione.

2. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del T.U. approvato con D. L. vo 16-4-1994, n.297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari.

3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

E' ben chiaro cosa vuole evitare questa norma ma appare molto problematico dimostrare una eventuale "comunanza di interessi".

4. Per i candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n.176.

Tale obbligo è previsto dalla Legge istitutiva del nuovo esame di stato (L. n.1/2007) che fornisce indicazioni precise ed inequivocabili sulla scelta della sede degli esami imponendo il principio della territorialità: pertanto è norma definita che l'esame va sostenuto nel comune di residenza e solo se ivi non è possibile per mancanza dell'indirizzo di studi per il quale si chiede di sostenere gli esami si può scegliere all'interno della provincia o della Regione di residenza.

Le relative documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati direttamente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza, indicando in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame.

Gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni, hanno l'obbligo di trasmetterle immediatamente all'unico organo individuato dalla legge come competente. Così parimenti procederanno gli Uffici Scolastici Regionali, trasmettendo sollecitamente al competente Ufficio Scolastico Regionale

Altre sperimentazioni

Sedi d'esame

Alunni interni

Candidati esterni

Incompatibilità

Territorialità: comune, provincia, regione

Domande presentate all'U.S.R.

Domande presentate impropriamente

le domande impropriamente ricevute.

La mancata osservanza della disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n.147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n.176, preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

Quindi le domande vanno presentate al Direttore generale dell'U.S.R. che poi le smista sul territorio secondo i criteri di cui sopra e tenendo conto di tutti gli elementi necessari per l'assegnazione. Se un Dirigente scolastico riceve una domanda di ammissione all'esame di stato la deve, quindi, immediatamente trasmettere al Direttore generale dell'U.S.R. per quanto di competenza.

Segue la descrizione della procedura attivata dal Direttore dell'U.S.R. per assegnare i candidati alle singole scuole.

Parimenti se un Direttore di U.S.R. riceve una richiesta da fuori Regione la deve trasmettere alla Regione di competenza.

Certificazione della residenza

5. I Direttori Generali, verificato il possesso dei requisiti di ammissione agli esami – compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R. n.445/2000 – provvedono ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. I Direttori Generali danno comunicazione agli interessati dell'esito della verifica, indicando in caso positivo, la scuola di assegnazione.

assegnazione dei candidati alle scuole

Per i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo dirigenti di comunità presso gli Istituti Tecnici per le attività Sociali e per l'indirizzo linguistico, valgono le indicazioni di cui al presente articolo, commi 20 e 21.

Limiti: 35 candidati per commissione

6. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, tenuto conto che ad ogni singola classe sono assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n.1, art.1, capoverso art.4-comma 2), verificano in primo luogo che, con l'assegnazione di domande di candidati esterni, non venga superato il limite, previsto dall'art.1, capoverso art.4 – comma 9, della legge citata n.1/2007, del cinquanta per cento dei candidati interni. Valutano, poi, l'esistenza di idonea ricettività dell'Istituto, in relazione al numero delle classi terminali dell'indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti – anche di classi non terminali del medesimo istituto – per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni.

esterni non più del 50% degli interni

Locali della scuola

I Direttori Generali regionali verificano che gli istituti non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti i testi delle prove di esame e per i quali non siano presenti le necessarie garanzie di sicurezza.

Deroghe

Commissioni con soli candidati esterni solo scuole statali

7. Nel caso non risulti possibile assegnare i candidati esterni agli istituti statali o paritari nel rispetto del vincolo del 50% degli esterni rispetto agli interni e del vincolo dei 35 candidati per classe, il Direttore Generale può costituire (nel rispetto del vincolo di trentacinque candidati per classe/commissione) commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero, esclusivamente presso istituzioni scolastiche

<p>statali, commissioni apposite con soli candidati esterni. In particolare, presso ciascuna istituzione scolastica statale potrà essere costituita soltanto una classe/commissione di soli candidati esterni.</p>	<p>e soltanto una per scuola o due</p>
<p>Una ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potrà essere costituita presso le istituzioni scolastiche statali – esclusivamente in presenza di corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione sul territorio nazionale.</p>	
<p>8. In particolare, nell’assegnazione delle domande dei candidati esterni, i Direttori Generali, seguono la procedura di cui alla CM n.90 del 26 ottobre 2007, rispettando, inizialmente, l’ordine delle preferenze espresse dai candidati esterni a livello comunale.</p>	<p>Procedura per l’assegnazione dei candidati esterni</p>
<p>Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare l’assegnazione agli istituti richiesti, sempre in ambito comunale e per il medesimo indirizzo di studi prescelto dall’interessato, si procede, sempre ai sensi della citata CM n. 90/2007, come modificata dalla C.M. n. 77 del 25 settembre 2008, e della C.M. n.85/2009, alla ripartizione delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie.</p>	<p>Preferenze dei candidati</p>
<p>Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande né agli istituti richiesti né ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i Direttori Generali Regionali procedono ad assegnare le domande in ambito provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati esterni ed il criterio della territorialità di cui al decreto legge n.147/2007 convertito dalla legge 25 ottobre 2007 ,n.176.</p>	<p>Operazioni di competenza del Direttore Regionale</p>
<p>Da ultimo, nell’impossibilità di accogliere le domande in ambito provinciale, si passa all’ambito regionale, seguendo la stessa procedura già utilizzata precedentemente.</p>	<p>Sede extra Regione</p>
<p>Nell’ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l’indirizzo di studi prescelto, il Direttore Generale Regionale della regione di residenza del candidato – acquisita ogni utile notizia – provvede a trasmettere la domanda ad altro Ufficio Scolastico Regionale per l’assegnazione di sede, dandone comunicazione all’interessato.</p>	<p>Esami preliminari</p>
<p>9. I candidati esterni sostengono gli esami preliminari, ove prescritti, presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sedi di esame.</p>	
<p>10. Il candidato esterno che abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune di Regione diversa da quella della residenza anagrafica, dovrà presentare al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della Regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga al superamento dell’ambito organizzativo regionale di cui al decreto legge n.147/2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007 n.176. Nella richiesta sono individuati il comune e l’istituto dove il candidato intende sostenere l’esame (comprese le prove preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall’esercente la potestà parentale.</p>	<p>Deroga al superamento dell’ambito regionale di residenza</p>
<p>Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore Generale Regionale comunica l’autorizzazione all’effettuazione degli esami fuori regione al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della Regione ove è ubicata la località</p>	<p>Valutazione del Direttore U.S.R.</p>

indicata dal candidato, informandone, l'interessato, e trasmettendo la relativa domanda. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico ricevente l'autorizzazione provvede all'assegnazione della domanda. L'interessato è informato dell'Istituto di assegnazione.

Richiesta di spostamento fuori Regione di residenza

11. Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, dovrà presentare al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga all'obbligo previsto dal decreto legge n.147/2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n.176, di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza. Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto dove il candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà parentale.

Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato con la precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore Generale Regionale assegna la domanda all'istituto individuato nell'ambito della propria regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e informandone l'interessato.

D.S.: controlli: dichiarazioni, consistenza delle commissioni,

12. Il Capo dell'Istituto al quale è stata assegnata l'istanza, ha l'obbligo, ai sensi dell'art.71 del citato DPR n. 445/2000, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

13. Il Dirigente scolastico, tenuto conto che ad ogni singola classe/commissione d'esame sono assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n.1, art.1, capoverso art.4-comma 2) verifica in primo luogo che, con l'accoglimento di domande di candidati esterni – assegnati all'Istituto da parte del Direttore Generale, ai sensi dell'art.1, comma 2 del decreto legge n.147/2007 – non venga superato il limite massimo, previsto dall'art.1, capoverso art.4-comma 9, della legge citata n.1/2007, del cinquanta per cento rispetto al numero dei candidati interni di ciascuna classe terminale.

completezza e regolarità delle domande

14. Il Dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente al Direttore Generale regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

Indirizzi di studio con scarsa distribuzione

15. Indirizzi di studio a scarsa e disomogenea distribuzione sul territorio nazionale.

15.1. Qualora, per l'esiguità del numero di istituti dello specifico

indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in eccedenza dei candidati esterni ad altri istituti dello stesso indirizzo del comune, della provincia o della Regione, i Direttori Generali regionali dispongono che gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole statali, anche di tipo ed ordine diverso, del comune o della provincia.

Competenza del Direttore generale dell'U.S.R.

15.2 In tale situazione, i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali procedono alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni, individuando gli istituti statali in base:

Commissioni con soli candidati esterni solo istituti statali

- alla più elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell'istituto, in relazione all'indirizzo di esame dei candidati esterni;

- alla maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto o di altri in ambito provinciale. Si precisa che presso ciascuna istituzione scolastica statale possono essere istituite al massimo due commissioni di soli candidati esterni.

massimo due per scuola

I commissari interni sono designati dal dirigente scolastico dell'istituto statale, al quale sono state trasmesse le domande, secondo le disposizioni vigenti, relative ai criteri e alle modalità di nomina, di designazione e di sostituzione dei componenti le commissioni d'esame, prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze.

Designazione dei commissari

Il Dirigente scolastico comunica al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale le materie per le quali non è stato possibile procedere ad alcuna designazione del commissario interno. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dovrà reperire i commissari mancanti, assicurando la presenza del docente competente per la prova scritta affidata a commissario interno.

Nomina di Presidenti e commissari

Il Presidente e i commissari esterni sono nominati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono state trasmesse le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello stesso istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico può nominare anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Il Dirigente scolastico comunica al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale le materie per le quali non è stato possibile procedere ad alcuna designazione. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dovrà reperire i commissari mancanti.

Costituzione delle commissioni per gli esami preliminari

Le commissioni di esame preliminare sono presiedute dal dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame.

Il rilascio di certificazioni rientra nella competenza del Dirigente

scolastico dell'istituto statale presso il quale i candidati esterni hanno sostenuto l'esame, con l'avvertenza che sui diplomi, accanto alla denominazione dell'istituto, deve essere apposta la specifica "Solo sede d'esame". Resta fermo che il rilascio del diploma compete al Presidente della commissione ovvero, su sua delega, al Dirigente scolastico.

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dà comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono stati assegnati. Al fine di valutare la congruità dei programmi di esame presentati dai candidati, l'Istituto di assegnazione acquisisce i programmi ufficiali di insegnamento relativi al corso di studi per il quale il candidato intende sostenere l'esame.

Candidati
provenienti da
stesso istituto
privato

16. I candidati provenienti da uno stesso istituto non statale e non paritario o da corsi di preparazione comunque denominati sono assegnati, sempreché non si arrechi pregiudizio alla corretta organizzazione e al regolare svolgimento degli esami, possibilmente allo stesso istituto, tenendo presente che i candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi di preparazione non possono sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

Non si dice che debbono essere assegnati alla stessa commissione ma allo stesso istituto: devono cioè sostenere gli esami nella stessa scuola ma possono essere aggregati a commissioni diverse.

17. Effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica

Prove
d'esame fuori
dalla sede
scolastica:
ospedali,
carceri....

17.1 – I Direttori Generali regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo degli esami, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.

A nostro parere sarebbe meglio far svolgere gli esami contestualmente agli altri, a meno che non lo impediscano le soggettive condizioni di salute o oggettivi problemi organizzativi (per es. per l'ammissione in luoghi di detenzione): basta dividere la commissione in due gruppi per garantire una adeguata vigilanza; si tenga presente che anche il personale docente non impegnato negli esami è a disposizione della scuola per questa incombenza.

Alunni
ospedalizzati

17.2 – Per i candidati che hanno frequentato periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d'esame, si procede come di seguito:

a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono alla scuola di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe della scuola di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all'esame (art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 122/2009).

b) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con la scuola di appartenenza, la quale fornisce gli elementi di valutazione

eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza (art.11, comma 2 del DPR n. 122/2009). Il verbale dello scrutinio è trasmesso alla scuola di appartenenza, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri.

Tanto nel caso in cui lo scrutinio di ammissione sia effettuato dagli insegnanti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi funzionanti in ospedali o in luoghi di cura quanto nel caso in cui lo scrutinio sia effettuato dal competente consiglio di classe della scuola di appartenenza, il candidato ricoverato in ospedale o in luogo di cura è assegnato alla competente commissione esaminatrice costituita nella scuola di appartenenza.

Queste indicazioni sono una novità di questa Ordinanza e corrispondono al dettato normativo del citato D.P.R. n. 122/09. In estrema sintesi.

Se un alunno lungodegente ha frequentato corsi ospedalieri per un numero di giorni pari o inferiore a quelli trascorsi in classe, i docenti dell'ospedale comunicano gli elementi che hanno acquisito ai docenti della classe che procedono allo scrutinio.

Se, viceversa, l'alunno è stato più giorni in luogo di cura, lo scrutinano i docenti dell'ospedale a cui i docenti della classe comunicano gli elementi di cui dispongono: è evidente che deve essere costituito un "consiglio di classe" ad hoc che è bene sia presieduto personalmente dal D.S. della scuola, i quanto gli atti dello scrutinio vengono trascritti così come trasmessi. Il D.P.R. citato non appare chiarissimo in ordine all'esame del candidato ricoverato ma l'Ordinanza precisa che l'alunno viene comunque aggregato alla commissione costituita nella scuola Sarà cura della Commissione stabilire le modalità per lo svolgimento delle prove d'esame nel luogo di cura, come viene più sotto precisato.

I Direttori Generali regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame presso gli ospedali o i luoghi di cura nei quali i candidati sono ricoverati nel periodo degli esami, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.

18. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale al quale è presentata la domanda di ammissione agli esami.

Non residenti
in Italia

19. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.

Indirizzo
Dirigenti di
comunità

20. Candidati esterni agli esami per l'indirizzo di Dirigente di comunità

Ai candidati esterni per questo Indirizzo viene dedicato uno spazio particolare in quanto le richieste sono numerosissime e gli istituti specifici sono molto pochi per cui la costituzione di commissioni per questi candidati è sempre risultata molto problematica.

20.1 – Presentazione delle domande

Gli interessati presentano domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della regione di residenza, con indicazione, in ordine preferenziale, delle istituzioni scolastiche, statali o paritarie, di istituto tecnico per le attività sociali, con lo specifico indirizzo ("Dirigente di comunità") e con classi terminali, ubicato nella regione di residenza.

presso
I.T.A.S.

20.2 – Modalità di assegnazione

Il Direttore Generale procede all'assegnazione delle domande nel rispetto delle indicazioni generali soprariportate e delle indicazioni di cui alla CMn.90/2007, come modificata dalla C.M. n. 77 del 25 settembre 2008, e di cui alla C.M. n. 85/2009, osservando il limite di trentacinque candidati per classe. Può costituire commissioni di soli candidati esterni,

ma unicamente presso istituti statali e nel numero massimo di due commissioni.

20.3. Individuazione a livello provinciale dell'istituto sede d'esame.

Altro Istituto:
criteri di
individuazione

Nel caso di impossibilità di assegnazione di tutte le domande a Istituto Tecnico per le Attività Sociali (ITAS) con lo specifico indirizzo e con classi terminali, indicato o meno dai candidati, il Direttore Generale individua quale sede di esame uno o più istituti statali per provincia con le seguenti caratteristiche:

1. ITAS con lo specifico indirizzo ("Dirigenti di comunità"), senza classi terminali;
2. ITAS privo dello specifico indirizzo, sempre che risulti ivi attivato altro corso di ordinamento o sperimentale, anche se privo di classi terminali;
3. altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico.

Modalità di
assegnazione

Per l'individuazione di altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico, il Direttore Generale, d'intesa con il Dirigente scolastico interessato, tiene presente:

- la più elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell'istituto, in relazione all'indirizzo di esame dei candidati esterni;
- la maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto, eventualmente facendo ricorso a personale docente incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in ambito provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli esami preliminari e per gli esami di Stato;
- la materiale capienza dei locali.

Dopo avere così individuato gli istituti statali da utilizzare quale sede di esame, il Direttore Generale costituisce apposite commissioni di soli candidati esterni, ai fini sia degli esami preliminari che degli esami di Stato, e nel rispetto del limite di trentacinque candidati per classe e del numero massimo di commissioni previste dalla legge.

Ai candidati è data tempestiva comunicazione della avvenuta assegnazione.

Programma di
esame

20.4 Programma d'esame

Per i candidati esterni presso istituti con lo specifico indirizzo di dirigenti di comunità il punto di riferimento per i programmi è costituito dall'attività didattica delle classi terminali di assegnazione e dal documento del 15 maggio.

Quanto precede sia se sono assegnati ad una classe e sia in caso di commissioni apposite; in tale evenienza, la classe di riferimento è individuata dal Dirigente scolastico.

Per i candidati esterni che sostengono, invece, l'esame presso istituti senza lo specifico indirizzo, o senza classi terminali dello specifico indirizzo, il punto di riferimento di cui sopra è costituito dal programma definito dal Ministero (disponibile sul sito internet: <http://www.istruzione.it> area tematica: Esami di Stato-quadro normativo 1999/2000).

Diplomi e
certificazioni

20.5. Diplomi e certificazioni

Per i candidati esterni che non sostengono l'esame di Stato presso un ITAS con lo specifico indirizzo i diplomi e le relative certificazioni, accanto alla denominazione dell'istituto, riceveranno l'apposizione

specifica: “Solo sede d’esame”. Resta fermo che i predetti diplomi devono recare la dicitura di DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA’ SOCIALI – SPECIALIZZAZIONE: DIRIGENTE DI COMUNITA’.

21. Corsi ad indirizzo linguistico

Corsi ad
indirizzo
linguistico

I candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei linguistici presentano la domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della regione di residenza, indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale provvede ad assegnare le domande, nel rispetto dei commi 6 e 7 del presente articolo, seguendo inizialmente l’ordine di preferenza relativo agli istituti scolastici statali e/o paritari indicato dai candidati esterni per il comune di residenza.

Qualora non sia possibile assegnare le domande alle sedi prescelte nel comune di residenza, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale le assegna ad altri licei linguistici ubicati nel comune di residenza. In caso di assenza di altri licei linguistici, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici del comune di residenza, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale assegna, nel comune di residenza, le domande ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, l’assegnazione è disposta ad altri licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza di altri licei linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici della provincia, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale procede alla assegnazione delle domande in ambito provinciale ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso in cui non risulti possibile l’assegnazione delle domande in ambito provinciale, secondo i criteri indicati in precedenza, il Direttore Generale assegna le domande in ambito regionale, preliminarmente presso licei linguistici e, in subordine, presso istituti statali o paritari in cui funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati hanno facoltà di sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dell’indirizzo linguistico attivato nella istituzione scolastica sede di esami.

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2009. La domanda dei candidati esterni, indirizzata al Direttore Generale della regione di residenza, deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell’esame preliminare e dell’esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R .n. 445/2000, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all’esame di cui all’art. 3. La domanda dei predetti candidati

Candidati
interni ed
esterni
30 Novembre:

interni alla
scuola, esterni
all’USR

esterni deve essere stata corredata, altresì, della ricevuta del pagamento della tassa scolastica e del contributo di cui all'art. 22.

Dichiarazione esperienze formative e tirocinio entro 31 Maggio

2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può essere perfezionata entro il 31 maggio 2010.

Domande tardive entro il 31 Gennaio

3. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2010. I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati.

Natura ordinatoria e non perentoria per interni

4. Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi devono presentare domanda al Dirigente scolastico.

Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno, comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale, secondo le modalità di cui al precedente art.2.

Termine per abbreviazione

5. Le domande dei candidati interni di cui all'art.2, comma 2, devono essere presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio 2008.

e per ritiro

6 Per gli alunni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2010; così, parimenti, per gli alunni di classi antecedenti l'ultima.

Ovviamente il carattere ordinatorio è solo per i candidati interni che potrebbero anche non presentare tale domanda mentre per i candidati esterni esso dovrebbe essere perentorio per evitare di tenere "aperte" le commissioni d'esame. Rimane oscuro perchè gli alunni interni debbano presentare domanda: forse è solo per giustificare il balzello della tassa d'esame.

Compiti del Dirigente scolastico: controllo della documentazione

7. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all'art.3 è di competenza del dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame – cui è stato assegnato dal Direttore Generale il candidato esterno – che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente al Direttore Generale regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

E' questo uno dei compiti più importanti di competenza del dirigente scolastico che riceve le domande: il controllo della documentazione e del titolo per accedere all'esame, la richiesta di integrazione, completamento, perfezionamento della domanda elimina la possibilità della ammissione con riserva con tutto quel che ne consegue: in tal senso l'indicazione di assolvere a questa funzione prima di configurare le commissioni.

8. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati

detenuti devono essere presentate al competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il tramite del Direttore della Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2009.

Candidati
detenuti

L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

ART. 6 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

4. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.

Documento
del
15 Maggio

Questo comma è tornato ad essere molto significativo, essendo la commissione composta, oltre che da 3 docenti della classe da 4 esterni, incluso il Presidente : a costoro prioritariamente è rivolto il documento che diviene effettivamente di "presentazione" della classe, del lavoro svolto e degli obiettivi conseguiti. Tuttavia non va sottovalutato che gli altri referenti sono i candidati sia interni che esterni ed il documento va redatto tenendo presente anche questa ottica.

Referenti

In effetti il Documento, reso pubblico e distribuito agli alunni, costituisce un momento significativo in cui il Consiglio illustra il proprio percorso educativo e didattico ed offre anche elementi di valutazione del proprio fare scuola agli alunni ed a tutti quelli che hanno interesse a prenderne visione.

E' da considerare anche che nelle commissioni che vedono aggregati candidati esterni, il Documento è fondamentale perché costoro si possano preparare adeguatamente alle prove d'esame, in particolare la terza prova scritta.

2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.

Contenuti del
documento

3. Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della particolare organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel curriculum una terza area professionalizzante che si realizza mediante attività integrate tra scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le caratteristiche di tale area, sulle attività poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.

Terza area Ist.
Prof.li

4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento di cui ai commi 1 e 2 è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.

Classi
articolate

5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e

Allegati

Osservazioni di studenti e genitori responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR n. 249 del 24/6/98, modificato dal DPR 21-11-2007, N. 235.

Pubblicazione 6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.

7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.

Il Documento del 15 Maggio costituisce il punto di riferimento ineludibile della Commissione per la predisposizione della terza prova e per il colloquio.

Il Documento riporta quanto realizzato nell'ultimo anno, compresi i programmi dei singoli docenti: se ne deve dedurre che a tale data devono essere stati completati. Succede, tuttavia, che i docenti inseriscano nel Documento argomenti che prevedono di svolgere: se poi in realtà, per i più svariati motivi, non riescono a trattarli, si trovano a modificarli.

Esame preliminare per i candidati esterni

ART. 7 ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI

Questo articolo, pur restando pressoché identico, ha almeno due novità significative:

1. tutti i candidati esterni sostengono esami preliminari sui programmi dell'ultimo anno di corso;
2. se non sono in possesso di idoneità/promozione all'ultima classe, l'esame riguarda l'anno o gli anni precedenti l'ultimo: in questo caso se sono ammessi all'esame e non lo sostengono o non lo superano, l'ammissione vale come idoneità all'ultimo anno; ma, ecco la seconda novità, la commissione esaminatrice degli esami preliminari può non ammettere agli esami e tuttavia riconoscere l'idoneità agli anni precedenti l'ultimo o anche all'ultimo.

sulle materie degli anni precedenti e dell'ultimo anno

1. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all'Unione Europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche,, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all'Unione Europea di tipo e livello equivalente, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato (cfr. legge 11 gennaio 2007, n.1,art. 1, capoverso art.2, comma 3; articolo 1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009,n.167).

Commissione: consiglio della classe a cui il candidato è assegnato

I candidati esterni sia in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe dello stesso corso di studi sia in possesso di promozione/idoneità a classi precedenti devono sostenere un esame preliminare nella fattispecie dell'esame di idoneità, quindi con tutte le prove su tutte le materie, per l'ultimo e/o per l'anno o gli anni precedenti l'ultimo.

2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso

di studi di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale, di cui all'art.3 comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d) e quelli in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno.

altro titolo o promozione/ idoneità all'ultima classe di altro corso: integrazione

I candidati esterni in possesso di altro titolo o sono in possesso di idoneità/promozione all'ultima classe di altro corso di studi, sostengono l'esame preliminare nella fattispecie dell'esame integrativo, quindi solo sulle materie o parti di materie non coincidenti con quelle del corso di provenienza.

3. I candidati esterni provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell'esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

Provenienti da Paesi dell'Unione Europea

Qualora essi siano in possesso di promozione o di idoneità all'ultima classe di un corso di studio di tipo e livello equivalente sostengono l'esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art. 3, comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Obbligo scolastico

4. I candidati esterni non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito il titolo di accesso all'ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere a),b),c),d), previo superamento dell'esame preliminare di cui al comma 1.

da Paesi non U.E. che hanno frequentato in Italia o in scuole italiane all'estero

Commento all'art. 3, comma 8

5. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il Dirigente scolastico cura la compatibilità dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari.

Istituto Agrario Istituto agrario viticoltura ed enologia sessennale

6. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso di costituzione presso le istituzioni scolastiche statali di apposite

Tempi e modalità

commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

calendario

7. Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.

Sottocommiss.

8. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.

Ammissione

9. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.

crediti

formativi

10. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

Tutti i

candidati

esterni

sostengono

esami

preliminari

11. I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, sostengono l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso nell'anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all'esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma; così parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell'anno o negli anni precedenti l'esame preliminare e, ammessi all'esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate (parere dell'Ufficio legislativo in data 16-2-2010).

Idoneità
all'ultima

12. L'esito positivo degli esami preliminari, in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima ovvero come idoneità all'ultima classe.

o a classi
precedenti

13. Il disposto di cui al comma 12 si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.

Questo è un vero e proprio esame di idoneità o integrativo (se si è già in possesso di altro titolo di studio o di promozione/ idoneità all'ultimo anno di altro corso di studi), con le prove previste dal piano di studi, davanti ad una commissione istituita nella scuola presso la quale i candidati si sono iscritti per l'esame di Stato, costituita dai docenti delle classi a cui sono stati assegnati.

La Commissione, nella determinazione della/e discipline che devono costituire oggetto dell'esame preliminare può riconoscere eventuali crediti scolastici o formativi dei candidati.

L'esame è preclusivo dell'esame di Stato, in quanto se il candidato non consegue almeno sei decimi in ciascuna delle discipline oggetto della prova non viene ammesso all'esame di stato, ma a giudizio del consiglio di classe può valere come idoneità ad una classe precedente l'ultima se già non posseduta o all'ultima, con l'attribuzione del relativo punteggio di credito scolastico.

D'altra parte il superamento dell'esame preliminare, se il candidato poi non supera o non sostiene l'esame di stato, vale come idoneità all'ultima classe.

L'esame preliminare è sostenuto entro il mese di Maggio e, comunque, prima della conclusione delle lezioni.

I membri della/e commissioni d'esame percepiscono un compenso per alunno e per materia

ART. 8 CREDITO SCOLASTICO

Una parte del punteggio d'esami – per un massimo sarà di 25 punti- viene riservata alla valutazione del curriculum scolastico ad opera del Consiglio di classe che, in sede di scrutinio finale, negli ultimi tre anni attribuisce un punteggio con le modalità di cui all'art. 11 del Regolamento (D.P.R. 323/98). Dall'anno scolastico 2006/07 la tabella è stata rivista per gli alunni del terzultimo anno di corso per giungere a conclusione dei tre anni successivi ad un totale di 25 punti.

La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico.

Poiché la banda di oscillazione è determinata dalla media aritmetica dei voti conseguiti nello scrutinio finale, l'O.M. raccomanda l'uso completo del ventaglio delle valutazioni, per evitare che, stante la prassi di non attribuire il voto di 10/10, agli alunni sia precluso l'accesso alle votazioni più alte; alla determinazione della media dei voti concorre anche il voto di comportamento.

Il credito scolastico viene attribuito agli alunni promossi / ammessi all'esame

Nelle tre classi terminali la media aritmetica viene calcolata dopo aver attribuito almeno la sufficienza in tutte le materie, anche perché in caso contrario l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva o all'esame.

Per quanto riguarda gli alunni ammessi agli esami in questo a.s. 2009/10, è necessario procedere al ricalcolo del punteggio per coloro che hanno frequentato la terz'ultima classe prima dell'a.s. 2006/07, cioè, quindi che abbiano ripetuto la penultima o l'ultima classe: tale operazione va condotta in sede di scrutinio finale.

Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto, tenendo conto del profitto, dell'assiduità della frequenza scolastica, dell'interesse e dell'impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari ed integrative, nonché di eventuali crediti formativi.

1. Premesso che la nuova ripartizione del punteggio del credito scolastico di cui al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 si applica nel corrente anno 2009/2010 soltanto nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno, per l'esame di Stato 2009/2010 i punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 42 del 22.5.2007, che hanno sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998. n. 323 (i punteggi attribuiti sulla base delle precedenti tabelle devono essere ricalcolati dal Consiglio di classe); premesso, altresì, che la valutazione sul comportamento concorre dall'anno scolastico 2008/2009 alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato all'articolo 2, il consiglio di classe (nella composizione di cui all'art .6, comma 3 D.P.R. n.122/2009), in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A (allegata al citato D.M. n. 42/2007) e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art.11, comma 2, del DPR n.323/1998;

3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all'art.2, comma 2, il credito scolastico per l'anno non frequentato è attribuito dal

Attribuzione del credito scolastico

Ricalcolo del credito

Media dei voti di profitto e del comportamento

Intera scala decimale per i voti in itinere e finali

Banda di oscillazione

Credito per abbreviazione

Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art.11, comma 5 del DPR n.323/1998.

Alunni interni
con percorso
irregolare:
anni
precedenti
l'ultimo

4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta, non frequentate. Qualora l'alunno sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, otterrà il relativo credito acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe.

Area di
professionaliz-
zazione

5. Negli istituti professionali, i consigli di classe, nell'attribuzione del credito scolastico, tengono conto della valutazione conseguita dagli alunni nelle attività che si svolgono nell'area di professionalizzazione e che concorre ad integrare quella nelle discipline coinvolte nelle attività medesime.

Modalità di
attribuzione

6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del 4° comma dell' art.11 del DPR n.323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

Integrazione
ex art. 11,
comma 4
Regolamento

Non si tratta di un "bonus", come è stato interpretato da qualcuno nei primi anni di applicazione della normativa relativa all'esame di Stato: si tratta invece di situazioni assolutamente eccezionali, che devono essere adeguatamente documentate e riconosciute tali dal consiglio di classe che deve motivare a verbale l'attribuzione di questo punteggio. Il citato art. 11, comma 4 del Regolamento precisa chiaramente che l'integrazione può essere fatta "in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento".

Gli alunni a cui sia stata concessa questa integrazione non possono conseguire la lode.

Pubblicazione

7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto.

Credito
candidati
esterni:
tipologie varie

8. Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui all'art.7, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate crediti formativi. I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame.

Il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo. L'attribuzione del credito

deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito quale credito scolastico è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame.

Si precisa che il punteggio attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella C, andrà moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.

Il credito scolastico ai candidati che sostengono esami preliminari è attribuito dal consiglio di classe che funge da commissione per questi esami; questa commissione, pertanto dovrà anche prendere in esame eventuali crediti formativi e valutarli, avendo definito prima i criteri sia per questa operazione sia per l'attribuzione del credito: tutte queste operazioni vanno deliberate, motivate e verbalizzate; il punteggio di credito scolastico va reso pubblico assieme ai risultati dell'esame preliminare.

9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui all'art. 7, nella misura di punti 3 per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 3 punti per il terzultimo anno, e per l'ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari.

Credito scolastico dei candidati esterni

10. Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato (calcolato secondo le tabelle allegate al DM 42/2007) ovvero quello attribuito, per tali anni (calcolato come sopra), dal Consiglio di classe in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i quali i candidati non sono in possesso né di promozione, né di idoneità né abbiano sostenuto esami preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 3 per anno.

Le Commissioni devono ricordare di condurre l'operazione di ricalcolo dei crediti scolastici già acquisiti dai candidati esterni che fossero in 20mi, secondo le nuove tabelle in 25mi

11. Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione può motivatamente aumentare il punteggio nella misura di 1 punto, fermo restando il limite massimo di punti venticinque (D.M. n. 42/2007, art. 1, comma 4).

Integrazione del punteggio per crediti formativi

Il comma 4 dell'art. 1 del DM 42/2007 recita testualmente: "Per tutti i candidati esterni, a decorrere dall'a.s. 2008/2009, la Commissione d'esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati interni ed esterni, tale integrazione può essere di 1 punto..".

Questa norma oggi appare superata: andava bene quando, in mancanza di esami preliminari, ad attribuire il credito era la commissione d'esami, ma oggi che tutti sostengono esami preliminari e ad attribuire il credito è la commissione per i preliminari sarebbe più logico ed opportuno che fosse anche questa a deliberare l'eventuale integrazione.

12. L'attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell'ambito della banda di oscillazione, viene effettuata, in coerenza con quanto previsto all'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 323 del 23.7.1998, dal competente consiglio di classe, nella composizione di cui all'art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009.

Consiglio di classe con

docenti di Religione

I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione, nell'ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009).

Docenti di attività alternative

A norma dell' art. 4. comma 1 del D.P.R. n. 122/2009, il consiglio di classe tiene conto altresì degli elementi conoscitivi forniti preventivamente dal personale docente esterno e dagli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno.

L'Ordinanza si adegua al citato D.P.R. ma si tratta comunque di una evidente disparità di trattamento tra alunni che si avvalgono e alunni che non si avvalgono e tra docente di IRC e docente di attività alternative. L'Ordinanza dell'anno scorso diceva: "analoga posizione compete...ai docenti di attività didattiche e formative alternative all'IRC...". La disparità è ancora più eclatante se vista dalla parte degli alunni: coloro che seguono l'IRC hanno in consiglio il docente ed il suo voto (in caso di votazione), mentre coloro che si sono avvalsi delle attività integrative non hanno il loro docente in consiglio, quindi in caso di votazione hanno un voto in meno, in quanto questo docente comunica dal di fuori del consiglio i suoi elementi conoscitivi, alla pari, per fare un esempio dell'esperto che segue l'attività teatrale o il cineforum o altre attività integrative. Non si tiene conto che le attività alternative all'IRC non sono integrative ma curricolari a pieno titolo, in quanto complementari all'IRC.

Senza voler essere maligni si intravede su questo tema una strategia che potrà portare il docente di IRC ad essere sempre più equiparato agli altri docenti ed il docente di A.A. ad essere escluso. Intanto si sono già distinte le due posizioni e già ora uno è fuori e l'altro è dentro al consiglio di classe; il comma 3 dell'art. 4 del più volte citato DPR 122/2009 nel ribadire che i docenti di IRC non esprimono voti ma giudizi, precisa "fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla Legge 25 marzo 1985, n. 121": questo potrebbe significare che il prossimo passo sarà rivedere l'intesa e stabilire che anche i docenti IRC attribuiscono voti, anziché giudizi, con la ovvia conclusione che il loro voto concorrerà a determinare la media dei voti per l'attribuzione del credito scolastico.

Ciò determinerà una disparità di trattamento ancora più grave tra alunni in quanto solo chi avrà scelto l'IRC sarà tutelato mentre chi sceglierà le A.A., pur essendo per legge posto sullo stesso piano degli altri, non ne trarrà alcun beneficio.

E la laicità della scuola di Stato?

Criteria per l'attribuzione del credito scolastico

Sempre ai fini dell'attribuzione del credito scolastico nell'ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe tiene conto anche dell'interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito attività di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima.

Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.

Premesso che il credito scolastico per i candidati esterni è attribuito dalla commissione per gli esami preliminari, in pratica, tenendo presenti le Tabelle previste dall'art. 11 del Regolamento (D.P.R. 323/98), riprese dal D.M. n. 42/2007, si procede così:

- se il candidato è in possesso di promozione/ idoneità all'ultima classe si attribuisce il credito per

l'ultimo anno sulla base degli esami preliminari, secondo la Tab. C, mentre per le classi precedenti il credito è quello maturato per promozione/ idoneità/ esami preliminari ed attribuito dal consiglio di classe o dalle commissioni di esami di idoneità o preliminari; per i candidati non forniti di promozione/ idoneità/ esami preliminari, in punteggio è di punti 3 per ciascun anno.

- se il candidato ha conseguito la promozione/ idoneità alla penultima o alla terz'ultima classe e viene ammesso all'esame di stato, si attribuisce il credito sulla base degli esami preliminari come da Tab. C: tale credito andrà moltiplicato per due se o per tre se le prove riguardavano rispettivamente due o tre anni, restando valido l'eventuale punteggio già conseguito negli anni del triennio non sottoposti ad esame preliminare;

- se il candidato ha conseguito la promozione/ idoneità alla penultima o alla terz'ultima classe e non viene ammesso all'esame di stato, ma è dichiarato idoneo alla penultima o all'ultima classe si attribuisce il credito sulla base degli esami preliminari come da Tab. C, raddoppiandolo se riguarda due anni;

- ai candidati che hanno già sostenuto esami di maturità/ di stato, non li hanno superati e sono stati dichiarati idonei all'ultima classe ma non l'hanno frequentata vengono attribuiti tre punti per la penultima classe e se non può essere attribuito punteggio diversamente per il terz'ultimo anno, tre punti anche per questo, mentre per l'ultima il punteggio è quello che deriva dagli esami preliminari.

Prima di attribuire il credito scolastico, la Commissione deve valutare i crediti formativi, che possono concorrere alla definizione del punteggio complessivo

Per completezza si riportano qui sotto le tabelle indicate.

CREDITO SCOLASTICO					
	TABELLA A			TABELLA B	TABELLA C
	CANDIDATI INTERNI			CANDIDATI ESTERNI	
<i>Media</i>	<i>I anno</i>	<i>II anno</i>	<i>III anno</i>	<i>Es. Idoneità</i>	<i>Es. preliminari</i>
$M=6$	3-4	3-4	4-5	3	3
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6	4-5	4-5
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7	5-6	5-6
$8 < M \leq 10$	6-8	6-8	7-9	6-8	6-8

Tabelle per il credito scolastico

ART. 9 CREDITI FORMATIVI

1. Per l'anno scolastico 2009/2010, valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/21200, n. 49.

Norma di riferimento

2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2010 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. E' ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

Scadenza 15 Maggio

3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi.

Il credito formativo è uno degli elementi del credito scolastico e concorre a determinarlo: non è, pertanto, un punteggio che si somma al credito scolastico né consente di uscire dalla banda in cui si inserisce il candidato sulla base della media aritmetica dei voti finali conseguiti.

Le esperienze che danno luogo al credito formativo devono essere coerenti con il tipo di corso, devono essere svolte al di fuori della scuola e devono essere documentate.

Il Collegio dei docenti individua le attività riconoscibili come credito formativo; i consigli di classe, per gli alunni interni e per gli esterni che sostengono esami valutano queste esperienze sulla base della loro rilevanza qualitativa e della loro ricaduta sulla formazione umana dell'alunno e della coerenza con il tipo di corso a cui si riferisce l'esame.

Poiché i crediti formativi possono essere valutati anche al fine della determinazione delle prove d'esame preliminare, i candidati esterni che vogliono riconosciuti dei crediti per tale motivo devono produrre la documentazione richiesta ovviamente prima dello svolgimento delle prove

Norma di
riferimento

ART. 10 COMMISSIONI D'ESAME

Composizione
delle
commissioni

1. Per l'anno scolastico 2009/2010, valgono le disposizioni di cui al D.M. in data 17 gennaio 2007, n.6 – in applicazione della legge 11-1-2007, n.1- concernente modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Dall'a.s. 2006/07 le commissioni sono tornate ad essere formate in modo paritetico tra commissari interni nominati dal consiglio di classe –tra cui il docente della materia oggetto della prima o della seconda prova scritta- e commissari esterni; il Presidente ed i tre commissari esterni sono nominati su due commissioni operanti nella stessa scuola o anche su scuole diverse, purché abbiano almeno un commissario esterno comune.

Sostituzioni
disposte dal
Direttore
Regionale

su
designazione
del Dirigente
scolastico

Ordine delle
sostituzioni

ART. 11 SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.

2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui all'art.16 del citato D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007.

Si riportano integralmente i commi 2, 3 e 4 dell'art. 16 del D.M. 6/07, ordinati in sequenza.

2. Il Dirigente scolastico, al fine della sostituzione dei commissari..., valuta l'opportunità di designare:

- a) un docente della stessa materia dello stesso corso o*
- b) un docente della stessa materia di altra classe di diverso corso o*
- c) un docente di altra materia non presente in commissione della stessa classe o*
- d) un docente di altra materia non presente in commissione dello stesso corso o*
- e) un docente di altra materia di altra classe di diverso corso, anche se utilizzato in altra commissione.*

3. Qualora ciò non si renda possibile, il D.S. designa un docente compreso nella graduatoria di

Istituto

- a) della stessa materia,
- b) di altra materia d'esame della classe.

4. Nelle operazioni di sostituzione deve essere assicurata la presenza ...dei docenti delle materie oggetto della prima e seconda prova scritta."

Risulta chiaro che il Presidente della commissione segnala al Dirigente scolastico, o chi per lui, l'assenza del commissario ed il Dirigente si deve occupare della sostituzione

4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

A disposizione
fino al 30
Giugno

5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.

Assenze del
Presidente
o dei
commissari

Con C.M. n. 157 del 18.06.99 è stato precisato che "per assenza temporanea debba intendersi un'assenza la cui durata non sia superiore ad un giorno.": ciò significa che il Presidente o i commissari devono essere sostituiti se l'assenza sia di durata superiore ad un giorno. Con Nota ministeriale 11 giugno 2007, prot. N. 6015 è stato precisato che, poiché il colloquio deve svolgersi davanti all'intera commissione ed entro la giornata devono essere attribuiti i punteggi del colloquio, "ne consegue che in caso di assenza temporanea di un commissario, devono essere interrotte tutte le operazioni d'esame relative al colloquio." Ciò vale, ovviamente, anche per il Presidente.

6. In caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore ad un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d'esame relative alla correzione delle prove scritte, sempreché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e di almeno due commissari per ciascuna area disciplinare. Le commissioni possono procedere alla correzione della prima e della seconda prova scritta anche operando per aree disciplinari, di cui al D.M. 18 settembre 1998, n.358, ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione.

Assenza
temporanea di 1
giorno

Posto che la possibilità di assenza non autorizza a restare assenti ma risponde a situazioni motivate e documentate, se è ben vero che le sottocommissioni con il Presidente e due commissari per area possono procedere alla correzione della 1^ e 2^ prova scritta, è anche vero che questa indicazione va utilizzata con buon senso: se ha bisogno di assentarsi il commissario di Italiano o titolare della disciplina oggetto della seconda prova, non appare opportuno che altri correggano le prove perché ciò potrebbe determinare una disparità nella revisione e nella proposta di punteggio. Ugualmente non ci possono essere assenti durante la correzione della 3^ prova e del colloquio che sono momenti collegiali in cui viene richiesta la presenza dell'intera commissione, oltre ovviamente ai momenti deliberativi.

7. Nell'ipotesi di assenza temporanea dei commissari durante l'espletamento del colloquio, devono essere interrotte tutte le operazioni d'esame relative allo stesso. Il colloquio deve svolgersi, infatti, in un'unica soluzione temporale alla presenza dell'intera commissione, che procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale viene espletato il colloquio.

Assenza
durante il
colloquio

8. Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore ad un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.

Assenza del
Presidente

Si ricorda che il Presidente o il suo delegato devono essere sempre presenti: questo è il motivo per cui è opportuno che il Presidente in seduta preliminare designi un suo sostituto: si ribadisce che durante la correzione della terza prova, durante i colloqui ed in tutti i momenti deliberativi la commissione deve essere al completo.

9. L'assenza temporanea deve riferirsi a casi di legittimo impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati.

ART. 12 DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE

Riunione
plenaria
preliminare

1. Il Presidente e i commissari esterni delle due classi abbinatae, unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto di assegnazione, il 21 giugno 2010 alle ore 8,30.

assenti

2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti: al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale se l'assenza riguarda il Presidente e i commissari esterni, o al Dirigente scolastico se l'assenza riguarda un commissario interno.

Organizza-
zione delle
operazioni
d'esame

3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.

Classi
articolate

4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in particolare, l'ordine di successione tra le due commissioni per l'inizio della terza prova, per le operazioni da realizzarsi disgiuntamente di valutazione degli elaborati e valutazione finale. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre, aventi commissari interni che operano separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale.

Praticamente in una classe articolata i due o più gruppi operano come se fossero commissioni autonome, tenendo presente che la Commissione deve essere costituita dal numero esatto dei sei commissari previsti, oltre al Presidente. Per fare un paio di esempi.

Classe articolata per educazione fisica maschile e femminile: i due docenti non possono essere contemporaneamente presenti ai lavori della commissione ma ciascuno deve seguire solo i suoi alunni. Il calendario va pertanto predisposto per tutte le operazioni in modo che si operi prima con l'un gruppo, per le operazioni che lo riguardano e poi con l'altro: ciò consente anche ai docenti di operare senza interruzioni.

Classe articolata per Lingue: nella classe un gruppo ha come seconda lingua tedesco, un altro francese ed un terzo spagnolo: il calendario va predisposto in modo che operi ciascun gruppo separatamente e ininterrottamente, per cui sarà presente sempre lo stesso numero di commissari anche se cambiano quelli relativi alle lingue: come detto sopra, ciò consente a ciascun docente di operare con i suoi candidati senza interruzioni.

Per i Licei linguistici e gli Istituti tecnici di tipo linguistico in cui siano stati nominati come

Accordi tra
presidenti

art.16.6, al cui commento si rimanda.

Il presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni abbinata, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni, di cui eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi docenti.

Riunioni dei presidenti

5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiari menti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale convoca in apposite riunioni i presidenti delle medesime commissioni unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, procurando, comunque, che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione degli elaborati. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici.

Calendario

6. La riunione preliminare di ciascuna commissione è finalizzata agli adempimenti di cui all'art.13 della presente Ordinanza.

1^ prova scritta

7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2009/2010 è il seguente:

2^ prova scritta

- prima prova scritta: martedì 22 giugno 2010, ore 8.30;

- seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: mercoledì 23 giugno 2010, ore 8.30. Per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte lo svolgimento della seconda prova continua nei due giorni feriali seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti.

3^ prova scritta

predisposizione

Quindi giovedì 24 e venerdì 25 giugno

- terza prova scritta: venerdì 25 giugno 2010, ore 8.30: ciascuna commissione, entro il 24 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova.

comunicazione data 3^ prova

NO materie

Entro giovedì 24 giugno viene definita la struttura della prova, cioè viene stabilito quale tipologia sarà adottata e quanti quesiti saranno proposti per ogni disciplina; per deduzione è possibile anche indicare le materie: viene, infatti, disposto che delle materie non sia data comunicazione, non che non debbano essere individuate e d'altro canto non si potrebbe dare comunicazione di un atto non compiuto. Sulla base di questi elementi il Presidente può stabilire in che ordine chiamare le classi, soprattutto, come può facilmente capitare, se hanno docenti in comune con altre commissioni

Svolgimento della prova

Il 25 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per i licei artistici e gli istituti d'arte la prova può svolgersi anche in due giorni. Per i licei artistici e gli istituti d'arte le relative commissioni definiscono collegialmente la struttura

della terza prova scritta entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta. La terza prova scritta inizia il giorno successivo alla definizione della struttura della prova medesima.

Viene sottolineata in questa fase l'esigenza della collegialità della prova, per cui anche i docenti di discipline che non venissero utilizzate per la prova devono e possono partecipare a pieno titolo alle operazioni di definizione della prova. L'indicazione della mattina del 25 giugno è generale: in effetti ogni commissione svolge le operazioni di definizione della terza prova immediatamente prima dello svolgimento della prova stessa, cioè tra la predisposizione della terza prova e la sua somministrazione non ci deve essere intervallo di tempo. Ciò al fine di evitare sempre possibili fughe di notizie.

Allo stesso modo per i licei artistici e gli istituti d'arte, la definizione della struttura va fatta entro sabato 26 giugno e la prova, quindi, lunedì 28 giugno: compete alla commissione stabilire la durata massima della prova che non può, però, essere superiore a due giorni.

4^a prova
scritta

5. La quarta prova scritta, che si effettua nei licei con sezioni ad opzione internazionale, nei licei classici europei e in alcuni indirizzi linguistici, prevista per il giorno successivo a quello dello svolgimento della terza prova scritta, viene effettuata – su tutto il territorio nazionale – **lunedì 28 giugno 2010, ore 8.30.**

Candidati
dislessici

La Commissione – anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 e di eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe - terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), sia in sede di svolgimento delle prove scritte che, in particolare, di predisposizione della terza prova scritta, prevedendo la possibilità di riservare, comunque, alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno.

Viene inserita questa raccomandazione per i candidati affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia).

Vista anche la collocazione si intende che questo disturbo non è considerato un handicap, di cui questa O.M. si occupa all'art. 17; per certificare questa situazione è sufficiente la dichiarazione di un medico specialista.

Al candidato con D.S.A. devono essere concessi tempi più ampi e la possibilità di utilizzare facilitatori tecnici, soprattutto se utilizzati in corso d'anno.

Di tutto questo è bene che si parli nel Documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Si veda in appendice la C.M prot. N.4674 del 10 Maggio 2007 e seguenti..

Diario di
correzione e
valutazione

8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformità di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.

e dei colloqui

9. Durante la riunione preliminare o in una successiva, appositamente convocata, le commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio, l'ordine di precedenza tra le due classi/commissioni e, all'interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni ed interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica.

sorteggi

Viene lasciato alla commissione di decidere quando svolgere queste operazioni. Viene anche ripristinata la pratica del sorteggio della lettera di chiamata dei candidati ed anche questa è buona cosa: normalmente il sorteggio viene svolto nell'aula degli esami, alla presenza dei

invita a svolgere questa procedura solo tra commissari ma si potrebbe dividere in due momenti: in riunione preliminare o in una plenaria successiva si potrebbe definire la data di inizio dei colloqui e, con sorteggio, la successione delle classi (se non ci sono sovrapposizioni o interferenze con altre commissioni, perché in tal caso i Presidenti si mettono d'accordo e non si procede a sorteggio), nelle classi articolate, dei gruppi e l'ordine di precedenza tra candidati interni ed esterni, mentre di fronte agli alunni si potrebbe sorteggiare la lettera di chiamata dei candidati all'interno di ciascuna classe.

Data di pubblicazione unica

NO sorteggio

E' altresì determinata la data di pubblicazione dei risultati, che deve essere unica per le due classi/commissioni. Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i Presidenti delle commissioni che abbiano uno o più commissari interni concordano le date di inizio dei colloqui, senza procedere a sorteggio.

N. di candidati al giorno

10. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque.

Ciò significa che possono anche essere meno di cinque ma anche che, in casi eccezionali – ad es. per evitare di convocare un unico candidato nella giornata finale dei colloqui- possono anche essere sei.

Esame dei lavori prodotti dai candidati

11. Prima dell'inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare, la commissione completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.P.R n. 323/1998:

Scaletta dell'argomento della 1^a fase del colloquio

- titolo dell'argomento;
- esperienza di ricerca o di progetto, presentata anche in forma multimediale;
- esecuzione di un brano musicale per gli indirizzi pedagogico musicali.

I candidati il primo giorno delle prove scritte saranno informati dal presidente su quando devono fornire alla commissione i necessari elementi di conoscenza sull'argomento che essi hanno scelto per l'avvio del colloquio; si ribadisce che essi non sono affatto tenuti a presentare le cosiddette tesine ma devono comunque predisporre una scaletta dell'argomento con cui inizieranno il colloquio da cui risulti il tema trattato, le discipline coinvolte, le modalità di presentazione, il percorso culturale condotto ed una breve bibliografia; se hanno tuttavia predisposto dei lavori articolati devono produrli in questa fase.

Calendario dei colloqui

Prove suppletive

12. Del diario dei colloqui, il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.

13. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno mercoledì 7 luglio 2010, alle ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo, giovedì 8 luglio, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedì successivo.

Qui non appare chiaro se le date indicate sono perentorie o ordinatorie; sicuramente sono perentorie per prima e seconda prova, che devono essere svolte contemporaneamente in tutto il

territorio nazionale, visto che le prove giungono dal Ministero.

Ma se un candidato deve recuperare solo la terza prova può farla il giorno 7 o deve aspettare il giorno 10? Il buon senso detta che le prove suppletive iniziano il 7 e, sulla base delle esigenze emerse e di quanto detto prima, si svolgono da quel momento in poi: l'importante è avvertire subito il candidato.

Ripresa dei colloqui 14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva.

Bonus finale
Criteri
e motivazione 15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l'art.13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da seguire sono quelle previste dalla presente Ordinanza agli articoli 15, comma 7, 16, comma 6, 16, comma 9 per la valutazione delle prove scritte e del colloquio.

Operazioni finali 16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe/commissione.

E' chiarissimo che gli scrutini della singola commissione- cioè della singola classe- devono essere espletati immediatamente dopo la conclusione dei colloqui; per la pubblicazione non si dà alcun termine temporale ma il comma 9 di questo stesso articolo precisa che la pubblicazione deve essere congiunta, cioè nello stesso momento per le due classi abbinate, ovviamente alla fine delle operazioni relative all'ultima e dopo la conclusione di tutte le operazioni della Commissione.

17. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente della commissione d'esame.

ART. 13 RIUNIONE PRELIMINARE

Vicepresidente 1. Per garantire la funzionalità della commissione stessa in tutto l'arco dei lavori, il Presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, esterni od interni.

Segretario 2. Il presidente sceglie un commissario, interno od esterno, quale segretario di ciascuna commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due commissioni verrà riportato nella verbalizzazione di entrambe le commissioni abbinate.

La composizione articolata esterni-interni della Commissione, assegna una funzione particolare al Presidente. Egli fa parte della Commissione a tutti gli effetti e partecipa a tutte le operazioni di ciascuna commissione e per questo "può" e non più "deve" scegliere un suo vicepresidente: è meglio che questo comunque avvenga per consentire al presidente anche di muoversi senza condizionare lo svolgimento delle prove d'esame, in particolare laddove le due commissioni abbinate fossero in scuole diverse, per cui la commissione dovrà dividersi durante la svolgimento delle prime due prove scritte. Anche se la norma prevede che si possa scegliere un sostituto per ciascuna commissione e per questo non fa distinzione tra commissari interni ed esterni, ragioni di opportunità inducono a

suggerire che il delegato sia uno solo per le due commissioni e che pertanto è meglio che sia un commissario esterno.

Parimenti dovendo scegliere un verbalizzante per ciascuna commissione, onde evitare di gravare solo su un commissario o se ne scelgono due esterni o, ancor meglio, un interno per ciascuna commissione.

E' opportuno sottolineare l'importanza della verbalizzazione che deve essere accurata e chiara e deve rendere conto di tutte le operazioni d'esame in modo tale che, in caso di contenzioso, siano chiaramente ricostruibili.

Di tutte le operazioni fa fede il verbale fino a prova di falso.

Dichiarazioni
per le
incompatibilità

Lezioni private

3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per incompatibilità.

Parentela o
affinità

4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, il quale provvederà al necessario spostamento. Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga situazione.

Sostituzione
del Presidente
o dei
commissari

Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.

I Presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito ad espletare l'incarico devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.

Esame
degli atti

5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:

- a) elenco dei candidati;
- b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione di cui all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame;
- c) certificazioni relative ai crediti formativi;
- d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;
- e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in

- cui si indichi l'assenza di ripetenze nei due anni predetti, e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
- f) per i candidati esterni, l'esito dell'esame preliminare e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
- g) documento finale del consiglio di classe di cui all'art.6;
- h) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art.17;
- i) eventuale documentazione relativa ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA);
- j) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.

Irregolarità insanabili

6. Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 4.5.1925, n.653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove d'esame con riserva.

Questa norma evidenzia l'assoluta necessità di procedere subito, in sede di riunione preliminare delle singole commissioni, all'esame della documentazione dei candidati, in particolare gli esterni, per evitare le complicazioni della scoperta di una irregolarità non sanabile dopo l'inizio delle prove.

e sanabili

7. Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite riconvocazione dei consigli di classe.

dalla scuola

dal candidato

Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

Criteri per:

8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di cui all'art.12, comma 11 della presente ordinanza.

avvio del colloquio

9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell'art.15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

correzione e valutazione delle prove scritte

10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall'art.16 della presente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

conduzione, svolgimento e valutazione del colloquio

11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, nonché i criteri per l'eventuale

attribuzione del bonus finale e della lode

attribuzione di 1 punto di credito scolastico di cui all'art.8, comma 11 nonché i criteri per l'attribuzione della lode. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

Non si comprende quali altri criteri si possano determinare per l'attribuzione della lode oltre a quelli previsti dall'art 3 (criteri per l'attribuzione della lode) del D.M 16.12.2009 n.9, puntualmente ripresi dall'art. 20, comma 4 della presente Ordinanza, al cui commento rimandiamo.

ART. 14 PLICHI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA

Compiti del
Direttore
Regionale

1. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali devono confermare alla Struttura tecnico – operativa di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art.17, comma 2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della data di inizio delle prove di esame.

Richiesta dei
plichi
d'esame

2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali alla struttura tecnico – operativa di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.

Plichi per le
prove
suppletive

3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali alla Struttura tecnico – operativa di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.

4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, con le motivazioni, alla struttura tecnico – operativa di questo Ministero.

ART. 15 PROVE SCRITTE

Modalità
Prove scritte

1. Per l'anno scolastico 2009/2010 valgono le disposizioni di cui al D. M. 23 aprile 2003,n.41, relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed al DM n. 429 del 20.11.2000, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico 2009/2010.

Corsi
sperimentali

2. Per l'anno scolastico 2009/2010, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o

discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte.

2^a prova

La disciplina o discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale recante, per l'anno scolastico 2008/2009, le materie oggetto della seconda prova scritta, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima.

lingua straniera

3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta è demandata al candidato, il quale deve utilizzare per la terza prova scritta una lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta della prova scritta è da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.

3^a prova

Ist. Prof.li

4. La terza prova è predisposta dalla commissione secondo le modalità di cui all'art.12, comma 7, della presente Ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.

Punteggi

5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.

A ciascuna prova scritta si possono assegnare al massimo 15 punti e, se giudicata sufficiente, non meno di 10.

Si ricorda che i punteggi devono essere assegnati a ciascuna prova.

Anche se non è detto esplicitamente, tali punteggi, pur non essendo previsti i giudizi, devono essere comunque chiaramente ed esplicitamente motivati, secondo la norma generale della Pubblica Amministrazione che prevede la necessità della motivazione per ogni atto valutativo.

La motivazione può essere costituita anche da griglie di valutazione predisposte dalla commissione, dalle quali risultino con chiarezza quali elementi sono stati tenuti in considerazione e come sono state valutate le prove di ciascun candidato.

E' assolutamente opportuno che le griglie compilate con le valutazioni di ciascun alunno, se utilizzate e se, pertanto, entrano a far parte integrante del verbale, siano firmate da tutti i commissari e dal Presidente.

Correzione della prima e seconda prova per aree disciplinari

6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al D.M. 358/98, ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 13, comma 9.

Proposta e procedura di attribuzione dei punteggi

7. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al

maggioranza assoluta o media

No astensione

numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresì contenere l'indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all'art.13 del regolamento. In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.

Intera scala dei punteggi

Devono quindi essere distinte le due operazioni:

- *correzione(revisione): si può condurre per aree disciplinari con la presenza di almeno due commissari per area per la prima e la seconda prova scritta, mentre la correzione della terza deve avvenire collegialmente; la correzione si conclude con una proposta di punteggio;*

- *valutazione: deve essere condotta dalla commissione al completo, compreso il Presidente, che delibera a maggioranza sulla o sulle proposte di punteggio emerse in sede di correzione.*

In fase di valutazione la commissione è un organo perfetto e pertanto devono essere presenti tutti i componenti e nessuno si può astenere: è appena il caso di precisare che anche il Presidente esprime il suo voto.

Se i punteggi sono due viene attribuito quello che riscuote la maggioranza dei voti, cioè 4.

Se sono proposti più di due punteggi, il Presidente li mette ai voti partendo dal più alto: se nessuno dei punteggi proposti raggiunge la maggioranza assoluta, cioè 4 voti, il punteggio attribuito risulta dalla media aritmetica dei punti proposti, con arrotondamento al numero intero più approssimato; per l'approssimazione si può tenere presente per analogia quanto stabilito dall'art. 3 del D.P.R. 22.06.2009, n. 122 in riferimento all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, cioè con arrotondamento "all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5" (per cui per es. fino a 10,49=10, da 10,50=11).

Si ricorda che nel caso in cui nella commissione operino più docenti di Lingue oltre a due docenti di altre discipline, i commissari di lingue contano per uno e pertanto devono mettersi d'accordo ed esprimere una sola proposta di punteggio: se non si mettono d'accordo, anche in questo caso il Presidente assume come proposta la media aritmetica, eventualmente arrotondata come sopra, dei punteggi proposti. In definitiva, come detto più volte, quando si vota ci devono essere sette espressioni di voto, nessuna di meno e nessuna di più

Pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte

8. Il punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

La Legge n. 1/2007, modificativa della legge istitutiva degli esami di stato, indica un giorno prima dell'inizio dei colloqui e questa indicazione viene confermata dall'O.M.. L'interpretazione più semplice è che poiché si dice "un" e non "il" giorno prima, tra la pubblicazione dei risultati e l'inizio dei colloqui devono passare 24 ore: ciò significa, in altri termini, che i colloqui di una classe, come dettato da questa norma, devono cominciare almeno un giorno completo dopo la pubblicazione dei risultati di tutti gli alunni di quella classe, escludendo dal computo le domeniche ed eventuali giorni festivi.

Si sottolinea che questa operazione va condotta classe per classe per cui se la prima classe chiamata inizia i colloqui il giorno 2 luglio al mattino, i punteggi delle prove scritte devono essere pubblicati il giorno 1 luglio al mattino, pressoché alla stessa ora di inizio dei colloqui dell'indomani; se la seconda classe inizia i colloqui il giorno 7 luglio, i punteggi delle prove scritte vanno pubblicati al mattino del giorno 6 luglio

Richiesta dei singoli punteggi

E' facoltà di ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata per il

colloquio del candidato interessato.

Lo stacco di un giorno completo appare pertanto indispensabile perché si dà facoltà ai candidati di richiedere il punteggio di ogni singola prova e questo deve essere fornito entro il giorno (in questo caso "il" giorno) precedente la data del colloquio. Non si comprende perché a questo punto non si consente la pubblicazione dei tre punteggi attribuiti alle singole prove.

2^ lingua str.
Sperimentale

9. Negli indirizzi di ordinamento che prevedono, in forma sperimentale, la prosecuzione dello studio della lingua straniera oppure l'insegnamento di una seconda lingua straniera, detta disciplina può costituire oggetto d'esame in sede sia di terza prova scritta che di colloquio, ove nella Commissione risulti presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o delle lingue straniere interessate.

P.N.I.

10. Qualora in indirizzi ordinamentali di studio la materia interessata da sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici), la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.

Candidati di
corsi di
istruzione per
adulti:

11. Per l'anno scolastico 2009-2010, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. "Progetto Sirio" dell'istruzione tecnica, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti – tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado, lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni – siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno, comunque, sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta, la terza prova scritta nonché il colloquio.

materie
d'esame

In altri termini se nel corso dell'anno nei corsi sperimentali per adulti gli alunni non hanno svolto alcune materie perché riconosciute come crediti formativi, quelle materie possono essere escluse dalla terza prova scritta e dal colloquio: di ciò deve dare chiara ed esplicita notizia il Documento del Consiglio di classe del 15 Maggio. Comunque l'esame deve essere svolto completamente in tutte le sue fasi che constano di tre prove scritte e il colloquio.

Colloquio

ART. 16 COLLOQUIO

Modalità e
collegialità

1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla presenza dell'intera commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.

Per garantire la pluridisciplinarietà della prova è indispensabile che il colloquio si svolga alla presenza dell'intera commissione, per cui i candidati vengono chiamati uno alla volta davanti alla commissione al completo; ed essendo il colloquio multidisciplinare non è neanche opportuno che mentre un commissario dialoga con il candidato gli altri commissari se ne disinteressino, per es., o facendo altro o leggendo il giornale.

Per questi motivi, si deve chiedere ai candidati di parlare con voce chiara ed udibile da tutti; un commissario eviti di spiegare la domanda fatta da un altro e che il candidato sembra non aver capito perché: spesso non l'ha capita nemmeno lui: piuttosto preghi il collega di chiarirla. E così via...

Fase 1:
argomento del
candidato

2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della classe. Negli

indirizzi musicali dei licei pedagogici lo studente può iniziare il colloquio mediante l'esecuzione di un brano sul proprio strumento musicale.

Il colloquio si apre con una fase molto importante per il candidato perché consente un approccio sicuro con l'esame, partendo da temi certamente noti: la presentazione da parte del candidato di un argomento di sua scelta: per le classi sperimentali può coincidere con lo sviluppo dell'area di progetto, realizzata all'interno della classe nelle forme che il consiglio ha ritenuto più efficaci o comunque può trattarsi anche di lavori svolti durante l'anno scolastico con l'aiuto degli insegnanti: in questo caso sarebbe però opportuno poter distinguere la parte elaborata dal candidato, anche per valutarne l'originalità ed il valore. Altro aspetto da sottolineare è che il tema scelto deve essere sviluppato in gran parte facendo riferimento alle discipline d'esame – non necessariamente ai programmi svolti- in quanto se da un lato l'esame verte sulle discipline dell'ultimo anno di corso, dall'altro è indispensabile che nella commissione ci siano le competenze formali per esprimere adeguata valutazione anche sui contenuti trattati.

Non è previsto né necessario che il candidato presenti il suo argomento per iscritto o produca la cosiddetta "tesina": però il giorno della prima prova scritta i candidati saranno invitati dal Presidente a presentare alla commissione la "scaletta" del loro intervento in modo da consentire ai commissari di organizzare il colloquio sia nella prima fase sia nelle altre; in questa occasione il candidato di indirizzo linguistico in cui siano stati scelti tre docenti di lingua in conto di uno indicherà anche quale lingua inserisce tra le materie oggetto del colloquio.

Il fatto che questa prima fase sia lasciata all'organizzazione del candidato non significa che i commissari, dopo la fase di introduzione e di prima illustrazione dell'argomento, non possono intervenire ed interloquire con lui: l'importante è che si rispetti il tema che il candidato sta trattando.

Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell'art. 1, capoverso art.3 comma 4, della legge 11 gennaio 2007,n.1, deve verte su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole.

L'O.M. precisa e specifica che dopo questa fase, "preponderante rilievo" deve essere dato agli argomenti proposti dalla commissione che possono essere attinenti al tema scelto dal candidato ma possono essere anche diversi.

Poiché non è praticamente possibile, e d'altra parte sarebbe contrario allo spirito dell'esame, interrogare singolarmente in tutte le materie, è comunque opportuno organizzare il colloquio in modo da coinvolgere tutte le aree e non escludere sistematicamente dal colloquio una disciplina ; questo però non impedisce che si possa interrogare sulle singole discipline: importante è fare in modo che tra prove scritte ed orali la preparazione del candidato sia verificata nel maggior numero di discipline.

E' d'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

La terza fase del colloquio consiste nella discussione degli elaborati che non dovrebbe significare solo "mostrare" le prove ai candidati, consentendo loro, invece, di apportare contributi di chiarificazione o ampliamento o completamento degli elaborati: se ciò non può modificare il punteggio degli scritti può tuttavia fornire alla commissione elementi di valutazione delle conoscenze, competenze e capacità del candidato.

3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline.

4. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte.

5. Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini dell'accertamento

Fase 2:
argomenti
proposti dalla
commissione

preponderante
rilievo

Fase 3:
discussione
elaborati

Necessità di
tutte le fasi

equilibrata
articolazione
e durata

Ist. Prof.li e area di professionalizzazione

delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.

Corsi ad indirizzo linguistico

6. Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali, ai sensi della C.M. n.15 del 31-1-2007, siano stati designati commissari interni i tre docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di altre discipline, si richiama l'obbligo del Presidente di salvaguardare la composizione numerica della commissione – non più di sei commissari – in tutte le fasi di svolgimento degli esami medesimi, ivi compresa quella dell'attribuzione del punteggio finale. Per conseguenza, i commissari di lingue straniere, fermo restando in relazione alle scelte dei candidati il diretto coinvolgimento di ciascuno di essi nell'esame sulla lingua di competenza, operano di comune accordo, esprimendo una sola proposta di voto finale. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero più approssimato.

E' la parte resa complessa dalla necessità di mantenere a sei, come da Legge, i componenti delle commissioni e di consentire contestualmente ai candidati di poter utilizzare tutte le lingue. La Commissione può essere composta, per quanto attiene ai membri interni, secondo tre ipotesi:

a) Indirizzi con tre lingue straniere: sono stati designati i tre docenti di Lingue straniere e basta: in questo caso ciascun docente partecipa a tutte le operazioni autonomamente; i candidati possono svolgere le prove nelle altre discipline solo se nella commissione sono presenti commissari, incluso il Presidente, in possesso di abilitazione per l'insegnamento della disciplina nello specifico indirizzo;

b) Indirizzi con due lingue straniere: sono stati designati due docenti di Lingue straniere ed uno di altra disciplina: in questo caso ciascun docente partecipa a tutte le operazioni autonomamente; i candidati possono svolgere le prove nelle altre discipline solo se nella commissione sono presenti commissari, incluso il Presidente, in possesso di abilitazione per l'insegnamento della disciplina nello specifico indirizzo.

c) sono stati designati i tre (o i due) docenti di Lingue straniere (a far uno) e due docenti di altre discipline: i candidati possono scegliere la lingua che preferiscono; i commissari di Lingua partecipano autonomamente alle operazioni specifiche (2^a e 3^a prova scritta e discussione degli elaborati) avvicinandosi in modo da mantenere a sei i componenti della commissione; per tutte le altre operazioni (tutti i criteri relativi alle varie operazioni; deliberazione del punteggio della 1^a prova scritta e del colloquio, deliberazione del bonus finale e della lode) operano congiuntamente concordando una sola espressione di voto. Laddove i tre commissari non addivenissero ad un accordo se si tratta di espressioni di voto che non comportano l'attribuzione di punteggio il Presidente considera prevalente il parere espresso da due dei tre commissari di Lingue; se si deve attribuire un punteggio, come nel caso della prima prova scritta, del colloquio o del bonus, il Presidente considera espressione del gruppo – che ricordiamo è formato da tre (o due) ma conta per uno- la media aritmetica dei punteggi proposti.

Vedasi anche il commento al comma 7 dell'articolo 15..

modalità di espressione del voto dei commissari di lingue str.

Scelta della lingua straniera

7. Nei predetti corsi, di cui al comma 6, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei commissari di lingua straniera secondo le disposizioni dettate con la C.M. n. 15 del 31-1-2007, lo studente sceglie la lingua straniera da inserire tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare. Diversamente, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei commissari di lingua straniera senza seguire le disposizioni di cui alla predetta circolare n. 15/2007, sono oggetto del colloquio tutte le discipline linguistiche studiate dai singoli candidati e rappresentate in commissione.

Punteggio

8. La commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20.

9. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del

colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall'art.13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art.15, comma 7.

Tempi e modalità di attribuzione del punteggio del colloquio

La distinzione delle varie fasi del colloquio, la precisazione che devono tutte e tre essere espletate perché il colloquio possa dirsi correttamente condotto, la sottolineatura del preponderante rilievo che deve essere attribuito alla seconda fase allorché i commissari propongono gli argomenti al candidato, la raccomandazione di curare una equilibrata articolazione e durata, forniscono elementi chiarissimi ai fini della conduzione del colloquio.

Il colloquio non va improvvisato ma accuratamente preparato dalla commissione: è anche per questo che ciascun candidato comunica per tempo l'argomento che tratterà nella fase iniziale; da questo la commissione parte per organizzare il prosieguo del colloquio.

Commento alle modalità di svolgimento del colloquio

Va pertanto curato che:

- *la discussione dell'argomento proposto dal candidato non occupi una parte rilevante, in termini di tempo, del colloquio;*
- *nessuna disciplina sia sistematicamente esclusa dal colloquio;*
- *la discussione degli elaborati consenta di acquisire ulteriori elementi di valutazione;*
- *il colloquio non duri un tempo infinito o casuale, determinando disparità di trattamento e situazioni di stress sia per il candidato sia per i commissari.*

Nello stesso giorno del colloquio la commissione al completo, compreso il Presidente, attribuisce il punteggio. L'O.M. non specifica quando ciò deve essere fatto per cui potrebbe essere alla fine di ciascun colloquio o alla fine della giornata: dipende dalla Commissione darsi un criterio che dovrebbe essere condiviso dalle due commissioni abbinata. E' chiaro che il punteggio attribuito non potrà essere modificato per il cambio di opinione di qualche commissario o per confronti tra candidati: dopo la deliberazione e la verbalizzazione i punteggi attribuiti possono essere modificati solo per correggere errori materiali.

Il punteggio massimo attribuibile è 30, mentre il minimo per il colloquio giudicato sufficiente è 20; il punteggio viene attribuito a maggioranza con le stesse modalità utilizzate per la valutazione degli scritti; allo stesso modo, è necessario ed opportuno motivare i punteggi attribuiti anche attraverso griglie di valutazione che, si ricorda, vanno firmate da tutti i componenti la commissione, incluso il Presidente.

Art. 17

ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

Agli atti deve essere trasmessa tutta la documentazione relativa all' alunno diversamente abile per fare in modo che la commissione possa verificare se il candidato può svolgere le stesse prove degli altri o se invece devono essere predisposte prove equipollenti; se ha bisogno di strumentazione particolare o no; se ha bisogno di tempi diversi, più lunghi; se ha bisogno di assistenza di personale specializzato.

Candidati in situazione di handicap

Su questo argomento si rimanda all'ampia appendice.

1. Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

Prove equipollenti

Esperti ed operatori

Le prove equipollenti devono poter accertare il possesso di competenze, conoscenze e capacità idonee per il rilascio del diploma.

Il personale esperto è opportuno che sia quello che normalmente nel corso dell'anno ha seguito il candidato. Tale personale può fornire alla commissione gli elementi necessari per la predisposizione delle prove, per la revisione o per la conduzione del colloquio.

Si ricordi che tutte le deliberazioni così come la valutazione delle prove devono essere decise solo dai commissari, senza la presenza di questo personale, a meno che non sia stato nominato dal consiglio di classe come uno dei tre commissari interni.

Ipovedenti

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria.

Richiesta di testo ingrandito

Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.

Tempi più lunghi

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n.104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Candidati con percorso differenziato

4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

I candidati disabili che hanno svolto un Progetto educativo individualizzato che non consente di acquisire la preparazione necessaria per il conseguimento del diploma, svolgeranno prove coerenti con il percorso svolto e dichiarato dal consiglio di classe, predisposte dalla commissione.

A questi alunni, che non conseguiranno il diploma, sarà rilasciata una attestazione che illustri il percorso compiuto e gli esiti conseguiti.

Candidati "rientrati" nel percorso ordinario

5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso le disposizioni di cui al precedente art.2.

Diverso è il caso degli alunni che in terza e quarta hanno seguito un P.E.I. mentre in quinta il consiglio di classe ha ritenuto che potessero svolgere il programma della classe; in questo caso l'alunno va trattato alla stregua di tutti gli altri, quindi valutato nelle singole discipline, con attribuzione del relativo credito scolastico, e ammesso agli esami.

La norma precisa che per gli anni precedenti –terza e quarta- il credito scolastico va attribuito sulla base delle votazioni finali conseguite con riferimento al P.E.I.: la ratio è chiara: per l'alunno disabile va valutato il suo percorso personale, soprattutto se ha determinato una crescita tale da consentirgli di convergere sui programmi ministeriali.

ART. 18 ASSENZE DEI CANDIDATI. SESSIONE SUPPLETIVA

I candidati che sono costretti da gravi motivi, di salute o di famiglia, ad assentarsi dalle prove scritte devono chiedere di essere ammessi alla sessione suppletiva entro il giorno successivo allo svolgimento della prova da cui sono stati assenti.

Se non possono partecipare neppure alla sessione suppletiva, devono richiedere, con le stesse modalità, di partecipare ad una sessione straordinaria che si tiene nel mese di Settembre, prima dell'inizio delle lezioni.

Se non potranno partecipare neanche alla sessione straordinaria, dovranno ripetere l'anno.

Se la richiesta è determinata da motivi di salute il Presidente deve predisporre immediatamente l'accertamento con visita fiscale.

1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alla prova scritta, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente art.14.

2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine è fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.

3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le modalità di cui al DM. N. 429 del 20/11/2000.

4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall'art.12, comma 13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.

5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli interessati e al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente.

6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori generali degli uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

7. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione

Assenza dei
candidati

Prove
suppletive

Sessione
straordinaria

Differimento
del colloquio

Impedimento
temporaneo

fissato nel calendario.

8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere inviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.

Per gravi motivi anche il giorno del colloquio può essere spostato, purchè entro il termine di conclusione dei lavori.

Se durante lo svolgimento di una delle prove un candidato non sia più in grado di proseguire, il Presidente, sulla base del contesto in cui questo avviene, decide se e come la prova debba essere conclusa o rinviata alla sessione suppletiva.

Per le prove scritte il discrimine potrebbe essere dato dall'indicazione che i candidati possono lasciare la sede d'esame non prima che sia trascorsa la metà del tempo a disposizione.

Per il colloquio se l'impedimento, per es., si verifica quasi alla fine della prova ed il Presidente, sentita la Commissione, ritiene che gli elementi acquisiti siano sufficienti per la valutazione, può considerarla conclusa; diversa può essere la decisione se l'impedimento si verifica nella fase iniziale.

2. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ad un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella formulazione e scelta della terza prova.

Commissione
unica per le
prove
suppletive

ART. 19 VERBALIZZAZIONE

Come detto in varie altre occasioni, la verbalizzazione è un'operazione fondamentale: si ricordi che il verbale fa testo su tutte le prove d'esame, fino a prova di falso.

Il verbale non deve essere il resoconto stenografico delle discussioni che avvengono all'interno della commissione ma deve chiaramente e fedelmente mostrare come la Commissione ha lavorato, indicando soprattutto le motivazioni delle deliberazioni assunte e le varie fasi dei lavori svolti.

La chiarezza dei verbali mette al riparo da contestazioni in caso di contenzioso.

Il verbale è uno strumento di tutta la commissione e ciascun commissario ha titolo a far verbalizzare sue eventuali dichiarazioni o dissensi, che devono essere puntualmente riportati.

Non ci si stanca di ricordare che se al verbale vengono allegati le griglie con le valutazioni delle singole prove di ciascun candidato, è cosa saggia che le stesse siano firmate dal Presidente e da tutti i commissari.

1. La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.

2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.

Verbali

ART. 20
VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPI MENTI CONCLUSIVI

1. Ciascuna classe-commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva. Adempimenti conclusivi

Si intende, quindi, che terminati i colloqui di tutti i candidati di una classe, si procede immediatamente allo scrutinio di quella classe e vanno compilati tutti gli atti relativi; si può anche procedere alla chiusura del plico degli esami, che, però, non può essere consegnato alla scuola in quanto questo si fa a conclusione di tutti i lavori della commissione, cioè delle due classi. Si ricorda anche che gli esiti vanno pubblicati congiuntamente per le due classi, alla conclusione di tutte le operazioni d'esame.

2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. Voto finale

3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. Minimo

4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti. Massimo
Bonus
Ai sensi dell'art. 12, comma 15, per l'attribuzione del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all'art. 15, comma 7 e all'art. 16, comma 6 e comma 9.

Alcune precisazioni, ovvie ma non scontate.

Il punteggio massimo è 100 e non può essere superato per nessun motivo: al candidato che ha maturato un punteggio di 99 la commissione può assegnare un bonus di 1 punto perché è quello che gli manca per arrivare a 100.

Per aver titolo al bonus bisogna aver conseguito almeno 15 punti di credito e 70 nelle prove d'esame: queste indicazioni sono rimaste inalterate anche quando sono state modificate le tabelle portando da 20 a 25 il credito scolastico e da 35 a 30 il massimo del punteggio per il colloquio. Questo però ha determinato che è molto facile raggiungere 15 punti di credito scolastico (uno studente che nei tre anni abbia avuto la media del 6,5 o anche appena superiore al 6, quindi alla portata di tutti, può acquisire 16 punti di credito; per contro è molto più difficile raggiungere i 70 nelle prove, essendo 70 su 75, quindi molto vicini al massimo; di conseguenza saranno pochi i candidati che potranno usufruirne.

Ci sembrerebbe più rispondente al senso che inizialmente si era voluto dare a questa integrazione con l'accoppiata 18+67, che significherebbe un curriculum con una media almeno superiore a 7 e delle prove d'esame su livelli alti.

Per l'anno scolastico 2009/2010, la Commissione può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a Lode condizione che:

- a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art.11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,n.323;
- b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del

comportamento.

Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità (art.4, comma 1 del D.M. 16-12-2009,n.99).

Da quest'anno l'attribuzione della lode sarà molto più complessa e problematica e sarà con grande probabilità conseguita da un numero molto limitato di candidati, visti i numerosi sbarramenti (condizioni) che vengono posti:

- essere arrivato a 100 senza "bonus" della commissione;
- avere conseguito il massimo del credito scolastico senza integrazioni ex comma 4, art. 11 del Regolamento;
- avere avuto voti di ammissione all'esame, incluso il comportamento, uguali o superiori ad 8;
- avere conseguito nell'ultimo anno il credito scolastico all'unanimità;
- avere conseguito nelle prove d'esame il punteggio massimo all'unanimità;
- e, al verificarsi di tutte queste condizioni, la commissione può attribuire la lode ma solo all'unanimità (art.3, comma 1 D.M. 99/2009)

Quest'ultima condizione appare un non senso: potrebbe un qualsiasi commissario esercitare un potere di veto e determinare la non attribuzione della lode ad una ragazza o un ragazzo che soddisfa a tutte le altre condizioni?

Così come appare pleonastico chiedere (art. 13.11 della presente O.M.) che la Commissione determini i criteri per l'attribuzione della lode: ma quali altri potrebbe escogitare oltre a questi? L'art. 3 del citato D.M. 99/2009 ha già come titolo: Criteri per l'attribuzione della lode: potrebbe la commissione discostarsene ed individuarne altri? Certamente no. E allora?

La soluzione più semplice appare che la commissione all'unanimità individui e faccia propri come criteri quelli espressi dal D.M.99/09 citato e che stabilisca che ai candidati che soddisfano quelle condizioni sia attribuita la lode tout court.

Lode per i
candidati
anticipatari

Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, art.6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, la commissione può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art.3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997,n.425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art.11, comma 4, del DPR 23 luglio 1998,n.323. Il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità (art.4, comma 3, DM n.99 del 16 dicembre 2009).

Atti finali

La fase finale degli scrutini è una fase sommativa nel senso che la commissione ha pochi e limitati margini di discrezionalità; per ciascun alunno vanno sommati: a) il credito scolastico attribuito in sede di scrutinio per i candidati interni o dalla commissione per gli esami preliminari per gli

esterni, b) i punteggi conseguiti nelle prove scritte, e già pubblicati, c) il punteggio del colloquio, già definito nella giornata di svolgimento dello stesso.

Solo per i candidati che abbiano conseguito almeno 15 punti di credito scolastico e almeno 70 nelle prove d'esame è a discrezione della Commissione attribuire fino ad un massimo di 5 punti di bonus, secondo criteri che la Commissione deve avere precedentemente definiti e senza che questo costituisca un diritto per i candidati o un obbligo per la Commissione.

Allo stesso modo la Legge e l'O.M. prevedono che la Commissione possa attribuire la lode alle condizioni di cui al commento precedente.

5. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 6. La menzione della lode va trascritta sul modello di diploma e sulla relativa certificazione integrativa. Le attività caratterizzanti la terza area dei corsi post-qualifica degli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli «ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito».

Certificazione

6. Il modello di certificazione è quello di cui al D.M. 3 marzo 2009, n. 26

7. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la Commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.

Consegna dei diplomi

8. I presidenti delle commissioni, prima della chiusura dei lavori e sentiti i commissari, hanno l'onere di predisporre la relazione prevista dal comma 2 dell'art. 14 del Regolamento e compilare l'apposito modello (modulo ES3) da prelevare, unitamente alla guida per la compilazione, dal sito internet dell'INVALSI in un'apposita area riservata dedicata agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

Relazione del Presidente e Modulo ES3 INVALSI

Nella stessa area riservata, le istituzioni scolastiche sede di esame, entro il 30 settembre 2010, provvederanno a registrare i dati, contenuti nel modulo ES3, sulle corrispondenti schede proposte in formato digitale. Si precisa che la relazione va portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata dagli stessi.

Registrazione a cura della scuola

Se si è ben compreso: le scuole scaricano dal sito INVAlSI, area dedicata all'esame di stato, il modulo ES 3 che verrà compilato dai Presidenti e poi consegnato alla scuola che entro il 30 settembre provvederà a registrare sulla stessa area INVAlSI i dati.

L'INVALSI – in attuazione dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997 n. 425, così come modificato dall'art. 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in cui è previsto che "l'Istituto provvede altresì alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità"- procederà alla definizione di un apposito campione di candidati, selezionando le istituzioni scolastiche interessate, alle quali verrà inviato il materiale di supporto alla rilevazione.

Campione di candidati

I presidenti delle commissioni nei cui elenchi sono presenti i candidati campionati provvederanno, pertanto, a far fotocopiare, con modalità tali da renderli anonimi, gli elaborati della prima prova scritta e quelli della seconda prova scritta di matematica per gli indirizzi nei quali essa è prevista. Per ogni candidato campionato dovranno, inoltre,

Fotocopie compiti scritti

Schede INVAlSI

essere compilate le relative schede informative, predisposte dall'INVALSI.

Invio all'
INVALSI

Tali schede, unitamente alle copie degli elaborati della prima e seconda prova dei candidati campionati e a una copia dei testi delle terze prove somministrate agli stessi, saranno inviate all'INVALSI, con modalità e tempi che verranno successivamente comunicati, in forma scritta, al dirigente scolastico dell'Istituto stesso. La scelta di richiedere l'invio delle terze prove somministrate ai soli studenti campionati costituisce un elemento di novità rispetto agli anni precedenti nei quali tali prove sono state richieste per tutti gli studenti.

Il dirigente avrà cura di fornire tutte le necessarie informazioni e i relativi materiali ai Presidenti delle commissioni interessate.

Sul sito dell'INVALSI, nella medesima area specificamente riservata agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado, sarà inoltre disponibile una proposta di scheda di correzione per gli elaborati della prima prova scritta.

La rilevazione verrà svolta nel rispetto della normativa sulla privacy.

Ancora una volta cerchiamo di riepilogare questa fase.

- L'INVALSI definisce un campione di candidati e seleziona le scuole interessate a cui invia il materiale per la rilevazione;

- i Presidenti delle commissioni a cui appartengono i candidati campione ne fotocopiano, garantendone l'anonimato) la prima prova scritta e la seconda (ma solo se è Matematica);

- i Presidenti compilano le schede informative predisposte dall'INVALSI;

- i Presidenti fotocopiano i testi della terza prova scritta somministrata ai candidati campione;

- i Presidenti consegnano alla scuola tutto questo materiale, e cioè:

fotocopia delle prove scritte di Italiano e di Matematica (se oggetto della 2^ prova scritta) svolte dal candidato;

fotocopia del testo della 3^ prova scritta somministrata ai candidati campione;

schede informative predisposte dall'INVALSI

- il Dirigente scolastico invia il tutto all'INVALSI.

Modello ES3
al Direttore
regionale

9. Copia della relazione redatta sul modello ES3, unitamente ad osservazioni sull'andamento degli esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate dal presidente di commissione, va inviata al competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale perché lo stesso possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in relazione allo svolgimento dell'esame stesso. Una copia della predetta relazione va infine inserita nella documentazione di cui all'art. 24.

Scheda per
l'ispettore
tecnico di
vigilanza
per la lode

10. Nel concludere i lavori, i presidenti di commissione affidano all'istituto scolastico, fuori dal plico sigillato contenente gli atti di esame, una scheda da trasmettere, tramite il competente Ufficio Scolastico Regionale, all'ispettore tecnico di vigilanza, nella quale sono riportati i criteri adottati dalle singole classe-commissioni per l'attribuzione della lode e le motivazioni della relativa attribuzione ai singoli candidati. L'ispettore tecnico di vigilanza includerà nella sua relazione concernente l'andamento degli esami un apposito paragrafo sulle modalità di attribuzione della lode da parte delle commissioni, desunte dall'ispettore medesimo attraverso l'esame delle schede pervenutegli. Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico regionale invierà apposita relazione sullo svolgimento degli esami, comprensiva di un paragrafo sulle lodi con le proprie relative valutazioni, al Direttore generale della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici del Ministero.

11. Ferma restando la competenza dei Presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi.

Rilascio dei diplomi

12. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 445/2000.

13. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti degli Istituti Statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.

Rilascio di certificati

14. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma dell'esame di stato, il dirigente scolastico rilascia copia del certificato, con l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell'originale.

15. In ogni caso valgono disposizioni di cui al Capo III – semplificazione della documentazione amministrativa – del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 21

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

1. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell'esame stesso (cfr. articolo 6, comma 4, DPR 22 giugno 2009, n.122).

Pubblicazione dei risultati

SI punteggio e lode

ESITO NEGATIVO

2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.

3. Per i candidati di cui all'art. 17, comma 4, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato (come precisato nel suddetto comma 4, art. 17) solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Candidati con prove differenziate

Viene ripristinata, con il parere del Garante della privacy, la pubblicazione del punteggio finale in caso di superamento dell'esame, come del resto si era sempre fatto; nessuna indicazione di punteggio, invece per chi non supera l'esame ma SOLO la dizione "esito negativo".

I candidati disabili che hanno svolto prove differenziate vedranno sul tabellone affisso all'albo solo il punteggio che hanno conseguito; l'informazione che sono state svolte prove differenziate va posta solo nell'attestazione dei crediti formativi.

ART. 22

VERSAMENTO TASSA ERARIALE E CONTRIBUTO

1. Il versamento di contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con

Tasse e contributi candidati esterni

- laboratori
- prove pratiche di laboratorio.
2. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.
3. Il pagamento della tassa erariale, nonché dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Direttore Generale.
4. In caso eventuale di cambio di assegnazione di istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore, ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.

ART. 23 VALIDITA' DEI DIPLOMI

- Titoli di studio
3. Con il decreto che individua la materia oggetto della seconda prova scritta e le materie affidate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, sono indicati i titoli di studio che si conseguono al termine dei relativi corsi di studio.

ART. 24 ACCESSO AI DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA

- Consegna degli atti al Dirigente scolastico
1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.

- Diritto di accesso
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni.

Si ricorda che il diritto di accesso agli atti va esercitato ai sensi della Legge citata e sue integrazioni e modifiche.

Si ricorda che la richiesta deve essere presentata dall'interessato o da un suo delegato e deve essere motivata con la tutela di un interesse legittimo, anche se non necessariamente per produrre un ricorso: anzi, spesso, vedere gli atti convince della correttezza delle operazioni e distoglie dal ricorso.

La mera curiosità o, per es., la non corrispondenza tra le proprie aspettative ed il punteggio finale conseguito non costituiscono motivo valido per l'accesso agli atti,

In ogni caso, per evitare di aprire e chiudere continuamente i plichi, se vi sono richieste, anziché accoglierle subito, è buona prassi attendere qualche giorno (si ricordi che la risposta va fornita entro 30 giorni) in modo da accoglierne altre eventualmente intanto pervenute e procedere all'apertura del plico una volta per tutte.

ART. 25
TERMINI

4. I termini indicati nella presente ordinanza, nell'ipotesi in cui vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al giorno seguente.

ART. 26
ESAMI NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA E NELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO

1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento emanato con D.P.R. 7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella Regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3/11/98, n. 52.

Regione
Val d'Aosta

2. Nella Provincia Autonoma di Bolzano, le modalità di svolgimento della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Provincia n.14 del 7-4-2005, avente per oggetto: "Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige".

Provincia
autonoma
di Bolzano

ART. 27
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

5. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i Direttori generali degli Uffici Scolastici regionali potranno valutare l'opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli Uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.

Roma, 5 maggio 2010

IL MINISTRO

MARIASTELLA GELMINI

Schema della dichiarazione di lavoro per i candidati esterni agli esami di Stato di istruzione professionale.

DICHIARAZIONE

..l.. sottoscritt.....

titolare-legale rappresentante (1) della ditta.....
domiciliat iniscritt alla Camera di commercio di
.....n

Dichiara

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace, che l. sig.....
nat... a..... (provincia di)
ilresidente a
(provincia di.....) è occupat..... presso questa ditta con la qualifica (eventuale) di

.....
L'assunzione è avvenuta il giornocon comunicazione prot.
N.....del Centro per l'impiego di
.....fino al giorno.....

Nel periodo sopra indicato il lavoratore ha svolto le seguenti attività e mansioni tecniche:

.....
.....
.....

Il lavoratore è iscritto al n..... del libro matricola ed è registrato sul libro paga.
Sono stati effettuati i versamenti dei contributi previdenziali.(2)
Si rilascia la presente dichiarazione per uso scolastico.

Data,

Firma del titolare o del rappresentante legale e timbro della ditta

.....

- 1)-Cancellare la dizione che non interessa
- 2)-Oppure indicare il motivo del mancato versamento

Schema della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei candidati esterni agli esami di Stato negli istituti professionali per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni (art.3, comma 3)

SCHEMA 1

I sottoscritt,
nat a
il, residente in.....
dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di
dichiarazione mendace, di aver svolto attività lavorativa presso.....
con la qualifica di per il periodo dal.....al.....
In tale periodo il sottoscritto ha svolto le seguenti attività e mansioni, a carattere non
esclusivamente esecutivo:

.....
.....

Data

Firma

SCHEMA 2

I sottoscritt.....
nat aresidente in
dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di
dichiarazione mendace, di aver effettuato esperienze di formazione professionale presso
.....
con la qualifica di.....per il periodo dalal

Tale formazione ha riguardato la seguente
attività.....

.....
.....
.....

Data

Firma

APPENDICE NORMATIVA

Leggi istitutive dell'esame di stato
del II ciclo

Legge 10 dicembre 1997, n. 425

e

Legge 11 gennaio 2007, n.1

Legge 10 dicembre 1997, n. 425

Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

ARTICOLO 1

Finalità e disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.

2. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie a essi connesse con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge.

3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso detta anche le disposizioni transitorie:

a) per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio;

b) per la predisposizione e l'invio alle scuole, da parte del ministero della Pubblica istruzione, delle istruzioni relative alle caratteristiche della terza prova scritta e delle modalità relative alla sua predisposizione.

ARTICOLO 2

Ammissione

1. All'esame di Stato sono ammessi:

a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso;

b) gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5;

c) gli alunni delle scuole parificate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre classi del □ individuali oppure che risulti in via di esaurimento;

d) gli alunni delle scuole parificate o legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5.

2. I requisiti di ammissione dei candidati esterni sono ridefiniti avendo riguardo: all'età dei candidati; al possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria superiore; agli studi seguiti nell'ambito dell'Unione europea; a obblighi internazionali.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla Commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

4. Può essere prevista l'abbreviazione di un anno del corso di studi di scuola secondaria superiore per l'assolvimento dell'obbligo di leva.

5. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di maturità o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, gli alunni dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonché degli istituti d'arte e delle scuole magistrali che, nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.

ARTICOLO 3

Contenuto ed esito dell'esame

1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal ministero della Pubblica Istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla Commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal ministro della Pubblica Istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la Commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

4. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

5. Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue italiana e francese, parificate a norma dell'articolo 38, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle d'Aosta», è accertata nell'ambito dello svolgimento delle tre prove scritte, di cui almeno una deve essere svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta del candidato.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della divisione dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La Commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

ARTICOLO 4

Commissione e sede d'esame

1. La Commissione d'esame è nominata dal ministero della Pubblica istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del ministro della Pubblica istruzione, adottato a norma dell'articolo 205 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5.

2. Ogni due Commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle Commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna Commissione, e comunque non superiore a quattro. Il presidente è nominato dal ministero della Pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto a essere presente a tutte le operazioni delle Commissioni. I membri esterni sono nominati dal ministero della Pubblica istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della Commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi due anni.

3. Le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera Commissione a maggioranza assoluta.

4. A ogni singola Commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna Commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una Commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse Commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette Commissioni, possono essere costituite Commissioni apposite.

5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del ministro della Pubblica istruzione, adottato d'intesa con il ministro del Tesoro, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente o di commissario e in relazione ai termini di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati.

6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami.

ARTICOLO 5

Credito scolastico

1. Il consiglio di classe attribuisce a ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. Tale credito non può essere complessivamente superiore a 20 punti. È

stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico e sono individuati criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione, nell'ultimo anno, a compensazione di situazioni di svantaggio, riscontrate negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno, che possano considerarsi pienamente superate.

2. Il credito scolastico degli alunni per gli anni scolastici antecedenti quello di prima applicazione della nuova disciplina è ricostruito sulla base del curriculum dell'ultimo triennio.

3. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso; nei casi di abbreviazione per leva militare ai sensi del medesimo articolo 2, comma 4, è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.

4. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.

ARTICOLO 6

Certificazioni

1. Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite, secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.

ARTICOLO 7

Esami di idoneità nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute degli esami di idoneità alle varie classi dei corsi di studio è soggetto alla seguente disciplina: il candidato esterno può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.

ARTICOLO 8

Disposizioni finali

1. Sullo schema di regolamento di cui all'articolo 1 è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, il regolamento può essere comunque emanato.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 sono abrogati: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonché l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi previsto dal comma 2. Dalla medesima data, nell'articolo 199 del predetto Testo unico, si intendono espunti i riferimenti agli esami di maturità.

3. Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, previste, individualizzate, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

4. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, le norme del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

ARTICOLO 9
Norma finanziaria

1.Le spese relative all'indennità e ai compensi per gli esami, già imputate sugli stanziamenti iscritti nei capitoli 2204, 2402, 2408 e 2605 dello stato di previsione del ministero della Pubblica istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo stato di previsione.

2.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 33 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero della Pubblica istruzione.

3.Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE 11 gennaio 2007, n.1

Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Ammissione all'esame di Stato, commissione e sede di esame)

1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 2. – (Ammissione). –

1. All'esame di Stato sono ammessi: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione; b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi

dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

2. All'esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

5. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali

documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.

6. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

7. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6.

8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

Art. 3. – (Contenuto ed esito dell'esame). –

1. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato.

2. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L'Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità.

3. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

4. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

5. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove

scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione.

7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

8. Alla regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

9. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 4. - (Commissione e sede di esame) –

1. La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione è nominata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale.

2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.

3. Il presidente è nominato, sulla base di criteri e modalità determinati, secondo il seguente ordine, tra:

a) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;

b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;

c) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;

e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

f) i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore.

5. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di natura non regolamentare.

6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale.

7. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella propria scuola, nelle scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti.

8. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l'esame di Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui all'articolo 1, comma 2.

10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato.

11. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede d'esame per i candidati esterni sono gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame è indicata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami.

12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti, sono assicurati nell'ambito della funzione ispettiva”.

Art. 2.

(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda le lettere a), b) e c), su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi

di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;

b) potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto;

c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;

d) incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere l'individuazione delle misure e modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti della formazione tecnica superiore, nonché i percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della formazione tecnica superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nell'ultimo anno del corso di studi;

b) per i decreti legislativi di cui alla lettera b), prevedere apposite modalità per favorire e sostenere la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica dell'adeguata preparazione iniziale degli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari;

c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto, definendo altresì, in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche;

d) per i decreti legislativi di cui alla lettera d), prevedere incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nell'ambito dell'istruzione e formazione tecnica superiore, e definire le modalità di certificazione del risultato di eccellenza;

e) i decreti legislativi di cui alle lettere a) e d) sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sull'andamento degli esami di Stato.

4. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), e del comma 2, lettere a), b) e c), non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

5. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2, lettera d), sono destinate risorse nel limite massimo di euro 5.000.000.

6. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, sulla medesima proposta di cui al comma 1, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni)

1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006-2007 e dell'anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione dei

compensi di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000.

3. Sono abrogati:

a) l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) l'articolo 13, comma 4, e l'articolo 14 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

c) l'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.

4. All'onere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000, a decorrere dall'anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per l'incentivazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la disponibilità di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fioroni, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: Mastella

REGOLAMENTI

**Decreto del Presidente della Repubblica
23 luglio 1998, n. 323**

**Regolamento degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore**

e

Decreto Ministeriale

22 maggio 2007, n. 42

**Modalità di attribuzione
del credito scolastico...**

Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323

Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
(in GU 9 settembre 1998, n. 210)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ed in particolare l'articolo 1;
VISTO l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
CONSIDERATI gli ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ed accolti dal Governo, rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997, del 25-26 giugno 1997 e del 2 dicembre 1997;
SENTITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi nelle sedute del 23 e del 25 giugno 1998;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità dell'esame di Stato

1. (L. 425, art.1, comma 1) Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.
2. (Regolamento) Gli esami di Stato conclusivi dei corso di studio di istruzione secondaria superiore si sostengono in unica sessione annuale.
3. (Regolamento) L'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato tendono ad accertare le conoscenze generali e specifiche, le competenze in quanto possesso di abilità, anche di carattere applicativo, e le capacità elaborative, logiche e critiche acquisite.

Art. 2

Candidati interni

1. (L. 425, art.2, comma 1 e Regolamento) All'esame di Stato sono ammessi:
 - a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati in sede di scrutinio finale;
 - b) gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3;
 - c) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquennio o abbiano funzionato almeno tre classi del quinquennio progressivamente non riattivate, e siano stati valutati in sede di scrutinio finale;

d) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3.

2. (L. 425, art.2, comma 5 e Regolamento) Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esonerati dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica.

3. (Regolamento) Il beneficio di sostenere, con l'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto, l'esame di Stato, è concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purché, se alunni di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all'ultima classe nello scrutinio finale con esclusione di promozione conseguita secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, secondo periodo.

Art. 3

Candidati esterni

1. (Regolamento) Oltre ai candidati di cui all'articolo 2 sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in corso e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;

b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c) siano in possesso, nel caso di esami di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte, del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso integrativo prescelto, indipendentemente dall'età;

d) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in corso;

e) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;

f) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

2. (Regolamento) I candidati agli esami negli istituti professionali devono documentare di avere esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuti, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto presso il quale svolgono l'esame.

3. (Regolamento) I candidati di cui alla lettera d) del comma 1 sono esentati dal presentare qualsiasi titolo di studio.

4. (Regolamento) Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studi.

5. (L. 425, art. 2 comma 3 e Regolamento) L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Ai fini della individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

6. (Regolamento) I candidati di cui al comma 1, lett.e) e quelli in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di altro corso di studi sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito. Ai fini della individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

7. (L. 425, art.2, comma 3 e Regolamento) L'esame preliminare è sostenuto, nel mese di maggio e comunque non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato

dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti la costituzione di apposite commissioni d'esame, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe terminale individuata dal capo dell'istituto sede dell'esame conclusivo, al momento dell'acquisizione della domanda di ammissione all'esame medesimo. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene le prove.

8. *(Regolamento)* I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), d) ed e), previo superamento delle prove di cui ai commi 5 e 6. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

9. *(L. 425, art.2, comma 3 e Regolamento)* L'esito positivo degli esami preliminari previsti dai commi 5 e 6, in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima.

10. *(Regolamento)* E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.

11. *(Regolamento)* I candidati presentano domanda di ammissione all'esame, ad un solo istituto, entro il 30 novembre dell'anno scolastico in cui intendono sostenere l'esame stesso. Eventuali domande tardive sono prese in considerazione esclusivamente dai Provveditori agli studi, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio. Limitatamente ai candidati che cessano la frequenza dell'ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo il predetto termine è differito al 20 marzo.

Art. 4

Contenuto ed esito dell'esame

1. *(L. 425, art.3, commi 1 e 4, e Regolamento)* L'esame di Stato comprende tre prove scritte aventi le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

2. *(L. 425, art.3, comma 1 e Regolamento)* La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1.

3. *(L. 425, art.3, comma 1 e Regolamento)* La seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte.

4. *(L. 425, art.3, comma 1 e Regolamento)* La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova è strutturata in modo da consentire anche l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo anno.

5. *(L. 425, art.3, comma 3 e Regolamento)* Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed

approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

6. (L. 425, art.3, comma 6, art.5, comma 1 e Regolamento) A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e di trentacinque per la valutazione del colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

7. (L. 425, art.3, comma 6) Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

Art. 5

Modalità di invio, formazione e svolgimento delle prove d'esame

1. (L. 425, art.3, comma 2 e Regolamento) I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione ed inviati ai provveditorati agli studi o alle istituzioni scolastiche con indicazione dei tempi massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi può provvedersi in via telematica, previa adozione degli accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La materia oggetto della seconda prova scritta è individuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.

2. (L. 425, art.3, comma 2 e Regolamento) Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo relativo alla predetta prova è predisposto dalla commissione di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all'albo dell'istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia.

3. (Regolamento) La commissione entro il giorno successivo a quello di svolgimento della seconda prova definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta in coerenza con quanto attestato nel documento di cui al comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo svolgimento di detta prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art. 14.

4. (Regolamento) Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che attuano l'autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati agli alunni provenienti da più classi.

5. (Regolamento) Le scuole che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 individuano le modalità di predisposizione del documento di cui al comma 2 nel proprio regolamento.

6. (Regolamento) Qualora i testi relativi alle prime due prove scritte non giungano tempestivamente, il Presidente della commissione esaminatrice ne informa il Ministero della pubblica istruzione, che provvede all'invio dei testi richiesti. In caso di particolari difficoltà o disguidi, ove siano trascorse due

ore dall'orario previsto per l'inizio della prova scritta, la Commissione provvede a formulare i testi delle prime due prove di esame con le modalità stabilite col decreto di cui al comma 1.

7. *(Regolamento)* Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti proposti al candidato a norma dell'art. 4, comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.

8. *(L. 425, art.4, comma 3 e Regolamento)* Le commissioni d'esame possono provvedere alle correzioni delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari definite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, ferma restando la responsabilità collegiale delle commissioni.

9. *(L. 425, art.4, comma 3 e Regolamento)* Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi, e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.

Art. 6

Esami dei candidati con handicap

1. *(Regolamento)* Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nell'art. 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. *(Regolamento)* I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.

3. *(Regolamento)* I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Art. 7

Prove suppletive e particolari modalità di svolgimento degli esami

1. *(Regolamento)* Ai candidati che, in seguito a malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero della pubblica istruzione prima della conclusione degli esami, ovvero, in casi eccezionali, anche oltre tale data; per l'invio e la predisposizione dei testi si seguono le modalità di cui all'articolo 5.

2. *(Regolamento)* Il presidente della commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati.

3. *(Regolamento)* In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.

Art. 8

Sedi degli esami

1. *(L. 425, art.4, comma 6 e Regolamento)* Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali, i licei linguistici di cui all'art. 363, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.

2. *(L. 425, art.4, comma 6 e Regolamento)* Sede d'esame dei candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art.362, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, sono soltanto gli istituti statali ed i licei linguistici di cui al comma 1.

3. *(L. 425, art.4, comma 6 e Regolamento)* Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali di corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati di cui al comma 2 gli istituti statali sede di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza.

4. *(Regolamento)* Qualora il numero delle domande presentate da candidati esterni sia eccessivo rispetto alle possibilità ricettive di ciascun istituto, il Provveditore agli studi, di intesa con i capi di istituto interessati, assegna una parte di domande ad altro o altri istituti, anche di provincia vicina, qualora, in quella di sua competenza, non vi siano altri istituti dell'ordine, tipo, indirizzo o specializzazione prescelti, previa intesa con i competenti Provveditori agli studi.

5. *(Regolamento)* Qualora, per l'esiguità del numero di istituti con uno specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui ai commi 3 e 4, il Provveditore agli studi può disporre che le prove di esame si svolgano anche in altri istituti o scuole anche di tipo diverso, della provincia di competenza, ivi compresi eventualmente quelli non impegnati in esami di Stato.

6. *(Regolamento)* Per i candidati degenti in luogo di cura e detenuti il Provveditore agli studi valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica, autorizzando le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi. In tal caso, le prove scritte sono effettuate di norma nella sessione suppletiva.

7. *(L. 425, art.4, comma 6)* Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal Provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami .

8. *(Regolamento)* I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi di esame stabilite per i candidati.

Art. 9

Commissione d'esame

1. *(L. 425, art.4, comma 1)* La Commissione d'esame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. (L. 425, art.4, comma 2 e Regolamento) Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e, comunque, non superiore a quattro. E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

3. (L. 425, art.4, comma 4 e Regolamento) Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. I candidati interni devono appartenere ad una sola classe. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni. Nel caso in cui, per il numero di candidati esterni, non sia possibile rispettare il predetto criterio di ripartizione, possono essere costituite commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni ovvero con soli candidati esterni.

4. (L. 425, art.4, comma 2 e Regolamento) Il presidente è nominato tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri esterni sono nominati tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri interni sono designati dalle singole istituzioni scolastiche tra i docenti delle materie non affidate ai membri esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, hanno partecipato allo scrutinio finale dei candidati interni. Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, ai sensi del comma 3, ultimo periodo, i membri interni sono individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo.

5. (Regolamento) I criteri e le modalità per le nomine dei componenti le commissioni d'esame e per la designazione dei membri interni da parte delle istituzioni scolastiche sono determinati dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui al comma 1.

6. (L. 425, art.4, comma 2) I presidenti ed i membri esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola, in altre scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due anni.

7. (L. 425, art.4, comma 2 e Regolamento) Il presidente vigila sui lavori delle commissioni e li coordina in tutte le fasi assicurando la sua presenza, ove necessario, anche in quelle in cui i commissari operano per aree disciplinari.

8. (L. 425, art.4, comma 5 e Regolamento) La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di membro esterno o di membro interno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. Il compenso dei membri interni tiene conto anche dell'eventuale svolgimento della funzione in più commissioni.

Art. 10

Sostituzione dei componenti delle commissioni d'esame

1. (Regolamento) La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei membri rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.

2. (Regolamento) Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

3. *(Regolamento)* La competenza a provvedere alle necessarie sostituzioni dei componenti delle commissioni d'esame è dei Provveditori agli studi, che dispongono le sostituzioni medesime sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, comma 5.
4. *(Regolamento)* Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.
5. *(Regolamento)* La sostituzione dei membri interni viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente che appartenga alla stessa classe, allo stesso corso, o nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto, assicurando che non si tratti di docenti di discipline affidate ai membri esterni.

Art. 11 Credito scolastico

1. *(L. 425, art.5, comma 1 e Regolamento)* Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali. Per gli istituti professionali e gli istituti d'arte si provvede all'attribuzione del credito scolastico, per il primo dei tre anni, in sede, rispettivamente, di esame di qualifica e di licenza.
2. *(Regolamento)* Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell'area di progetto, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito sulla base dell'allegata tabella a) e della nota in calce alla medesima.
3. *(Regolamento)* Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l'alunno non consegue la promozione alla classe successiva. In caso di promozione con carenze in una o più discipline, il consiglio di classe assegna il punteggio previsto nella nota alla predetta tabella a) e può integrare tale punteggio, in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo e previo accertamento di superamento del debito formativo riscontrato, secondo quanto precisato nella medesima nota.
4. *(L. 425, art.5, comma 1 e Regolamento)* Fermo restando il massimo dei 20 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno ai sensi del comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.
5. *(L. 425, art.5, comma 3 e Regolamento)* Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella a), in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno; nei casi di abbreviazione per leva militare, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 3, è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.
6. *(L. 425, art.5, comma 4 e Regolamento)* Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla commissione d'esame ed è pubblicato all'albo dell'istituto il giorno della prima prova scritta.
7. *(Regolamento)* Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi per il quale intendono sostenere l'esame di Stato il credito scolastico relativo al terzultimo e al penultimo anno di corso è il credito già maturato o quello attribuito dalla commissione d'esame sulla base dei risultati conseguiti per idoneità, secondo le indicazioni dell'allegata tabella b).
8. *(Regolamento)* Per i candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, in aggiunta all'eventuale credito derivante dalla promozione o idoneità alla penultima classe, la commissione d'esame tiene conto dei risultati derivanti dalle prove preliminari secondo quanto indicato nell'allegata tabella c).

9. *(Regolamento)* Per i candidati esterni di cui all'articolo 3, comma 1, lett. E), o in possesso di promozione o idoneità alla penultima o ultima classe di altro corso di studi è attribuito dalla commissione d'esame il credito scolastico derivante dai risultati conseguiti nelle prove preliminari secondo le indicazioni della tabella c).

10. *(Regolamento)* In analogia a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, per quanto concerne l'ultimo anno, ai candidati di cui ai commi 7, 8 e 9 il credito scolastico è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

11. *(L. 425, art.5, comma 4 e Regolamento)* Per tutti i candidati esterni, fermo restando il punteggio massimo di 20, la commissione d'esame può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo di cui al successivo articolo 12. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati interni ed esterni, tale integrazione non può superare i due punti. Ai fini previsti dal presente comma, si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Art. 12 Crediti formativi

1. *(Regolamento)* Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame. I consigli di classe e le commissioni d'esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall'amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'articolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto.

2. *(Regolamento)* Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo.

3. *(Regolamento)* Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono convalidate dall'autorità diplomatica o consolare.

Art.13 Certificazioni

1. *(Regolamento)* La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento individuali nel curriculum degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame.

2. Qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1.

3. I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 14 Osservatorio

1. *(Regolamento)* E' istituito, presso il Centro europeo dell'educazione, un Osservatorio nazionale con il compito di monitorare, verificare e valutare l'applicazione della nuova disciplina degli esami di Stato

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e di costituire un supporto permanente per le commissioni di esame per quanto riguarda la predisposizione della terza prova scritta anche realizzando, in collaborazione con i competenti uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione, un apposito archivio nazionale permanente utilizzabile, a tal fine, dalle commissioni.

2. *(Regolamento)* Al fine del monitoraggio dell'andamento degli esami di Stato, i presidenti delle commissioni di esame predispongono, prima della chiusura dei lavori, un'apposita relazione sulla base di criteri predefiniti dall'Osservatorio nazionale di cui al comma 1, che provvede all'esame e alla valutazione degli elementi conoscitivi contenuti nelle relazioni.

Art. 15

Disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina e disposizioni finali

1. *(Regolamento)* Gli esami di Stato secondo il nuovo ordinamento si svolgeranno a partire dall'anno scolastico 1998/99 con la gradualità di applicazione prevista dal presente articolo.

2. *(Regolamento)* Negli esami di Stato che si svolgeranno nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento la terza prova scritta sarà strutturata in forma semplificata e comunque con la proposizione di un numero limitato di argomenti, quesiti, problemi, casi pratici. Le relative istruzioni sono impartite dal Ministro della pubblica istruzione e diramate alle istituzioni scolastiche, contestualmente al decreto di cui all'art.5, comma 2, in tempo utile allo svolgimento dei primi esami secondo il nuovo ordinamento.

3. *(L.425, art.5, comma 3 e Regolamento)* Agli alunni che affronteranno l'esame al termine dell'anno scolastico 1998/1999 il credito scolastico sarà attribuito, sulla base dell'allegata tabella d) e della nota in calce alla medesima, tutto con riferimento ai risultati del medesimo anno, tenendo conto anche dell'andamento dei due anni precedenti; agli alunni che affronteranno l'esame al termine dell'anno scolastico 1999/2000 sarà attribuito, sulla base dell'allegata tabella e) e della nota in calce alla medesima, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi due anni, con riferimento, rispettivamente, ai risultati dell'anno 1999/2000 e dell'anno precedente, tenendo conto dell'andamento dell'anno scolastico 1997/1998.

4. *(Regolamento)* Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1997, n.425, in connessione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della medesima legge e agli stessi effetti, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti possono istituire classi terminali soltanto nei corsi di studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in cui siano funzionanti, oltre alla stessa classe terminale, almeno altre due classi.

5. *(Regolamento)* Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a partire dall'anno scolastico 1999/2000; alle stesse faranno riferimento le istituzioni scolastiche legalmente riconosciute e pareggiate nel programmare gli esami di idoneità dell'anno scolastico 1998/1999.

6. *(Regolamento)* Limitatamente agli esami di Stato che si svolgeranno nell'anno scolastico 1998/1999 gli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti sono sede di esame anche per gli alunni delle ultime classi di corsi che non hanno i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, a condizione che, nell'anno scolastico 1997/1998, detti alunni abbiano frequentato presso il medesimo istituto la penultima classe, ovvero abbiano sostenuto esami di idoneità per la frequenza dell'ultima classe.

7. *(Regolamento)* I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

8. *(Regolamento)* Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

9. *(Regolamento)* Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 21, comma 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

10. (*Regolamento*) Il presente regolamento si applica anche nelle scuole italiane all'estero sedi degli esami con gli opportuni adattamenti da adottarsi con provvedimento del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

11. (*L. 425, art.8, comma 3*) Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n.433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

12. (*Regolamento*) In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3, si intendono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 199 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TABELLE modificate dal D.M. 22 maggio 2007, n. 42

Decreto Ministeriale 22 maggio 2007, n. 42

Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 193-bis, comma 3, riguardante interventi di sostegno e di recupero conseguenti all'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione;

Visto il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il Decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17/7/2006;

Vista la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 1, comma 1;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge 11-1-2007, n. 1; Considerata la necessità di definire, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le modalità di recupero dei debiti formativi;

Ravvisata la necessità di stabilire la nuova ripartizione del punteggio da attribuire al credito scolastico, ai sensi dell'art. 1, capoverso art. 3, comma 6, e dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e, di conseguenza, di modificare le tabelle A, B, C allegate al D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1988 e previste dall'art. 11 del medesimo DPR n. 323;

Decreta

Art. 1

Attribuzione del credito scolastico

1. Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006/2007 e 2007/2008, relativamente all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.

2. I nuovi punteggi di credito scolastico indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico 2007/2008 l'applicazione si estenderà agli alunni delle penultime classi e nell'anno scolastico 2008/2009 riguarderà anche quelli delle ultime classi.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del "sei".

4. Per tutti i candidati esterni, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la Commissione di esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso di

credito formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione può essere di 1 punto.

Art. 2
Recupero dei debiti formativi
OMISSIS

Art. 3
Modalità di recupero dei debiti formativi
OMISSIS

Art. 4
Articolazione degli interventi di recupero dei debiti formativi
OMISSIS

Art. 5
Risorse finanziarie
OMISSIS

IL MINISTRO
Fioroni

TABELLA A

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)

CREDITO SCOLASTICO Candidati interni

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 10$	6-8	6-8	7-9

NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

OMISSIS

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde $M = 6,5$).

TABELLA B

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 7 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)

CREDITO SCOLASTICO Esami di idoneità candidati esterni

Media dei voti inseguiti in esami di idoneità	Credito scolastico (Punti)
$M = 6$	3
$6 < M \leq 7$	4-5
$7 < M \leq 8$	5-6
$8 < M \leq 10$	6-8

NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un'unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

TABELLA C

(sostituisce la tabella prevista dall'art. 11, comma 8 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)

CREDITO SCOLASTICO Prove preliminari candidati esterni

Media dei voti delle prove preliminari	Credito scolastico (Punti)
$M = 6$	3
$6 < M \leq 7$	4-5
$7 < M \leq 8$	5-6
$8 < M \leq 10$	6-8

NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.

**Decreto Ministeriale del
20 Novembre 2000**

Regolamento recante le caratteristiche
formali generali della terza prova scritta

Decreto Ministeriale del 20 Novembre 2000

Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la [legge 10 dicembre 1997, n. 425](#), recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3; **VISTI** gli articoli 4, 5 e 14 del [decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323](#), con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato;

VISTI i decreti ministeriali [n.357](#) e [n.520](#) in data, rispettivamente, 18 settembre 1998 e 8 novembre 1999, con i quali, ai sensi dell'art.15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, per gli anni scolastici 1998/99 e 1999/2000, è stato disciplinato, in maniera transitoria, lo svolgimento della terza prova scritta;

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323 e sulla base dei riscontri effettuati nei primi due anni di attuazione transitoria del nuovo modello di esame, occorre stabilire in maniera definitiva le caratteristiche formali generali della terza prova scritta e la relativa articolazione;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#) e, in particolare, l'articolo 205, comma 1;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato n.161-162/00 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 ottobre 2000;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1998 (nota n.9745U/L L. P. 1653 del 2 novembre 2000).

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1

Finalità

5. La terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato, nonché le capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica.

Art. 2

Tipologie e caratteristiche formali generali della prova

6. La prova, predisposta dalle Commissioni a norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per la quale le Commissioni stesse possono avvalersi dell'archivio nazionale permanente dell'Osservatorio nazionale istituito presso il Centro europeo dell'educazione di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, può comprendere, alternativamente o cumulativamente, le seguenti tipologie di svolgimento:

- a. trattazione sintetica di argomenti significativi, anche a carattere pluridisciplinare, contenente l'indicazione della estensione massima consentita (numero delle righe o delle parole). Tale proposta può essere presentata al candidato anche mediante un breve testo, in relazione al quale vengano poste specifiche domande.

- b. quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza ed i livelli di competenza raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti una o più materie, possono essere articolati in una o più domande chiaramente esplicitate. Le risposte debbono essere in ogni caso autonomamente formulate dal candidato e contenute nei limiti della estensione massima indicata dalla Commissione, analogamente a quanto previsto alla precedente lettera a).
- c. quesiti a risposta multipla, per i quali vengono fornite più risposte, tra cui il candidato sceglie quella esatta, possono essere presentati anche in forma di risposta chiusa e prevedere un certo numero di permutazioni di posizione delle domande e delle risposte. Tali quesiti possono pertanto concretarsi in vere e proprie prove strutturate vertenti su argomenti di tutte le materie dell'ultimo anno di corso.
- d. problemi a soluzione rapida, articolati in relazione allo specifico indirizzo di studio e alle esercitazioni effettuate dal candidato nel settore disciplinare coinvolto nel corso dell'ultimo anno.
- e. analisi di casi pratici e professionali, correlata ai contenuti dei singoli piani di studio dei vari indirizzi, alle impostazioni metodologiche seguite dai candidati e alle esperienze acquisite anche all'interno di una progettazione di Istituto caratterizzata dall'ampliamento dell'offerta formativa. La trattazione di un caso pratico e professionale, che costituisce una esercitazione didattica particolarmente diffusa negli Istituti professionali e tecnici, può coinvolgere più materie ed è presentata con indicazioni di svolgimento puntuali e tali da assicurare risposte in forma sintetica.
- f. sviluppo di progetti, proposto per quegli indirizzi di studio per i quali tale modalità rappresenta una pratica didattica largamente adottata. In particolare negli Istituti tecnici e professionali, in relazione ai singoli piani di studio, può essere richiesto lo sviluppo di un progetto che coinvolga diverse discipline o la esposizione di una esperienza di laboratorio o anche la descrizione di procedure di misura o di collaudo di apparati o impianti che siano tali da consentire al candidato di dimostrare anche la conoscenza degli strumenti, delle loro caratteristiche e delle metodologie di impiego.

2. Nei Licei artistici, al fine di accertare in particolare le capacità di integrazione e applicazione dei linguaggi plastico-visuali ad una problematica architettonica, può essere richiesto lo sviluppo di un progetto anche attraverso la lettura, l'analisi e la interpretazione grafica dei caratteri compositivi, stilistici, costruttivi di un'opera o di un complesso monumentale. La formulazione della proposta deve prevedere anche la trattazione, in forma sintetica, del contesto culturale, storico e sociale entro cui l'opera si pone. In relazione alla specificità dei piani di studio la trattazione è integrata da quesiti attinenti alle discipline dell'ultimo anno, eventualmente non incluse nella traccia assegnata.

3. Negli Istituti d'arte è richiesta una produzione, a carattere scritto-grafico, intesa ad accertare le capacità di argomentare e motivare il processo progettuale seguito nella seconda prova scritta, anche sotto il profilo storico, culturale, socio-economico, tecnologico e artistico. Il progetto assegnato è integrato da quesiti inerenti le discipline dell'ultimo anno.

Art. 3

Scelta delle tipologie e articolazione della prova

1. La prova concerne una sola delle tipologie di cui all'articolo 2 ad eccezione delle tipologie di cui alle lettere b) e c), che possono essere utilizzate anche cumulativamente. La scelta della tipologia da parte delle Commissioni deve tenere conto della specificità dell'indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dai candidati, delle esperienze acquisite all'interno della progettazione dell'Istituto e della pratica didattica adottata, quali risultano dal documento del Consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323.

2. La prova, che coinvolgerà non più di cinque discipline, deve prevedere:

- a. non più di 5 argomenti per la trattazione sintetica;
- b. da 10 a 15 quesiti a risposta singola;
- c. da 30 a 40 quesiti a risposta multipla;

- d. non più di 2 problemi scientifici a soluzione rapida, tali cioè da non richiedere calcoli complessi;
 - e. non più di 2 casi pratici e professionali;
 - f. 1 progetto.
3. Nel caso in cui le tipologie di cui alle lettere b) e c) siano utilizzate cumulativamente, il numero dei quesiti a risposta singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non può essere inferiore, rispettivamente, a 8 e 16.
4. Le Commissioni, in alternativa a quanto indicato nel comma 2, possono predisporre la prova mediante un testo di riferimento (in forma di documento scritto e/o iconico e/o grafico) che consenta di sollecitare prestazioni di valore pluridisciplinare, articolate in una o più delle modalità previste dall'articolo 2 e contenute nei limiti di cui al comma 2 del medesimo articolo. A tal fine le Commissioni possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, dei modelli forniti dall'Osservatorio nazionale istituito presso il CEDE.
5. Considerato il carattere pluridisciplinare della terza prova, la correzione viene effettuata collegialmente dalla commissione.

Art. 4

Accertamento della conoscenza della lingua straniera

1. All'interno della terza prova scritta deve essere previsto, ove la lingua o le lingue straniere sia o siano comprese tra le discipline dell'ultimo anno di corso, un breve spazio destinato all'accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere comprese nel piano di studi dell'ultimo anno. La verifica di tale conoscenza può essere effettuata dalla Commissione secondo una delle seguenti modalità:
- a. breve esposizione in lingua straniera (entro un numero massimo di parole prestabilito) di uno degli argomenti o di uno dei quesiti, a scelta del candidato, tra quelli proposti dalla Commissione nell'ambito della trattazione sintetica o del gruppo dei quesiti o anche delle domande che accompagnano la soluzione di casi pratici o lo sviluppo di progetti. All'interno di tali tipologie può anche prevedersi che una richiesta o parte di essa venga presentata al candidato attraverso un testo in lingua straniera della lunghezza di circa 80 parole, seguito da una o due domande intese ad accertare la comprensione del brano e la capacità di produzione scritta. In tal caso la Commissione ha cura di scegliere possibilmente un testo che per contenuto e caratteristiche linguistico-formali sia, per quanto possibile, congruente con la specificità dell'indirizzo di studio seguito dal candidato.
 - b. breve risposta in lingua straniera o anche in lingua italiana ad uno o più quesiti appositamente formulati in lingua dalla Commissione.
2. Qualora nel piano di studio dell'ultimo anno siano comprese due o più lingue straniere, di cui una già oggetto della seconda prova scritta, il candidato deve utilizzare per la terza prova una lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova.
3. Nella scelta delle modalità da seguire per la verifica della conoscenza della lingua straniera, la Commissione tiene nel debito conto gli spazi orari, l'impostazione metodologica, le esperienze realizzate, gli obiettivi conseguiti e il livello di conoscenza della lingua raggiunto dai candidati, in conformità di quanto puntualmente precisato nel documento del Consiglio di classe.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 novembre 2000

IL MINISTRO
Tullio De Mauro

Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto, che ha previsto l'emanazione di un regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, prevedendo eventuali ulteriori modalità applicative delle norme stesse, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativo alle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione alla formazione;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, ed in particolare gli articoli 3, comma 3, e 6, concernenti la certificazione dei crediti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ed in particolare gli articoli 1, 13;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 622, che detta norme in materia di obbligo d'istruzione;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, concernente le disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ed in particolare gli articoli 4, 6, 8 e 10;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 3 ottobre 2007, concernente attività finalizzate al recupero dei debiti formativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5, concernente criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);

Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF); Considerata la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

Considerato l'articolo 24 della Convenzione universale sui diritti delle persone con disabilità;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella adunanza plenaria del 17 dicembre 2008;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione

1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge».

2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola

certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.

8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nonché dalle disposizioni del presente regolamento. 9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Art. 2.

Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenticontitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124.

4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.

7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno. 8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto- legge, è espressa:

a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;

b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge; il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.

9. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Art. 3.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione

1. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

3. L'ammissione dei candidati privatisti è disciplinata dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.

4. Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.

5. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso secondo le modalità previste dall'articolo 185, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge.

6. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

7. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4.

8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.

9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 4.

Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121. 4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Art. 5.

Assolvimento dell'obbligo di istruzione

1. L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Art. 6.

Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione

1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.
2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.
3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 1 bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.
4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 7.

Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:
 - a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;
 - b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta

possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 8.

Certificazione delle competenze

1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge.
2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto.
3. La certificazione finale ed intermedia, già individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale, è definita dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
4. La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado è disciplinata dall'articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.
5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge ed a quelle del presente regolamento.

Art. 9.

Valutazione degli alunni con disabilità

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.
2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte,utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.
3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.
4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del

riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

Art. 10.

Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Art. 11.

Valutazione degli alunni in ospedale

1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

Art. 12.

Province di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 13.

Scuole italiane all'estero

1. Per gli alunni delle scuole italiane all'estero le norme del presente regolamento, ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo, sono applicate a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010.

Art. 14.

Norme transitorie, finali e abrogazioni

1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti.
2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo è effettuato secondo le modalità indicate nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009.
3. Per gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni relative al concorso della valutazione del comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso.
4. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati.
5. È abrogato l'articolo 304 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno.
6. È abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.
7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 15.

Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99

Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Visto il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il Decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17/7/2006;

Vista la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 1, comma 1;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge 11-1-2007, n. 1;

VISTO IL D.M. 22 maggio 2007, n.42, concernente modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ed annesse tabelle di attribuzione del credito scolastico;

VISTO IL D.M. 3 ottobre 2007, n. 80;

VISTA L'O.M. 5 novembre 2007, n. 92

VISTO il DPR 22 giugno 2009, n. 122 – Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e, in particolare, l'articolo 6;

TENUTO CONTO che il DPR n.122 del 22 giugno 2009 è entrato in vigore il giorno 20 agosto 2009; che, pertanto, non è stato possibile dare esecuzione all'art. 14, comma 3, contenente le norme transitorie relative all'ammissione agli esami di Stato degli alunni per abbreviazione per merito, riferite agli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 per evidente mancanza dei necessari tempi tecnici in relazione allo svolgimento dell'esame di Stato 2008/2009;

CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, che l'applicazione della normativa transitoria di cui all'articolo 14, comma 3, del citato DPR n. 122/2009, si rende possibile solo a partire dal corrente anno scolastico; di modo che si ritiene che le disposizioni relative agli anni 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, previste nel medesimo comma 3, art. 14 DPR n. 122/2009, si devono intendere rispettivamente riferite agli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012;

RAVVISATA la necessità di modificare le tabelle A,B,C, allegate al citato DM n. 42/2007, già a suo tempo costituenti parte del DPR n. 323 del 23 luglio 1998 e previste dall'art. 11 del medesimo DPR n. 323/1998, modificate dal DM n. 42/2007, al fine di adeguarle alle previsioni del DPR 22 giugno 2009, n. 122 in materia di ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione nonché all'esigenza di recepire nelle medesime la finalità di eccellenza di cui all'introduzione della lode prevista dall'articolo 1, capoverso art. 3, comma 6, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

RAVVISATA altresì la necessità di stabilire criteri uniformi per l'attribuzione della lode da parte delle commissioni esaminatrici;

Decreta

Art. 1
Attribuzione del credito scolastico

1. Nell'anno scolastico 2009/2010, la nuova ripartizione dei punteggi del credito scolastico, indicata nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno.

2. Nell'anno scolastico 2010/2011, l'applicazione si estenderà agli studenti della penultima classe e nell'anno scolastico 2011/2012 riguarderà anche quelli dell'ultima classe.

Art.2
Attribuzione della lode

1. Con l'attribuzione della lode, prevista dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1 art. 1, capoverso art. 3, comma 6, la commissione di esame attesta il conseguimento di risultati di eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico e nelle prove d'esame.

Art. 3
Criteri per l'attribuzione della lode

1. La commissione, all'unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.

2. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 1 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

3. Ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

4. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.

5. La commissione può attribuire la lode ai candidati di cui al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2 che conseguano il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.

6. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 5 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. 7. Ai fini dell'attribuzione della lode ai candidati di cui al comma 5, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

Art. 4
Norme transitorie

1. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito

scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

2. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla penultima e all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

3. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso. Sempre relativamente ai candidati anticipatori per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

4. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla terzultima e alla penultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati anticipatori per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

5. Ai fini della attribuzione del credito scolastico, nei confronti dei candidati anticipatori per merito di cui al comma 3 si applica la tabella A allegata al D.M. n. 42/2007; nei confronti dei candidati anticipatori per merito di cui al comma 4 si applica la tabella A allegata al presente decreto.

6. Ai fini dell'attribuzione della lode, i candidati anticipatori per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2011-2012 (a regime), oltre

alle condizioni di cui al comma 4, devono avere riportato il voto di otto o superiore in ciascuna disciplina, ivi compresa la valutazione del comportamento, anche nei due anni antecedenti il penultimo.

IL MINISTRO
MARIATELLA GELMINI

Esame di Stato conclusivo
dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore
per i candidati con
disturbi di apprendimento ed
in situazione di handicap

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

Prot. 4674

Roma, 10 maggio 2007

Oggetto: Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative

Questo Ministero in diverse occasioni ha avuto modo di richiamare l'attenzione degli insegnanti sui disturbi di apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia). Il tema è attualmente oggetto di proposte di legge sostenute da tutti i gruppi parlamentari.

In particolare, con nota del 5 ottobre 2004, prot. N 4099/A/4, richiamata da altra nota del 5 gennaio 2005, questo Ministero ha evidenziato la necessità che nei confronti di alunni con disturbi di apprendimento, certificati da diagnosi specialistica di disturbo specifico, vengano utilizzati strumenti compensativi e attuate misure dispensative.

Mentre gli strumenti compensativi, per la loro funzione di ausilio, sono particolarmente suggeriti per la scuola primaria e, in generale, nelle fasi di alfabetizzazione strumentale per i diversi apprendimenti (tabella dei mesi, tabella dell'alfabeto e dei vari caratteri, tavola pitagorica, tabella delle misure, tabella delle formule geometriche, calcolatrice, registratore, computer con programmi di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale, ecc.), le misure dispensative possono avere un campo di applicazione molto più ampio che si estende anche agli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore. A mero titolo di esempio, si indicano le misure dispensative già richiamate dalle citate note ministeriali: dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline, dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta, programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa, organizzazione di interrogazioni programmate, valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.

In merito alle misure dispensative, questo ministero ha avuto modo di precisare anche recentemente che in sede di esame di Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte di lingua straniera, ma che, più opportunamente, è necessario compensare le oggettive difficoltà degli studenti mediante assegnazione di tempi adeguati per l'espletamento delle prove e procedere in valutazioni più attente ai contenuti che alla forma.

In particolare si richiama l'attenzione sul fatto che gli specifici disturbi di apprendimento rendono spesso difficile lo svolgimento di prove scritte che non si effettuano nella lingua nativa. Le prove scritte di lingua non italiana, ivi comprese ovviamente anche quelle di latino e di greco, determinano obiettive difficoltà nei soggetti con disturbo specifico di apprendimento, e vanno attentamente considerate e valutate per la loro particolare fattispecie con riferimento alle condizioni dei soggetti coinvolti.

In tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella materna e non si possano dispensare gli studenti dalla loro effettuazione, gli insegnanti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta.

Il Direttore Generale
Mario G. Dutto

**Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per lo Studente
Ufficio IV**

Nota 5 gennaio 2005

Prot.n.26/A 4°

Oggetto: Iniziative relative alla Dislessia

La circolare prot.4099/P4°, emanata da questa Direzione in data 5-10-2004, ha fornito indicazioni circa le iniziative da attuare relative alla dislessia.

A riguardo si ritiene di dover precisare che per l'utilizzazione dei provvedimenti dispensativi e compensativi possa essere sufficiente la diagnosi specialistica di disturbo specifico di apprendimento (o dislessia) e che tali strumenti debbano essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to M.MOIOLI

**Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per lo Studente
Ufficio IV**

Nota 5 ottobre 2004

Prot. N 4099/A/4

Oggetto: Iniziative relative alla Dislessia

Pervengono a questa Direzione esposti con i quali alcuni genitori lamentano che non sempre le difficoltà di apprendimento di soggetti dislessici sono tenute nella dovuta considerazione, con la conseguenza che i soggetti in questione hanno lo stesso percorso formativo nonché la medesima valutazione degli altri alunni

Come è noto alle SS.LL. la dislessia è un disturbo specifico dell'apprendimento che riguarda il leggere e lo scrivere e che può verificarsi in persone per altri aspetti normali. Tali soggetti non presentano, quindi, handicaps di carattere neurologico o sensoriale o comunque derivanti da condizioni di svantaggio sociale. Gli studi scientifici sull'argomento hanno evidenziato che queste difficoltà, che colpiscono circa il 4% della popolazione, nascono da particolarità di funzionamento delle aree cerebrali deputate al processo di riconoscimento dei fonemi, ed alla traduzione di questi in grafemi nella forma scritta e, infine, alla lettura della parola scritta.

Le persone affette da dislessia presentano, quindi, una difficoltà specifica nella lettura, nella scrittura e, talvolta, nel processo di calcolo, la cui entità può essere valutata con tests appositi, secondo il protocollo diagnostico messo a punto dall'Associazione Italiana Dislessia (AID), nonché dalla Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile (SINPIA).

Dato che tali difficoltà si manifestano in persone dotate di quoziente intellettivo nella norma, spesso vengono attribuite ad altri fattori: negligenza, scarso impegno o interesse. Questo può comportare ricadute a livello personale, quali abbassamento dell'autostima, depressione o comportamenti oppositivi, che possono determinare un abbandono scolastico o una scelta di basso profilo rispetto alle potenzialità.

Per ovviare a queste conseguenze, esistono strumenti compensativi e dispensativi che si ritiene opportuno possano essere utilizzati dalle scuole in questi casi.

Tra gli strumenti compensativi essenziali vengono indicati:

- Tabella dei mesi, tabella dell'alfabeto, e dei vari caratteri.
- Tavola pitagorica.
- Tabella delle misure, tabella delle formule geometriche.
- Calcolatrice.
- Registratore.
- Computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale.

Per gli strumenti dispensativi, valutando l'entità e il profilo della difficoltà, in ogni singolo caso, si ritiene essenziale tener conto dei seguenti punti:

- Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline.
- Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta.
- Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa.
- Organizzazione di interrogazioni programmate.
- Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.

Ulteriori strumenti possono essere utilizzati durante il percorso scolastico, in base alle fasi di sviluppo dello studente ed ai risultati acquisiti.

Sulla base di quanto precede si ritiene auspicabile che le SS.LL. pongano in essere iniziative di formazione al fine di offrire risposte positive al diritto allo studio e all'apprendimento dei dislessici, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

Si ringraziano le SS.LL. per la consueta collaborazione.

Il Direttore Generale
M. Dutto

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Coordinamento per l'esame di Stato
ESAME DI STATO CONCLUSIVO
DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE
DEI CORSI DI FORMAZIONE
Nuova edizione
Anno scolastico 1999-2000 Roma, novembre 1999

PARTE A. IL MODELLO ORGANIZZATIVO
(omissis)

PARTE B. L'ITINERARIO FORMATIVO
(omissis)

PARTE C. MATERIALI
Schede di approfondimento

SCHEDA N. 1

I candidati esterni
(omissis)

7. I candidati esterni in situazione di handicap

Per i candidati esterni in possesso di certificazione ai sensi della L. 104/92, la commissione d'esame dovrà tenere presenti tutte le indicazioni contenute nella scheda su «I candidati in situazione di handicap» (si veda oltre: scheda n. 3). Per quanto riguarda la necessità della presenza di assistenti e/o mediatori alle prove scritte e/o al colloquio – necessità che dovrà essere accertata, mediante opportuni contatti, dalla scuola presso la quale è stata presentata la domanda del candidato in questione – la commissione potrà eventualmente avvalersi di esperti anche esterni all'Amministrazione.

SCHEDA N. 2

I candidati provenienti da corsi d'istruzione per adulti (omissis)

Per i candidati adulti in situazione di handicap, i consigli di classe e le commissioni d'esame dovranno tenere presenti tutte le indicazioni contenute nella Scheda n. 3.1 candidati in situazione di handicap».

SCHEDA N. 3

I candidati in situazione di handicap

1. Le finalità dell'esame di Stato e i candidati in situazione di handicap

L'esame di Stato ha come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo (art. 1 della Legge 10.12.97 n. 425); esso pertanto, anche per i candidati in situazione di handicap deve costituire l'occasione per un obiettivo accertamento delle conoscenze, competenze e capacità acquisite. In tale prospettiva, l'obiettivo di salvaguardare il valore legale dei titoli di studio, a tutela dell'affidamento in essi riposto, si deve coniugare con quello di realizzare un esame che costituisca un corretto coronamento del curriculum scolastico, dignitoso per l'allievo e per la commissione.

Si tratta di evitare, da parte della commissione, sia atteggiamenti paternalistici (non si chiedono regali) sia intransigenti (nella valutazione degli alunni disabili talora si è più severi che nella valutazione degli alunni normodotati). Questa scheda si limita a illustrare alcuni profili e punti significativi

- la documentazione che il consiglio di classe deve preparare per la commissione d'esame;
- le prove equipollenti;
- i tempi più lunghi per la effettuazione delle prove scritte. Grafiche e orali;

- la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione;
- le prove per i candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato.

2. **La documentazione** che il consiglio di classe deve preparare per la commissione d'esame Per gli alunni in situazione di handicap il consiglio di classe deve approntare la stessa documentazione necessaria per la generalità della classe. In particolare il documento finalizzato alla formulazione della terza prova scritta, volto a esplicitare «i contenuti, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti» (art. 5, comma 2 del Regolamento) deve illustrare:

- le scelte fatte per l'alunno in situazione di handicap con riferimento al suo percorso individuale nonché per le attività di sostegno;
- le modalità di integrazione nella classe;
- i percorsi comuni alla classe;
- le «ricadute» delle scelte operate sulla attività didattica complessiva.

Inoltre, il consiglio di classe, al fine di consentire alla commissione d'esame di operare correttamente, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del Regolamento, deve predisporre:

- la documentazione relativa ai singoli candidati in situazione di handicap;
- per i candidati che ne abbiano bisogno, le richieste di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi, sia per le prove scritte sia per quelle orali;
- per i candidati che abbiano seguito un percorso didattico differenziato, la richiesta di prove coerenti con tale percorso e finalizzate al rilascio dell'attestato (art. 13, comma 2, Reg.);
- nel caso di candidati non vedenti, la richiesta al Ministero della P.I. del testo delle prove in Braille;
- in altri casi particolari la richiesta di «buste» supplementari o di prove suppletive, etc. (tali richieste vanno fatte per tempo dal preside dell'istituto e non riguardano il lavoro dei consigli di classe).

La documentazione che il consiglio di classe prepara per la commissione d'esame ai sensi dell'art. 6, comma 1 ha principalmente lo scopo di facilitare la predisposizione delle prove equipollenti previste dall'art. 16 della legge 425/97. Essa deve fornire pertanto, attraverso una apposita relazione, informazioni utili perché la commissione possa mettere il candidato a proprio agio e valutare, al tempo stesso, in modo appropriato le sue conoscenze, competenze e capacità.

La relazione sviluppata a questo fine dal consiglio di classe potrebbe avere la seguente struttura:

- descrizione del deficit e dell'handicap;
- descrizione del percorso realizzato dall'alunno:
 - conoscenze, competenze e capacità raggiunte
 - difficoltà incontrate e se e come sono state superate,
 - discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici,
 - percorsi equipollenti eventualmente svolti,
 - attività integrative e di sostegno poste in essere, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline,
 - risorse utilizzate (docente di sostegno, accompagnatore, ausili, tecnologie, etc.),
 - qualsiasi altra informazione che il consiglio di classe ritenesse utile far pervenire alla commissione.
- esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove per le valutazioni e precisamente:
 - con quali tecnologie,
 - con quali strumenti,
 - con quali modalità,
 - con quali contenuti,
 - con quale assistenza (docente di sostegno, assistente educativo, obiettore, accompagnatore, ecc.): questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente al fine di non suscitare fraintendimenti in chi legge;

- eventuale richiesta di prove equipollenti e di assistenza:

Sulla base della relazione, per le prove scritte, grafiche, pratiche, e/o orali si possono, eventualmente, richiedere prove equipollenti, indicando chiaramente:

- quale tipo di prova si intende far svolgere,
- quale tipo di assistenza e con quali compiti,
- la durata delle prove scritte.

È molto importante coinvolgere l'alunno disabile nella definizione delle modalità di svolgimento delle prove da sostenere nel corso dell'esame di Stato. La richiesta di prove equipollenti e/o di assistenza conclude la relazione di presentazione dell'alunno con handicap. È consigliabile riportare anche in un foglio a parte tale richiesta. La commissione, esaminata la documentazione fornita dal consiglio di classe, predispone le prove equipollenti e, ove necessario, quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dal consiglio di classe, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Nel caso in cui la commissione decida in senso contrario al consiglio di classe, deve motivare per iscritto la propria decisione.

3. Le prove equipollenti

Il Consiglio di Stato nel parere n. 348/91, afferma che lo «Stato assume il potere- dovere di accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale o professionale un certo livello di conoscenze e professionalità [...], Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescindendo da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite». Il Consiglio di Stato afferma inoltre che il titolo di studio non può essere conseguito da «chi rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è necessaria per il conseguimento di quel titolo».

Al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti le conoscenze, le competenze e le capacità conseguite dall'alunno e non il percorso fatto per conseguirle. La legge 104/92 prevede prove equipollenti per alunni in situazione di handicap (art. 16). L'art. 6 comma 1 del Regolamento afferma che «la commissione giudicatrice, esaminata la documentazione fornita dal consiglio di classe [...] può predisporre, ove ne ravvisi la necessità, prove equipollenti a quelle proposte dal Ministero e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o di modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti [...], In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame».

In questo quadro, le prove equipollenti sono prove utili per accertare se il candidato. Pur nella diversità della situazione, sia in grado di raggiungere la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio. In questo senso ci si può giovare sia di strumentazione tecnica sia di contenuti culturali differenti da quelli predisposti per gli altri candidati ma adeguati alla situazione di handicap e alle conoscenze, competenze e capacità che si devono accertare. Le prove equipollenti devono, comunque, essere coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti all'alunno in situazione di handicap e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza (D.M. 26 agosto 1981).

Più precisamente con prove equipollenti si intende che:

- la prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con «mezzi diversi»: ad esempio, computer, macchina da scrivere, per mezzo della dettatura all'insegnante di sostegno, etc. In questo caso occorre accertare come l'allievo potrà svolgere le prove e se tale svolgimento può disturbare i compagni (alcuni alunni che non sono in grado di scrivere i loro testi sono, in genere, abituati a dettare ad alta voce, alcuni strumenti per la scrittura braille sono rumorosi). Nel caso sia necessaria una postazione fuori dall'aula nella quale lavorano tutti gli altri allievi, la commissione deve predisporre la vigilanza necessaria;
- la prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con «modalità diverse»: ad esempio, la prova è tradotta in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie. In questo caso è bene valutare attentamente la situazione; ad esempio può essere inopportuno che il consiglio di classe proponga alla commissione una prova equipollente che consista nello

svolgimento di una parte del tema ministeriale. È anche sconsigliabile far attendere il candidato in situazione di handicap mentre la commissione decide e/o prepara la prova e/o le modalità di svolgimento;

- la prova è proposta dalla commissione di esame ed ha contenuti culturali e/o tecnici e/ o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della P.I., ma ad essa equipollenti: la prova proposta dalla commissione deve, infatti, essere tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato. Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico. Il consiglio di classe, qualora richieda questo tipo di prova, deve fornire nella relazione tutte le informazioni utili per la preparazione del testo e/o dei testi delle prove, fornendo a parte il testo delle prove realizzate durante l'anno dal candidato. La commissione a sua volta (eventualmente avvalendosi di personale esperto) deve preventivamente preparare le prove d'esame diverse da quelle proposte dal Ministero della P.I., coerenti col programma svolto dal candidato seguendo le indicazioni fornite dal consiglio di classe circa i contenuti, le modalità, l'assistenza e i tempi. È consigliabile che ciò avvenga dopo aver letto la relazione del consiglio di classe, esaminato il percorso formativo, consultati i commissari interni o l'insegnante curricolare o il docente di sostegno e esaminati testi di prove eseguite durante l'anno;
- per quanto riguarda il colloquio, esso si può realizzare mediante prove scritte, test o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l'esaminatore. Ad esempio, un docente o assistente o operatore mediatore o esperto traduce il linguaggio verbale del docente in linguaggio gestuale comprensibile dall'alunno audioleso e, viceversa, il linguaggio gestuale dell'alunno in linguaggio verbale comprensibile al docente.

4. I «tempi più lunghi» per le prove d'esame

Secondo l'art. 16 della L. 104/74 ai candidati in situazione di handicap sono concessi tempi più lunghi per le prove d'esame. Nell'art. 6, comma 3 del Regolamento si afferma che «i tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni». Occorre fare molta attenzione quando si chiedono tempi più lunghi per le prove scritte: gli esami di Stato hanno solitamente standard di durata molto superiori a quelli delle prove svolte durante l'anno scolastico. A volte è preferibile chiedere una prova equipollente che necessiti di minor tempo piuttosto che lo svolgimento della prova in due giorni.

5. La presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione

Si è già sottolineato nelle altre parti di questa scheda che le prove dell'esame di Stato devono essere svolte secondo modalità coerenti con quelle adottate durante l'anno scolastico, poiché il candidato deve essere messo nelle migliori condizioni psicofisiche. Questo vale anche per l'assistenza. Essa deve essere intesa come:

- a) assistenza per l'autonomia, cioè alla persona o per l'aiuto personale; ad esempio, per andare nel bagno, mangiare un panino, bere un bicchiere d'acqua, etc.;
- b) assistenza per l'autonomia intesa come aiuto per lo svolgimento delle prove (aiuto nella consultazione di vocabolari, nella lettura e/o traduzione del testo in un «linguaggio» accessibile, etc.);
- c) assistenza per la comunicazione nel senso più generale.

Durante l'anno scolastico l'assistenza relativa al punto a) è di solito prestata da un assistente appositamente nominato, un accompagnatore, un bidello, un familiare e così via. Si tratta, appunto, di un «assistente», cioè di una persona che aiuta l'alunno in situazione di handicap negli spostamenti e nella cura della persona. Tale «figura» durante le prove scritte, è presente nell'istituto e può esserlo anche nell'aula dove il candidato svolge l'esame. L'assistenza relativa ai punti b) e c) la fa chi l'ha sempre

fatta durante l'anno scolastico (docente di sostegno, docente di classe, obiettore di coscienza, etc.) cioè la persona indicata dal consiglio di classe. Quest'ultimo, nella relazione i cui aspetti sono stati chiariti nel paragrafo 2 di questa scheda, deve infatti:

- far presente con quali assistenze il candidato ha svolto le prove di verifica durante l'anno scolastico;
- chiedere l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle prove scritte, grafiche e/o orali, indicando i compiti che tale assistenza deve svolgere.

In conclusione, le persone che fanno assistenza durante l'esame sono le stesse che hanno fatto assistenza all'alunno durante l'anno scolastico. Le «figure» sono quelle presenti a scuola e che, durante l'anno, hanno «seguito l'alunno con handicap e fatto assistenza durante le prove di valutazione», e precisamente:

- docenti del consiglio di classe e/o altro personale della scuola e precisamente docenti di sostegno, docenti curricolari, etc.;
- personale assegnato alla scuola, assistenti inviati dagli EE.LL. o segnalati dagli stessi interessati e, in mancanza, dalle associazioni di ciechi e di sordomuti o dalle loro famiglie»;
- «obiettori di coscienza operanti presso gli Enti Locali».

Si ricorda che le persone che possono prestare assistenza all'esame possono essere più di una. Ad esempio, il docente di sostegno presente durante la prova di italiano può essere diverso da quello presente durante la seconda prova o la prova orale (si veda in proposito il D.M. 25 maggio 1995 n. 170).

6. Le prove per i candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato

Per i candidati in situazione di handicap che hanno svolto nel corso degli studi piani didattici individualizzati diversificati in vista di obiettivi educativi e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, la commissione d'esame predisponde, su indicazione del consiglio di classe, prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo individualizzato prevede esperienze di orientamento, tirocinio, stage, inserimento lavorativo, un credito spendibile anche nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito degli accordi tra amministrazione scolastica e regioni.

Il Consiglio di classe fornirà ogni elemento utile per la formulazione delle prove. Esse dovranno essere coerenti con quelle svolte durante il corso degli studi e con gli obiettivi educativi, di formazione professionale e di sviluppo della persona prefissati nel piano educativo individualizzato, nell'ambito dell'autonomia, della comunicazione, socializzazione, apprendimento ed acquisizione di competenze relazionali e/o professionali.

Per il candidato in situazione di handicap che abbia seguito piani didattici individualizzati la partecipazione alle prove d'esame costituirà comunque occasione di stimolo e di corretta conclusione di un percorso formativo realizzato interagendo con l'intera classe.

CRITERI per
L'ATTRIBUZIONE DEL
BONUS FINALE

Si forniscono di seguito alcuni esempi di criteri per l'attribuzione dell'integrazione finale da parte della Commissione del punteggio acquisito dai candidati.

Gli esempi sono stati forniti da alcuni Presidenti di Commissione che ringrazio per la collaborazione e vengono riproposti, così come mi sono pervenuti.

Ciascun Presidente può, se lo ritiene opportuno, trarne spunto e adattare i criteri alla situazione specifica della sua Commissione.

ESEMPIO N. 1

**CRITERI SEGUITI DALLA COMMISSIONE
AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
INTEGRATIVO**

Oltre ai requisiti fissati dall'O.M. (credito scolastico non inferiore a 15 e punteggio complessivo delle prove d'esame non inferiore a 70),

la Commissione individua i seguenti requisiti accessori:

- a) aver conseguito in almeno una prova scritta il punteggio massimo (15/15) e non meno di 13/15 in ciascuna delle altre prove scritte;
- b) aver conseguito in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 14/15;
- c) aver conseguito nel colloquio un punteggio non inferiore a 29/30 e non meno di 12/15 in ciascuna delle prove scritte;
- d) aver conseguito un credito scolastico complessivo non inferiore a 20;

e, fermo restando il massimo di 100/100, stabilisce di assegnare come punteggio integrativo:

al candidato in possesso dei soli requisiti fissati dall'O.M.	1 punto
al candidato in possesso anche di un requisito accessorio	2 punti
al candidato in possesso anche di due requisiti accessori	3 punti
al candidato in possesso anche di tre requisiti accessori	4 punti
al candidato in possesso anche di quattro requisiti accessori	5 punti

ESEMPIO N. 2

CRITERI SEGUITI DALLA COMMISSIONE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INTEGRATIVO

La Commissione delibera all'unanimità di attribuire come punteggio integrativo ai candidati in possesso dei requisiti indicati dall'O.M. (credito scolastico non inferiore a 15 e punteggio prove scritte + colloquio non inferiore a 70), fermo restando il punteggio massimo di 100/100:

al candidato che nelle prove d'esame abbia conseguito un risultato complessivo di 70 punti	1 punto, se il credito scolastico è uguale o inferiore a 20; 2 punti, se il credito scolastico è superiore a 20.
al candidato che nelle prove d'esame abbia conseguito un risultato complessivo di 71 punti	2 punti, se il credito scolastico è uguale o inferiore a 20; 3 punti, se il credito scolastico è superiore a 20.
al candidato che nelle prove d'esame abbia conseguito un risultato complessivo di 72 punti	3 punti, se il credito scolastico è uguale o inferiore a 20; 4 punti, se il credito scolastico è superiore a 20.
al candidato che nelle prove d'esame abbia conseguito un risultato complessivo di 73 punti	4 punti, se il credito scolastico è uguale o inferiore a 20; 5 punti, se il credito scolastico è superiore a 20.
al candidato che nelle prove d'esame abbia conseguito un risultato complessivo 74 o 75 punti	5 punti.

ESEMPIO N. 3

CRITERI SEGUITI DALLA COMMISSIONE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INTEGRATIVO

Oltre ai requisiti fissati dall'O.M. (credito scolastico non inferiore a 15 e punteggio prove scritte + colloquio non inferiore a 70),

la Commissione individua i seguenti requisiti:

Al candidato che abbia conseguito il punteggio di 75 nelle prove d'esame si attribuiranno 5 punti o comunque i punti necessari per l'attribuzione di 100/100.

Al candidato che abbia conseguito un punteggio non inferiore a 13 in nessuna prova scritta,

con punteggio totale tra	85 e 86	punti	1
	87 e 88		2
	89 e 90		3
	91 e 93		4
	94 e 95		5
	96 e 99		4, 3, 2, 1

PROPOSTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL "BONUS"

La preconditione a partire dalla quale è possibile assegnare il bonus fino ad un massimo di 5 punti, è che lo studente abbia acquisito almeno (come minimo) 70 punti nelle prove scritte ed orali e abbia almeno (come minimo) 15 punti di credito scolastico, per un totale minimo di almeno 85 punti.

La proposta si articola nel seguente modo:

- con due prove (scritte o orali) eccellenti, cioè valutate con il punteggio 15/15esimi o di 35/35esimi, si può assegnare un bonus fino al massimo di 5 punti;
- con una prova (scritta o orale) eccellente, pari a 15/15esimi o di 35/35esimi, si può assegnare un bonus fino al massimo di 4 punti;
- con due prove (scritte o orali) buone, cioè valutate con il punteggio di 13-14/15esimi e di 30-34/35esimi, si può assegnare un bonus fino al massimo di 3 punti;
- con una prova (scritta o orale) buona, cioè valutata con un punteggio di 13-14/15esimi o di 30-34/35esimi, da 1 a 2 punti.

Resta inteso che per assegnare il bonus, tutte le restanti prove devono almeno essere sufficienti (10/15esimi oppure 20/30).

PROPOSTA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA LODE

Si discute di attribuzione della lode solo in presenza di un risultato d'esame pari a 100/100esimi, ottenuto senza attribuzione di bonus e per studenti che abbiano ottenuto negli scrutini finali relativi all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi. (OM 44/2010 art. 20 comma 4)

La motivazione della lode può essere motivata come negli esempi di seguito riportati:

1. per la capacità di elaborare un argomento a scelta ben strutturato, originale, adeguatamente approfondito ed esposto con ottima proprietà espressiva e rigore argomentativo;
2. per avere dimostrato un'ottima capacità di cogliere i nessi trasversali alle discipline, nonché una capacità argomentativa rigorosa ed approfondita;
3. per aver dimostrato di possedere riferimenti culturali extra-scolastici che denotano un atteggiamento di vivace ed attenta curiosità, desiderio di approfondimento e capacità critica.

ESEMPIO N. 5

CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO INTEGRATIVO

Vista l' O.M. del 08.04.2009 n. 40 art. 20 c. 4

La Commissione delibera di attribuire il punteggio integrativo secondo i seguenti criteri:

Considerato che il punteggio integrativo è possibile in presenza di due condizioni:

- a) credito scolastico di almeno 15 punti
- b) un risultato complessivo delle prove d'esame di almeno 70 punti

in rapporto a ciascuna condizione sarà attribuito il punteggio integrativo come di seguito precisato:

A) Credito scolastico fino a	- 23 - 25	punti 5
	- 21 - 22	punti 4
	- 19 - 20	punti 3
	- 17 - 18	punti 2
	- 15 - 16	punti 1
B) Punteggio complessivo prove	- da 75 a 74	punti 5
	- da 73 a 72	punti 4
	- 71	punti 3
	- 70	punti 2

Viene scelta la condizione più favorevole al candidato

ESEMPIO N. 6

Nella attribuzione del bonus, la Commissione terrà particolarmente conto del contributo dei Commissari interni, che conoscono in modo più approfondito le caratteristiche culturali e le attitudini dei candidati. La Commissione utilizzerà i punti bonus per il caso di candidati che abbiano dimostrato livelli di conoscenze, competenze e capacità critiche di sicura eccellenza.

In particolare, seguendo una graduazione di merito che terrà conto del credito scolastico e dei punteggi complessivi conseguiti, i punti in questione saranno ripartiti come segue:

- 5 punti ai candidati che abbiano totalizzato un punteggio finale d'esame uguale a 95
- 4 punti ai candidati che abbiano totalizzato un punteggio finale d'esame compreso tra 92 e 94 (92 e 94 inclusi)
- Da 3 a 4 punti ai candidati che abbiano totalizzato un punteggio finale d'esame compreso tra 89 e 91 (89 e 91 inclusi)
- Da 2 a 3 punti ai candidati che abbiano totalizzato un punteggio finale d'esame compreso tra 86 e 88 (86 e 88 inclusi)
- Da 1 a 2 punti ai candidati che abbiano totalizzato un punteggio finale d'esame uguale a 85

ESEMPIO N. 7

**CRITERI SEGUITI DALLA COMMISSIONE
AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
INTEGRATIVO**

Oltre ai requisiti fissati dall'O.M. (credito scolastico non inferiore a 15 e punteggio prove scritte + colloquio non inferiore a 70),

la Commissione individua i seguenti requisiti:

- e) in ciascuna delle prove (3 scritti e colloquio) ha conseguito una valutazione sufficiente
- f) in almeno una prova scritta ha conseguito un punteggio non inferiore a 14
- g) nel colloquio ha conseguito un punteggio non inferiore a 31
- h) il punteggio delle prove (scritti + colloquio) sommate al credito scolastico, non è inferiore a 90

e stabilisce di assegnare come punteggio integrativo:

al candidato con requisito a) oppure b) oppure c)	1 o 2 punti
al candidato con requisiti a) b) oppure, in alternativa, a) c)	2 o 3 punti
al candidato con requisiti a) b) c) oppure, in alternativa, a) b) d) oppure, in alternativa, a) c) d)	3 o 4 punti
al candidato con requisiti a) b) c) d)	4 o 5 punti

INDICE

Nucleo di supporto.....Pag.	2	Art. 23: Validità dei diplomiPag.	69
Presentazione	3	Art. 24: Accesso ai documenti scolastici e trasparenza.....	70
Quadro sinottico degli adempimenti.....	5	Art. 25: Termini	70
Cronologia delle operazioni.....	6	Art. 26: Esami nella Regione Val d'Aosta e nella Provincia Aut. di Bolzano	70
Indicazioni generali.....	11	Art. 27: Disposizioni organizzative.....	71
Ordinanza ministeriale 5 Maggio 2010, n. 44....	15	All. A : Dichiarazione datore di lavoro...	72
Riferimenti normativi	16	All. B : Schemi di autocertificazione.....	73
Art. 1: Inizio della sessione di esame	19	APPENDICE NORMATIVA	74
Art. 2: Candidati interni	19	Legge 10.12.1997 n. 425	75
Art. 3: Candidati esterni	22	Legge 11.01. 2007 n. 1 (Modifiche alla Legge 425/97).....	80
Art. 4: Sedi degli esami	27	D.P.R. 23.07.1998 n. 323 (Regolamento).....	87
Art. 5: Presentazione delle domande	35	D.M. 22.05. 2007, n. 42 (Modifiche al Regolamento).....	98
Art. 6: Documento del Consiglio di Classe ...	37	Credito scolastico TAB. A	99
Art. 7: Esame preliminare dei candidati esterni	38	TAB. B.....	100
Art. 8: Credito scolastico	40	TAB. C	100
Art. 9: Crediti formativi	45	D. M. 20.11.2000: Terza prova scritta.....	102
Art. 10: Commissioni d'esame	45	D.P.R. 22.06.2009: Valutazione alunni...	104
Art. 11: Sostituzioni dei componenti le commissioni.....	46	D.M. 16.12.2009: Lode e nuove tabelle...	113
Art. 12: Diario delle operazioni e delle prove	47	Esami per alunni con disturbi di apprendimento.....	118
Art. 13: Riunione preliminare	52	Esami per alunni in situazione di handicap.....	122
Art. 14: Plichi prima e seconda prova scritta ..	54	Criteri per l' attribuzione del bonus finale alcuni esempi	127
Art. 15: Prove scritte	55		
Art. 16: Colloquio	58		
Art. 17: Esami dei candidati in situazione di handicap.....	61		
Art. 18: Assenze dei candidati. Sessione suppletiva.....	62		
Art. 19: Verbalizzazione	64		
Art. 20: Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi	64		
Art. 21: Pubblicazione dei risultati	68		
Art. 22: Versamento tassa erariale e contributo	69		